



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



3 2044 097 718 068



HARVARD LAW LIBRARY

Received March 5, 1925.



I TAY

ROMOLO ROTA

123

IL

DELITTO POLITICO

NELL'ETÀ ANTICA

Dissertazione di Laurea





TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI


MILANO - ROMA - FIRENZE

1907

FRATELLI BOCCA Editore TORINO
Comitato del 1907







BIBLIOGRAFIA

ALLARD. — *Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles*. Paris 1885. — *La situation légale des Chrétiens* (Revue des questions historiques 1896 - T. - LIX). — *Le Christianisme et l'Empire Romain* 3^a ed. Paris 1898. — *Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l'Église* 4^a ed. Paris 1900.

AMELLINO. — *Diritto e procedura penale dell'antico Egitto* (pol 50° ann. insegnamento del Pessina) vol. II a. 1899.

BARSANTI. — *Il delitto politico in Roma* (Rivista Penale vol. XXVI a. 1887).

BENEVOLO. — *La pena nel suo svolgimento storico e razionale*. Torino 1894.

BEUGNOT. — *Histoire de la destruction du Paganisme en Occident*. Paris 1835.

BEURBIER. — *Essai sur le culte rendu aux empereurs Romains*. Paris 1891.

BIANCHI Q. — *Influenza del Cristianesimo sul diritto penale* (Rivista internazionale di scienze sociali 1905, vol. 38 pag. 483; vol. 39 pag. 40).

BOCERI. — *De crimine laesae majestatis*. Francofurti 1631.

BOISSIER. — *La religion Romaine d'Auguste aux Antonins*. Paris 1874. — *La fin du Paganisme*. Paris 1891.

BOMPART. — *Le crime de lèse majesté*. Paris 1889.

BONNETTY. — *Documents historiques sur la religion des Romains*. Paris 1866-71.

BOUCHÉ-LECLERCQ. — *Les Pontifes de l'ancienne Rome*. Par. 1871.

BRUGMANS. — *De perduellionis ac majestatis crimine*. Amstelodami 1835.

BRUSA. — *Prolegomeni del diritto penale*. Torino 1888.

CALLEWAERT. — *Le délit du Christianisme dans les premiers siècles*. Paris 1903.

CAPOBIANCO. — *Il diritto penale di Roma*. Firenze 1894.

CAPUANO. — *Dottrina e storia del diritto romano*. Napoli 1878.

CARLE. — *Le origini del diritto romano*. Torino 1888.

CARNAZZA. — *Storia del diritto penale romano*. Messina 1883.

CHASTEL. — *Histoire de la destruction du Paganisme en Occident*. Paris 1850.

CHAUVEAU et HÉLIE. — *Théorie du code pénal*. Bruxelles 1846, tom. II.

CREMANI. — *De jure criminali*. Ticini 1792.

CUQ. — *Les institutions juridiques des Romains*. Paris I vol. 2^a ediz. 1904; II vol. 1902.

DAREMBERG et SAGLIO. — *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. Paris 1873-1906 (op. in continuazione).

DARESTE. — *La science du droit en Grèce*. Paris 1896. — *Nouvelles études d'histoire du droit*. Paris 1906.

DE BROGLIE. — *L'Eglise et l'Empire Romain au quatrième siècle*. Paris 1856-66.

DE PILLA. — *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato* vol. 1^o parte 1^a. Firenze 1888.

DE SANCTIS. — *Questioni politiche e riforme sociali in Grecia*. Roma 1894.

DEVÉRIA. — *Le papyrus judiciaire de Turin* (Journal Asiatique 6^e série T. VI pagg. 227 e segg., 331 e segg. — VIII pagg. 154 e segg. a. 1865-66).

DI MARZO. — *Storia della procedura penale di Roma*. Palermo 1898.

DOULCET. — *Essai sur les rapports de l'Eglise Chrétienne avec l'État Romain*. Paris 1883.

DU BOYS. — *Histoire du droit criminel des peuples anciens*. Paris 1845.

EGGER. — *Études d'histoire et morale sur le meurtre politique en Grèce et à Rome* (Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. 23 a. 1866).

FABRE. — *De l'accusation publique chez les anciens peuples à Rome et dans le droit français*. Paris 1875.

FERRINI. — *Diritto penale romano*. Milano 1889. — *Diritto penale romano*. Milano 1899 (Manuale Hoepli). — *Diritto penale di Roma* (Encicl. di diritto penale del Pessina, vol. 1^o).

- FOUARD. — *Saint Pierre et les premières années du Christianisme*. Paris 1886.
- GEINOZ. — *Dissertation sur l'ostracisme* (Ancienne Académie des inscriptions, T. XII a. 1740 pagg. 115 e segg.).
- GENTILE ALBERICO. — *In titulos Cod. Si quis imperatori*, Hannoveriae 1607.
- GUÉRIN. — *Étude sur le fondement juridique des persécutions dirigées contre les Chrétiens* (Revue historique de droit français et étranger, vol. 19 a. 1895).
- HAUBOLD. — *De legibus majestatis populi Romani, latis ante legem Juliam* (in Opuscula Academica vol. 1, Lipsiae 1825).
- HOUSAYE. — *L'ostracisme en Athènes* (Revue des deux Mondes tom. 53 série 3^e a. 1883).
- LANDUCCI. — *Storia del diritto romano*, 2^a ed. Verona Padova 1898.
- LARQUIER. — *Du droit d'accusation à Rome*. Paris 1888.
- LE BLANT. — *Notes sur les bases juridiques des poursuites dirigées contre les martyrs* (Académie des inscriptions et belles lettres. Nouvelle série tom. II a. 1866).
- LEVI. — *Delitto e pena nel pensiero dei Greci*. Torino 1903.
- LOMBROSO e LASCHI. — *Il delitto politico e la rivoluzione*. Torino 1890.
- MANFRIN. — *Gli Ebrei sotto la dominazione romana*. Pad. 1887.
- MARQUARD. — *Le culte chez les Romains* (trad. dal tedesco). Paris 1890.
- MATTHAEY. — *De criminibus*. Trajecti ad Rhenum 1644.
- MAYNZ. — *Esquisse historique du droit criminel romain* (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881-1882).
- MISPOULET. — *Les institutions politiques des Romains*. Paris 1883-85.
- MOMMSEN. — *Droit public romain* (trad. dal tedesco). Paris 1892. — *Le droit pénal romain* vol. II (trad. dal tedesco). Paris 1907.
- MONTREUIL. — *Histoire du droit byzantin*. Paris 1843-46.
- NOCITO. — *Alto tradimento* (Digesto italiano vol. II parte II).
- PADELLETTI-COGLIOLO. — *Storia del diritto romano*. Fir. 1886.
- PARETTI. — *Diritto e procedura penale della Grecia antica*. Torino 1878.
- PASTORET. — *Histoire de la législation*. Paris 1817.
- PEPERE. — *Storia del diritto*. Napoli 1871.

VIII

- PERROT. — *Essai sur le droit public d'Athènes*. Paris 1869.
- PLATNER. — *Questiones de jure criminum romano*. Lipsiae 1842.
- *Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi, carminibus explicatae*. Marburgi 1819.
- PLOCQUET. — *De la condition de l'Église sous l'Empire Romain*. Paris 1887.
- RAMBAUD. — *Le droit criminel romain dans les actes des martyrs*. Lyon 1899.
- RÉVILLONT. — *Précis du droit égyptien*. Paris 1899.
- RIVIÈRE. — *Esquisses historiques de la législation criminelle des Romains*. Paris 1814.
- SÉRULLAZ. — *Essai sur la religion Romaine et sur les rapports de l'État Romain avec quelques religions étrangères*. Lyon 1889.
- SIGONIO. — *De antiquo jure populi romani*. Lipsiae 1715.
- SUMMER-MAINE. — *Études sur l'ancien droit*. Paris 1880-1884.
- *Études sur l'histoire du droit*. Paris 1889.
- THONISSEN. — *Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens*. Bruxelles 1869. — *Le droit pénal de la République Athénienne*. Bruxelles 1875.
- TRINCHERI. — *Le consecrazioni di uomini in Roma*. Roma 1889.
- WALTER. — *Storia del diritto di Roma*. Torino 1851.
- WILLEMS. — *Le droit public romain*. Louvain 1883. — *Le Sénat de la République Romaine*. Louvain 1883.
- WILSON. — *L'Etat : éléments d'histoire et de pratique politique*. Paris 1902.

NB. — Omettiamo, naturalmente, l'indicazione di parecchie opere consultate, le quali sono meno importanti e diffuse, od hanno minore attinenza col tema. — Si chiede venia per la letteratura tedesca: lacuna che l'Autore pensa di colmare presto. — Pei classici greci ci siamo serviti della edizione di Parigi di Firmin Didot, riportando i passi nella traduzione latina, riscontrata in ogni singolo caso col testo greco.

CAPITOLO PRIMO

Diritto orientale e greco

Lineamenti generali — India — Egitto — Giudea — Grecia.

1. — LINEAMENTI GENERALI. Quando nella storia incominciano ad apparire le prime società, troviamo riuniti nella persona del patriarca, che è padre, re e pontefice, il potere domestico, il potere civile e quello religioso⁽¹⁾. A questa potestà suprema, sovrana nel focolare domestico, avente carattere politico spirituale, spettava il diritto di amministrare la giustizia nell'ambito della famiglia; giustizia che, circondata da un'aureola di autorità divina, pronunciava pene assai severe non soltanto religiose e morali, ma bensì anche corporali, in ispecie contro delitti che attentassero alla costituzione della famiglia. In progresso di tempo, quando due, tre o più gruppi patriarcali vennero, per

¹⁾ Du Boys *Histoire du droit criminel des peuples anciens* Paris 1845 pag. 11 e segg.

necessità di difesa reciproca, a stringere fra loro alleanza, si costituirono quelle nuove forme di organizzazione sociale che furono le grandi tribù, rette da un capo, erede della potestà del padre di famiglia, condottiero, giudice e sacerdote. Ma quei popoli compresero bentosto come anche questa nuova consociazione non fosse sufficiente al rapido espandersi della loro attività; incominciarono a sentire il bisogno di una vita non più nomade ed avventuriera, e fissarono le loro sedi in determinati territori, che divennero il centro di popolose comunanze. I padri delle famiglie o patriarchi scelsero un capo, al quale delegarono le loro potestà — fra cui somma quella di fare giustizia — e lo chiamarono re.

Nel primo periodo patriarcale tutta la vita dei singoli componenti la famiglia era così compenetrata nella persona del padre, che per ogni offesa o attentato contro la sua persona l'intero gruppo si considerava come esso pure colpito, ed imprecando all'offensore era giurata la vendetta. S'invocava la divinità, poichè questa, che nella persona del patriarca aveva trasfuso il potere suo sulla terra, oltraggiata nel nome del suo sacerdote, minacciava la comunanza intera se non si fosse ristabilita la giustizia colla punizione del reo.

Eguualmente, compiutasi la lenta elaborazione per la quale la potestà del patriarca si era venuta estendendo sino a trasformarsi in quella del capo di una nuova, più vasta e complessa organizzazione sociale, un oltraggio all'autorità del sovrano, si reputava compiuto contro lo Stato intero che lo aveva eletto. Laonde quello che da principio era un delitto contro la famiglia e la sua costituzione, a poco a poco assunse maggiore comprensione e venne a colpire l'ordinamento dell'intera comunanza.

Possiamo dire che a questo punto si delinea il primo

concetto di delitto politico; delitto che, compiuto all'infuori della primitiva cerchia famigliare, assumeva una maggiore gravità nei rapporti della sicurezza sociale.

2. — Questo reato è senza dubbio una delle forme di criminalità che prime furono perseguite: la prima sin da principio sottratta alla vendetta privata per essere punita dalla stessa comunanza più direttamente colpita nella sicurezza e tranquillità sua. Il colpevole diveniva il nemico di tutti, della terra e del cielo insieme; poichè nella mente di quei popoli primitivi non era possibile distinguere fra potestà dello Stato e potestà divina. Era credenza, infatti, che a tutte le azioni degli uomini fossero presenti gli Dei; che tutte, se non conformi all'*equitas* ed al *jus*, li offendessero: donde il carattere religioso del diritto penale antico (¹). Lo Stato era la potenza divina organizzata sulla terra (²), talchè qualsiasi offesa ad esso dagli Dei reputavasi fatta alla loro divinità; e la vendetta avrebbe incolta l'intera comunanza qualora questa coi sacrifici e colle pene non avesse procurato di placare l'ira del cielo.

Cosicchè le prime punizioni che da ogni popolo nella sua infanzia noi vediamo comminare sono appunto quelle che tendono a colpire, spesso assai severamente, ogni attentato alla potestà pubblica allo scopo che in alcun modo non venga oltraggiata quella del cielo. Come conseguenza, poi, di questa confusione della potestà divina colla terrena, ne veniva che ogni offesa alla prima era con pari severità punita, affinchè l'ira del Nume, per l'espiazione del colpevole, fosse placata e risparmiasse la sua vendetta sull'intera comunanza.

¹) Bertolini *Il giuramento nel diritto privato romano* Roma 1886 pag. 11.

²) Pepere *Storia del diritto* Napoli 1871-74 vol. I pag. 174.

Chi aveva quindi agito in modo tale da rendere ostile la divinità della consociazione, si era reso colpevole d'averne posto in grave pericolo la sicurezza, la tranquillità e la pace; l'atto suo costituiva un attentato al pubblico potere, rappresentante di quello divino. E tale incapacità di separare il divino dall'umano, il soprannaturale dal terreno, noi riscontriamo presso tutti i popoli primitivi.

3. — INDIA. Presso gli Indiani i poteri militare e religioso, costituenti una sola unità, formavano una base unica, sulla quale si reggeva tutta la vita dello Stato (1). Il re si considerava la potenza in persona, rappresentante della divinità umanata (2), quindi era massima presso questo popolo che non si dovesse disprezzare un monarca, anche fanciullo, col dirlo un semplice mortale (3). Il sovrano, emanazione delle forze naturali dell'universo, aveva ricevuto dal cielo una attribuzione considerata grandissima e carattere precipuo della divinità, cioè di frenare e costringere il potere che hanno gli uomini di fare il male. Il castigo era quindi ritenuto come una delle potenze che reggono il mondo morale, il primo fattore dell'ordine dello Stato e della società (4); il che era coerente al con-

1) Pepere *Storia del diritto* vol. I pag. 148.

2) *Lois de Manou* (tradotte dal Sanscrito da Loiseleur) Paris 1833. Livre VII 5 «..... un roi a été formé de particules tirées de l'essence de ces principaux Dieux, qu'il surpasse en éclat tous les autres mortels ». — 8 «..... car c'est une grande Divinité qui réside sous cette forme humaine ».

3) Pepere *Storia* cit. vol. I pag. 150.

4) *Lois de Manou* trad. cit. livre VII 14-25. « Pour aider le roi dans ses fonctions, le Seigneur produisit dès le principe le génie du châtement, protecteur de tous les êtres, exécuteur de la justice, son propre fils, et dont l'essence est toute divine. ... Le châtement est la justice, disent les sages ».

cetto che del male si facevano gli Indiani, come di una forza cioè che sovrana predominava nell'attività dell'uomo, principio emanante da uno stato sociale in preda alla violenza, corrotto da delitti ed altre brutture. « Ogni uomo che non compia gli atti prescritti, o si dia ad opere vietate, o si abbandoni ai piaceri dei sensi è tenuto a penitenza espiatoria ». Peccato e delitto in genere soggiacevano alla medesima sanzione. L'espiazione poteva essere compiuta spontaneamente dal colpevole: qualora questi non l'avesse fatto, veniva colpito da una pena corporale, che il re ordinava. Ed una prova evidente noi abbiamo che delitto e peccato avevano il medesimo carattere di offesa alla divinità nella credenza diffusa nel popolo indiano che eguale fosse l'efficacia della pena o castigo e della penitenza; poichè il colpevole che spontaneamente si era assoggettato a questa penitenza, o che aveva scontata la pena inflittagli dal re, diveniva senza macchia, ed il suo spirito, così purificato, poteva essere ammesso in cielo come quello di colui che in vita avesse compiute opere buone.

Ora, dati questi principii, si comprenderà facilmente come nel diritto indiano i reati più gravemente puniti fossero quelli contro lo Stato e la religione aventi un carattere pubblico e di pericolo sociale. Chè se nelle leggi di *Manu* non troviamo disposizione alcuna contro il regicidio ⁽¹⁾ lo si può spiegare pensando che il legislatore non poteva concepire che un suddito ardisse attentare alla vita del suo signore, capo della religione e della potestà civile. Si trovano però notizie di altri reati che, sebbene meno gravemente, intaccano l'autorità e le prerogative del re, come la divulgazione

¹⁾ Lombroso e Laschi *Il delitto politico e la rivoluzione* Torino 1890 pag. 393.

di falsi editti (¹), il furto del tesoro regio (²), il suscitare discordie fra i ministri (³) e più gravi di tutti il tradimento e lo spergiuro (⁴).

Riguardo alle pene per tali reati è notevole nel diritto indiano una grande disparità, poichè, mentre per alcuni troviamo sanzionata la pena di morte, per altri invece semplicemente la confisca.

4. — Egitto. Nell'Egitto, terra classica della scienza e delle iniziazioni religiose, la giustizia umana era concepita come una forma derivativa di quella eterna, assoluta: giustizia che poi s'immedesimava col concetto di verità. Da *Nou*, oceano celeste ed originario, avvolgente tutto l'universo, si era distaccato *Shu*, signore delle due giustizie, che aveva generato *Ra*, il Sole, dal quale era uscito *Ma*, verità e giustizia (⁵), che sulla terra e nel regno dei morti eseguiva i dettati di *Amnon*, giustizia assoluta. Del quale culto assai esteso noi troviamo prove in invocazioni ed inni scolpiti sui monumenti. — Dato tale principio divino della giustizia, era naturale che il concetto cui si ispirava tutto il diritto penale (⁶) e in ispecial modo quello

¹) *Lois de Manou* trad. cit. livre IX 232 « Le roi mette à mort ceux qui font de faux édits, ceux qui causent de dissensions parmi les ministres..... et ceux qui sont d'intelligence avec les ennemis ».

²) *Lois de Manou* etc. 275 « Que le roi fasse périr par divers supplices les gens qui dérobent son trésor ».

³) Vedi sopra nota 2.

⁴) Vedi sopra nota 2.

⁵) *Libro dei morti* cap. XVII 1-8.

⁶) Amellino *Diritto e procedura penale dell'antico Egitto* (Pel 50° anniversario d'insegnamento del Pessina vol. II) pag. 469 e segg. Notiamo però che, nonostante questo carattere teocratico della giustizia penale, si trovano nel diritto egizio ben chiari i concetti di dolo, di colpa e di caso, del tentativo e delitto mancato

attinente agli atti che in via più diretta colpivano lo Stato fosse eminentemente teocratico, laonde anche presso questo popolo il reato era un'offesa alla divinità, e la pena un mezzo di espiazione per placarne l'ira (1). Così, in particolare, l'oltraggio fatto al re si considerava come rivolto a tutto il popolo, in quanto nel re l'Egiziano sentiva concentrata l'intera potenza della vita sociale (2), poichè egli era ad un tempo legislatore, giudice, comandante supremo delle truppe e capo del culto nazionale (3): e si offendeva contemporaneamente pure la divinità, perchè la sacra persona del sovrano era composta di « atomi formati di materia degli Dei » (4). A quella stessa guisa che l'attentato alla sicurezza della consociazione, per timore dell'ira divina, si doveva punire quale sacrilegio, così l'oltraggio alla religione ed al culto veniva colpito come delitto contro la sicurezza dello Stato. Si mandava a morte chi avesse commesso un reato contro un Faraone, come quegli che si fosse cibato delle vivande consegnate od offerte agli Dei. Lo svelare i segreti del re al nemico, rendere pubblico il luogo di sepoltura del bue *Apis*, il darsi allo studio ed alla interpretazione dei libri sacri ed alle pratiche di magia (5), lo spergiuro ed il furto sacrilego, specialmente

e consumato, delle circostanze minoratrici ed aggravatrici e della complicità. Si ammettevano poi la prescrizione dell'azione penale e della condanna, nonchè l'amnistia, l'indulto e la grazia.

1) Amellino op. cit. pag. 465 e segg.

2) Pepere Storia cit. vol. I pag. 321.

3) Non era necessario che il re giudicasse egli personalmente, ma poteva delegare questa suprema prerogativa a delle speciali commissioni regie composte di *saggi* e di sacerdoti.

4) Summer Maine *Études sur l'ancien droit* Paris 1880-84 pag. 59.

5) Questa proibizione è assai chiaramente espressa in tutti i

perpetrato nelle cappelle funerarie reali⁽⁴⁾, erano fra i maggiori delitti che possiamo considerare politici religiosi, in quanto si consideravano, secondo ci dice anche Diodoro di Sicilia, la riunione dei due più gravi delitti che si potessero compiere, l'uno contro gli Dei, l'altro contro gli uomini⁽⁵⁾.

Nel grande papiro giudiziario di Torino troviamo numerose notizie intorno ad un processo per congiura di Corte, ordita durante il regno di Ramesse III⁽⁶⁾.

testi egiziani. I Faraoni non permettevano la lettura o lo studio dei libri che custodivano tutti i segreti misteriosi della scienza egiziana. Nel papiro Rollin troviamo notizia della condanna di un egiziano per delitto di magia all'epoca di Ramesse III. Un certo Haï fu accusato d'aver sottratto delle formole divinatorie al Khen, la parte del palazzo dove si conservavano gli oggetti sacri e i libri misteriosi. Haï era uno dei più eminenti funzionari, essendo *intendente dei drappi* appartenenti ai templi ed ai palazzi del re: pure lo troviamo quale semplice amministratore del bestiame d'un podere. E forse malcontento di tale sua condizione, sperando di poter così ottenere prestigio e ricchezze, si dedicò allo studio delle scienze occulte. Siccome le formole magiche non appartenevano che al re, il quale soltanto in determinate circostanze ne permetteva la visione ai sacerdoti, così Haï si rese colpevole d'aver disconosciuto il diritto sovrano, profanati i segreti della divinità, e quindi come sacrilego e traditore fu assoggettato alla pena capitale.

¹⁾ Vedi in appendice la relazione di un'inchiesta per furti in cappelle reali durante il regno di Ramesse IX.

²⁾ Amellino Op. cit. pag. 469.

³⁾ *Journal Asiatique* 6^a serie tomo VI pag. 227-261; tomo VIII pag. 331-379 a. 1865-67.

Dall'esame del papiro non si hanno elementi sufficienti per fissare l'anno del regno nel quale questo processo avvenne. Alcuni autori, però, lo vorrebbero porre intorno al 1288 a. C. Senza dubbio il manoscritto, che si conserva nel museo di Torino, in testa alla prima colonna portava segnati la data del

5. — GIUDEA. Accenni più precisi intorno ai delitti contro lo Stato possiamo trovare nei libri sacri dei

regno, il protocollo reale e la formula nella quale il re, com'era consuetudine, nominando la commissione pel giudizio, esortava i magistrati alla severità. Di tutto questo a noi non è pervenuto che la frase, « *Sovrano d'On o d'Eliopolis* » (*Hyq-áu*).

Esso ci dà notizia di un processo avvenuto circa tremila anni fa innanzi a un tribunale regolarmente costituito presso una corte di giustizia per decisione reale. Le sue sentenze di condanna sono motivate.

L'accusa mossa agli imputati era d'aver pronunciate « *parole delittuose, conosciute dal re* ». Che cosa siano propriamente queste parole non sappiamo di preciso; ma, da tutto il contesto e da confronti con passi del *Papyrus Les et Rollin*, si può arguire che tali parole costituivano di per se stesse un grave reato, un'offesa contro la persona e l'autorità del sovrano ed un oltraggio agli Dei; talchè il re, consegnando gli accusati ai giudici, li dichiarava colpevoli di « *grandi abominazioni* » ed « *imprecazioni della terra* ». Queste parole delittuose furono pronunciate nell'harem da Pai-baka-Kamen, maggiordomo di palazzo, colla complicità di parecchie persone addette all'harem stesso. Una donna chiamata Taï, d'accordo con il maggiordomo ed i complici, riporta le parole alle sue compagne e da queste sono ripetute alle loro madri e sorelle e diffuse anche per la città. Poichè tutte le persone che le avevano udite non fecero alcuna denuncia, furono esse pure condannate per complotto e cospirazione contro il re, alla pena dell'estremo supplizio. Fra gli accusati troviamo dei giovani imparentati colla famiglia reale ed un capitano degli arcieri.

E notevole che i magistrati, cui fu commesso di stendere le sentenze contro i colpevoli, e gli ufficiali aventi l'obbligo di eseguirle furono a loro volta accusati di eccessiva indulgenza e condannati a morte dal re stesso. Il che ci può dare un'idea della gravità che assunse questa cospirazione. Senza dubbio il papirio giudiziario di Torino è prezioso documento del più antico complotto d'harem e di corte avvenuto in Egitto durante la do-

Giudel. *Esodo* (1) e *Deuteronomio* contengono testi riferentisi a reati compiuti contro la pubblica autorità (2).

Il primo non contiene disposizioni invero speciali in proposito, ma soltanto ordina che non si parli male dei giudici, nè si maledica il principe del proprio popolo (3). Possiamo però arguire facilmente da altri passi del diritto di Mosè che il reo fosse certamente punito almeno colla pena della fustigazione. Nel *Deuteronomio* (4) troviamo comminato l'eterno supplizio a quel magistrato inferiore che si fosse rifiutato di seguire nelle sue sentenze i dettati del supremo Tribunale dei Sacerdoti. — Si comprende di leggeri come nei due testi sopra citati non si contemplino tutti i reati contro il sovrano e la sicurezza dello Stato, perchè altrimenti dovremmo pensare che altre forme di tali delitti e

minazione dei Faraoni. Non crediamo quindi inopportuno trascrivere in appendice una traduzione dei passi conservatici del papiro ed una tavola sinottica del medesimo.

1) *Moysis prophetae Quinque libri Londini 1731 Exodus XII 28* « Non maledices Dijs et non loqueris male contra principem populi tui ».

2) Thonissen *Études sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens* Bruxelles 1869 pag. 146.

3) Si deve osservare che la voce « *Elohim* » usata nell'*Esodo* XXII 28 e tradotta comunemente « *giudici* » significa anche i capi del popolo.

4) *Moysis prophetae* op. cit.

Deuteronomium XVII 12 « Et homo qui fecerit in superbia non obediendo sacerdoti adstanti administrandum in nomine Domini Dei tui, aut iudici qui fuerit in diebus illis, et morietur homo ille, et auferes malum ab Israel »,

È detto « *qui fuerit in diebus illis* » perchè il sacerdote che al tribunale supremo doveva sedere per risolvere le controversie proposte dai giudici minori, era scelto per turno.

forse più gravi, come il tradimento, la sedizione, l'attentato alla maestà del re, ecc., fossero soggetti ad una punizione soltanto correzionale, come quella della sferza, la cui applicazione era lasciata al criterio del giudice per tutti gli atti contrarii al diritto e dannosi ai consociati, ma non contemplati dalla legge penale. Come pure non si trovano disposizioni speciali sancite contro lo spergiuro, gravissima offesa a Dio, del quale attirava la vendetta sul popolo d'Israello. Forse Mosè credette che presso un popolo di così ardente e sincera fede la minaccia della collera divina fosse sufficiente a trattenerlo dal giurare il falso nel nome della divinità ⁽¹⁾.

Riguardo ai delitti contro lo Stato, il Thonissen ⁽²⁾ pensa che forse Mosè volle lasciare ai governi successivi più libertà di reprimere tali reati, stabilendone essi gli estremi e le pene in rapporto alle condizioni dei tempi. Ed a conferma di ciò fa notare che la storia ci tramanda memoria di pene capitali inflitte per questi crimini. Così vediamo che dopo la morte di Mosè gli anziani si riuniscono sulle sponde del Giordano e dicono a Giosuè: « Tutti coloro che si siano ribellati al tuo comando o non abbiano obbedito alle tue parole saranno messi a morte ». E pure Davide considera come uno dei più gravi delitti l'attentato alla persona del re ⁽³⁾.

¹⁾ Thonissen *Études* cit. pag. 141.

Moyseis prophetas op. cit. Exodus XX 7. « Non assumas nomen Domini Dei tui in vanum. Dominus enim non mundabit eum qui assunt nomen eius in vanum » Leviticus XIX 12 « Non jurabis nomini meo super iniustum... ».

Del resto la credenza che la divinità stessa s'incaricasse di punire lo spergiuro fu anche degli Egiziani, e dall'Egitto passò in Italia col culto d'Iside.

²⁾ Thonissen *Études* cit. pag. 147 e segg.

³⁾ Thonissen loc. cit.

Al che si può aggiungere un testo, dal quale rileviamo che il trattare coi nemici era un gravissimo reato e punito severamente, perchè, secondo quanto afferma Geremia, egli fu imprigionato appunto per sospetto di connivenza coi nemici (1). — Ciò prova pure come non soltanto si punisse il reato compiuto, ma talvolta anche il solo sospetto che esso si volesse compiere bastava per concretare un'accusa che poteva sottoporre un cittadino, forse innocente, a procedimento. — Alla medesima pena, poi, che colpiva il delitto consumato, soggiaceva anche il colpevole di tentativo; così sappiamo di un certo Ircano condannato a morte da Erode per aver ordita contro di lui una congiura, che fu sventata prima della sua completa organizzazione (2). Lo stesso sovrano condannò all'estremo supplizio un grande funzionario del regno, colpevole di avere rivelato segreti di Stato (3).

Non dobbiamo credere però, che tanta severità nel punire questi delitti durasse a lungo, poichè, forse per l'indifferenza che a poco a poco, rilassandosi i costumi del popolo giudaico, veniva estendendosi nelle

1) *Jeremiae prophetae Treni XXXVI e XXXVII.*

2) *Josephi Flavii Antiquitatum iudaicarum XV VI 2* « Postquam autem has literas (nella quale era la prova del patto di congiura fra Ircano e Malco re dell'Arabia) acceperat Herodes, Hyrcanum e vestigio accersit, et de factis inter eum et Malchum pactionibus interrogabat. Quod quum ille negasset, literas in concilio ostendit, et Hyrcanum interfici iussit ». Ricorderemo ancora l'accusa di congiura mossa da Salome e Feroras, fratelli di Erode, contro Alessandro ed Aristobulo, figli suoi, e la morte da essi subita (*Josephi cit. XVI XI 7*). « Alexander vero et Aristobulus, ducti Sebasten, jussu patris ibi strangulantur: et corpora noctes portantur Alexandrium, ubi siti erant maternus avunculus et plurimi ex majoris eorum ».

3) *Josephi cit. XV II.*

cose di religione; forse per la debolezza della potestà civile durante il periodo della decadenza, il reato di religione, così severamente punito da Mosè, venne perdendo della sua gravità; talchè, ad es., l'idolatria, una delle offese più gravi alla maestà di Dio e dello Stato, in alcuni casi rimase persino impunita. Ed una tribù quasi completa potè prostrarsi ad adorare falsi Dei, senza che alcun tribunale intervenisse a giudicare (1).

Abbiamo così brevemente esaminato il concetto che del delitto politico si formavano i popoli antichi, rilevando il carattere eminentemente religioso che informa tutto il diritto penale primitivo, e come appunto sul principio di una espiazione atta a placare la divinità offesa si fondasse la pena inflitta al colpevole di reati contro il pubblico potere.

6. — Passiamo ora ad un rapido studio della Grecia, terra classica delle celebri repubbliche continuamente agitate da aspre e sanguinose lotte di partiti; terra che in meno di quattro secoli di vita operosa ed intelligente seppe vincere nella morale, nella scienza e nel diritto tutti i popoli d'Oriente, sebbene più a lungo vissuti, e gettare il brillante raggio della sua civiltà a tutto il mondo occidentale.

7. — GRECIA. I primi abitatori dell'Ellade ebbero una religione più semplice che i popoli dell'India e dell'Egitto. Gli Dei prendevano parte attiva alla vita degli uomini, con questi gareggiando d'eroismo e di genio; insieme ad essi gettarono le basi delle città, fondarono dinastie, organizzarono le prime forme di governo, intervenendo alle discussioni delle assemblee. Talchè nel pensiero dei Greci si svolse il principio che il Dio, il quale aveva preso parte alla fondazione della Πάρις, continuasse a proteggerla e ad amministrarla

1) Du Boys *Histoire du droit criminel* cit. pag. 55.

per mezzo dei magistrati, interpreti ed esecutori dei voleri divini. — E studiando la tradizione religiosa greca, troviamo spiccatissimo il parallelismo fra la vita degli uomini e quella degli abitatori dell'Olimpo, dove pure regnavano gli odii e le passioni, le gelosie e gl'intrighi. — Così, come Giove convocava l'assemblea degli Dei, Agamennone convocava l'assemblea degli uomini (¹).

Il governo quindi della primitiva società greca, era esattamente plasmato su quello eterno e divino dell'Olimpo retto da Giove, « *sommo reggitore degli uomini e degli Dei* »; e però da lui discendeva il re, al quale era commesso « *il corso delle leggi e dello scettro* » (²); e soltanto da una mente ispirata dal sapere di Giove concepivano i Greci potersi e doversi reggere lo Stato degli uomini.

Ed allora tutte le principali funzioni della città assumono un carattere eminentemente religioso, perchè, ad es., sono gli Dei che ispirano i giudici, e solo invocando quelli si possono pronunciare le sentenze.

D'altra parte, poi, il supremo reggitore dell'Olimpo sorveglia il giudice, punendolo se iniquo ed ingiusto,

¹) Aristotele (*Politica* I 1,7) disse che, come gli Dei avevano data la loro fisionomia agli uomini, così questi diedero le loro abitudini agli Dei.

²) Numerosissime sono le fonti che ci parlano della origine divina del re, nel quale erano riuniti tutti i poteri, coi quali in nome dell'Olimpo, reggeva lo stato dei mortali.

Qui antem circum Atridem erant Jovis alumni reges
(Homeri *Odys.* II 445).

. Quoniam multorum
populorum es rex, et tibi Jupiter in manus dedit
sceptrumque et cura.....

(Homeri cit. IX 98 e segg.)

e lo colpisce persino nelle persone dei suoi discendenti, o talvolta, allargando la cerchia della sua vendetta, abbandona alla sventura anche tutto il popolo (4). Sono gli Dei che ispirano la mente del cittadino quando col voto deve deliberare intorno ai più gravi problemi della patria; che ne guidano il braccio, se armato scende a combattere il popolo « *barbaro* » (2) minacciante la libertà della sua terra.

Data questa partecipazione dell'Olimpo alla vita dei mortali, era evidente che i Greci nelle loro leggi non tendessero soltanto a difendere dagli attacchi delittuosi se stessi ed i loro averi, ma conglobassero in una sola sanzione anche le offese contro la divinità; talchè, mentre il tradimento della patria venne a costituire un vero sacrilegio, l'oltraggio agli Dei nazionali fu reputato gravissimo delitto di lesa nazione (3).

Dalle credenze religiose era prescritto che al focolare domestico presiedesse sempre un sacerdote, era rappresentato dal padre, capo della famiglia, e che un sacerdote pure fosse preposto al focolare pubblico, all'altare dello Stato. Era alcune volte designato col nome di re, altre volte coi nomi di prytano o d'arconte, denominazioni tutte le quali indicano un uomo pubblico, ed in ispecie qualificano il capo del culto, incaricato dei sacrifici e delle preghiere agli Dei (4)

1) *Ut sub nimbo procelloso tota nigra gravatur terra
Die autumnali, quum rigidissimum fundit imbrem
Jupiter, quando hominibus iratus saevit,
Quivi in foro perverso exercent iudicio,
Et justitiam expellunt, deorum ultionem non curantes.*
(Homeri *Iliades* XVI 384 e segg.)

2) *Barbaro* nel significato greco di straniero.

3) Thonissen *Le droit pénal de la République Athénienne* Bruxelles 1875 pag. 178.

4) Fustel de Coulanges *La cité antique* Paris 1870 pag. 205-207.

e di amministrare la giustizia. La giustizia umana, nel concetto dei Greci, traeva la sua giustificazione, la ragione d'essere dalla giustizia soprannaturale e divina (¹). Secondo Demostene, chi violi l'ordine giuridico attentata all'opera degli Dei (²) e per Eschine chi sprezza la legge oltraggia la parola del cielo (³). E come nella famiglia il padre, che presiedeva al culto domestico, era pure giudice e capo, nella città egualmente il primo sacerdote era in pari tempo capo politico e giudice supremo.

Questo reciproco confondersi dei due poteri nel medesimo cittadino non si ebbe soltanto nel regime mo-

¹) La giustizia fu da prima data da Giove agli Dei dell'Olimpo.

Illa autem virgo est Iustitia ex Iove procreata

Augustaque, venerandaque Diis qui Olympum habent.

(Hesiodi *Opera et dies* V 255-56).

Indi la diede come legge ai mortali perchè cessassero dalle violenze, mentre ai bruti, cui negò la giustizia, permise che si divorassero.

O Persa, tu vero haec in animo repone tuo,

Et quidem iustitiae obtempera, violentiae autem oblivisce

Omnino. Hanc eum hominibus legem imposuit Saturnius;

Piscibus quidem et ovibus volucibus,

Ut devoret se mutuo, quoniam non iustitia est inter eos.

Hominibus autem dedit iustitiam, quae multo optima est.

(Hesiodi cit. V 257 e segg.)

La Giustizia assisa a lato del trono paterno, intenta a denunciare i delitti ed a reclamarne il castigo:

« apud Jovem patrem considens Saturnium

refert hominum injustam mentem, ut cuat

populus peccata regum, qui perniciosa meditates

alio inflectum iura prove dicentes ».

(Hesiodi cit. V 257 e segg.)

²) Demosthenis c. *Aristogitonem* I 11.

³) Aeschinis c. *Timarchum* 129.

narchico, ma lo troviamo pure durante il governo repubblicano, onde il magistrato che nel nuovo regime fu sostituito al re divenne, come questi, sacerdote e capo politico ad un tempo (1).

Concludendo, coerentemente a questa confusione della potestà civile colla sacerdotale, noi troviamo spesso nella storia giuridica di Grecia, e di Atene in ispecial modo, ricordate accuse di empietà; essendo empio e sacrilego, come già dicemmo, sia colui che aveva oltraggiata la divinità, come chi avesse tradita la patria (2).

8. — Passiamo ora ad esaminare brevemente alcuni di questi delitti aventi carattere politico religioso.

Un primo gruppo potrebbe essere costituito da tutti quegli atti compiuti allo scopo di negare o mutare le credenze religiose (3): così sappiamo che Socrate, Protagora, Stilipone da Megare furono appunto colpiti per l'accusa d'aver cercato d'introdurre nuovi Dei (4), di

1) Fustel de Coulanges *La città antique* cit. pag. 209-213. Intorno ai rapporti fra il sacrilegio e il delitto di lesa nazione, Haubold *De legibus Maiestatis populi romani latie ante legem Juliam* in *Opuscula academica* Lipsiae pag. 72-73. « Ceterum eadem de similitudine, quae intercedit inter sacrilegium et crimen maiestatis, opinio etiam apud Athenienses obtinuit, quippe qui sacrilegos et proditores eadem lege eodemque modo puniri voluerunt ».

Ricorderò pure una distinzione che il De Manregnault fa in proposito di tali rapporti: « Fuit enim haec Graecis religio, ut utriusque, sacrilegi et proditores, hostes haberentur: illi quidem universi generis humani, hi autem imperii, subquo degerent ».

2) Nella Grecia i delitti di lesa maestà, specie durante il governo monarchico, si degnavano colla parola *ἀσεβεία*, che propriamente corrisponde all'*impietas* dei Romani.

3) Thonissen *Le droit pénal* cit. pag. 180.

4) Platonis *Eutyphro* II V - *Apologia* XXIV.

averne posta in dubbio l'esistenza ⁽¹⁾, o pronunciati scherzi poco rispettosi all'indirizzo dei misteri Eleusini ⁽²⁾, o di aver data ad Alessandro la dignità di un terzo Dio.

In progresso di tempo non fu neppure necessario negare o porre in dubbio l'esistenza o gli attributi della divinità, poichè bastava che, parlando di questa, si fosse pronunciata anche una parola sola non in armonia alle leggi religiose dello Stato.

Nè soltanto le leggi punivano il diffondere dottrine contrarie ai principii della religione greca, ma puranco le lesioni, le profanazioni ed in genere qualsiasi atto sacrilego compiuto contro cose consacrate al culto ⁽³⁾. La morte era la pena comminata a chi nel recinto d'un santuario avesse commesso furti, i quali furti sacrileghi erano dalla legge assimilati al tradimento della patria ⁽⁴⁾. Alla morte era unita la confisca dei beni del colpevole d'aver mutilate le statue degli Dei o profanati i misteri Eleusini. — Un oltraggio ai sentimenti popolari si considerava la profanazione delle feste religiose; ed un'accusa di lesa maestà dello Stato poteva essere legittimata anche dalla sola proposta di modificare le leggi riferentisi ai sacrifici ⁽⁵⁾. Porremo finalmente in questo primo gruppo anche lo spergiuro, punito assai severamente, ma con pena per lo più religiosa ⁽⁶⁾.

¹⁾ Diogenis Laertii IX 9.

²⁾ Diogenis Laertii II 8.

³⁾ Thonissen *Le droit pénal* cit. pag. 182.

⁴⁾ Xenophontis *Historiae Graecae* I-7. — Andocidis *De Mysteriis* 34.

⁵⁾ Thonissen cit. pag. 184, 188.

⁶⁾ Sino da tempo antichissimo era punito lo spergiuro, e nella

9. - Una seconda specie di delitti politici e religiosi ad un tempo sarebbero quegli atti compiuti direttamente contro lo Stato e che in via indiretta colpivano pure la divinità.

Gravissimo fra questi il tradimento, punito per lo più di morte, colla confisca dei beni del colpevole, il cui cadavere era gettato fuori dei confini dell'Attica e senza sepoltura (¹). La stessa consuetudine circa il cadavere dei traditori era seguita presso gli Spartani, come ne fa fede l'esempio di Pausania (²).

tradizione greca si credeva che il colpevole fosse perseguitato da « Horco », figlio di « Eris ».

In quinto enim aiunt Furias servire

Horco eo die nato, quem Eris peperit pestem periuris.

(Hesiodi *Opera et dies* V 803-04).

Jusjurandumque, quod sane plurimum terrestres homines

Laedit, quando quispiam volens perjurum juraverit.

(Hesiodi *Theogonia* V. 231-32).

¹) Thonissen *Le droit pénal* cit. pag. 161. — Lyourgi c. *Leocratem* 118.

Molte volte la casa del colpevole era rasa al suolo e sulle macerie posta la scritta: « Qui era la dimora di un traditore ».

²) A proposito del caso di Pausania, nota Haubold op. cit. pag. 75: « Nec obstat locus Diodori Siculi Lib. XI pag. 35, qui corpus Pausaniae cognatis concessum fuisse refert ut terra obrueretur; partim, quia poena lege statuta in gratiam amicorum facile mitigari potuit, salva ipsa legis sanctione, partim etiam, quia nihilominus ex opinione illius aetatis cum ista corporum humatione magna coniuncta fuit ignominia, quippe quae non terra condi, sed igne absumi tunc temporis consueverunt ».

Valerii Maximi *De dictis factisque memorabilibus*. Ed. Didot. 1322 23 V 3 « Phocion post obitum nullam Atticae regionis, quae ossibus eius iniiceretur glebulam invenit, iussus extra fines proici, intra quos optimus civis vixerat ».

Il costume di gettare oltre i confini della patria il cadavere

Licurgo aveva scritto che il traditore della patria non doveva vivo trovare asilo, nè morto sepoltura, sul suolo ch'egli aveva tentato consegnare agli oltraggi dei nemici ⁽¹⁾. Il di lui nome era inciso, a perenne infamia, sopra una colonna fatta col bronzo della statua d'Ipparco ⁽²⁾. Ed era così grave il tradimento e rigorosa la sua punizione, che, se esso veniva scoperto dopo la morte del colpevole, se ne esumava il corpo per gettarlo oltre i confini dello Stato ⁽³⁾.

Si pensava poi che, mentre nei casi di reati comuni

del traditore e del tiranno e di lasciarlo insepolto è assai antico in Grecia, come ci attesta la testimonianza di Omero (*Odys.* III, v. 256 e segg.), e la medesima pena sancita per chi si fosse rifiutato di difendere la patria noi vediamo minacciata ad Ettore (*Iliad.* XV v. 348 e segg.) e ad Agamennone (*Iliad.* II v. 391 e segg.).

Thucydidis *Historias* I 138 6 « non enim licebat sepelire ut qui esset proditionis reus ». — Si voleva forse con questa proibizione di seppellire il cadavere del colpevole quasi prolungargli la pena oltre la tomba, poichè era credenza che l'anima degli insepolti vagasse errando miseramente « *in Inferos* »

Dormis, et mei oblitus es Achille?

Non quidem me viventem negligebas, sed mortuus negligis: Sepeli me quam citissime, portas Orcis ut intrem.

Procul me arcent animae, simulacra defunctorum

Nec me onnino se-adire trans flumen Sinunt:

Sed sic erro circum instructam - latis - portis Orci domum.

(Homeri *Iliad.* 24 v. 69 e segg.)

..... inops inhumataque turba

quae centum errat annos, volitatque littora circum

(Virgillii *Aeneidis* IV v. 325).

Tertullianus *De anima* 56. « Creditum est, insepultos non ante ad inferos redigi, quam iusta perceperint.

¹⁾ Lycurgi c. *Leocratem* 89.

²⁾ Lycurgi c. *Leocratem* 117-118.

³⁾ Plutarchi *Alcibiades* XXV.

si dovesse richiedere nel giudice una certa calma e serenità nella disamina, avendosi da giudicare un tradimento fosse invece opportuno decidere sotto l'impressione del pericolo, infliggendo la punizione prima che la pubblica indignazione si fosse calmata (4). Veniva glorificato chi avesse ucciso il colpevole (2), mentre con pena uguale a quella inflitta al traditore era colpito chi avesse cercato di farlo sfuggire alla punizione (3). Al traditore non erano concesse quelle garanzie accordate ai delinquenti ordinari: negato il diritto d'asilo, talchè poteva essere arrestato anche nel santuario ove erasi rifugiato (4).

10. — Alcuni giustamente sostengono che al tradimento si parificasse il fatto di un cittadino che aveva abbandonata l'Attica minacciata da invasione. Che se altri autori oppongono non trovarsi questo caso contemplato in alcuna legge speciale, controsserva con ragione il Thonissen (5) che in Atene, dove ogni forza ed attività del cittadino era interamente assorbita dalla città, non si era neppur potuto pensare che un Ateniese avrebbe abbandonata la patria sua nel peri-

1) Dinarchi c. *Philolem* 8.

2) Lycurgi c. *Leocratem* 125 — Plutarchi *Alcibiades* XXV.

3) Lycurgi c. *Leocratem* 114.

4) Lycurgi c. *Leocratem* 128. « Pausaniam enim regem suum prodentem Persae Graeciam capientes, ad templum Minervae ubi confugisset, januam obstruentes et culmen destruentes circumque circa obsidentes non prius abierunt quam fame enecassent, omnibusque supplicium hoc perspicuum fecissent documentum, unde pateret neque deorum auxilia proditoribus quidquam prodesset » — Du Boys op. cit. pag. 177. È degno di nota che l'accusato per tradimento ed in genere di delitti contro lo Stato non poteva ottenere la libertà prestando cauzione.

5) Thonissen *Le droit pénal* cit. pag. 164.

colo; onde soltanto decreti speciali per ogni singolo caso che si fosse verificato imponevano ai giudici di punire i colpevoli come traditori⁽¹⁾. E l'Areopago stesso, nelle epoche di maggiore calamità per Atene, entrava direttamente in campo e puniva i fuggiaschi⁽²⁾. « L'Assemblea dell'Areopago — scrive Licurgo — fece uccidere, dopo averli arrestati, coloro che erano fuggiti dalla patria innanzi al pericolo ed allora l'avevano abbandonata ». Ricorderemo da ultimo che Demostene ci dà notizia di un decreto, col quale era minacciata la pena del traditore a quell'Ateniese che si fosse rifugiato fuori della città durante la notte, mentre le truppe di Filippo occupavano il territorio di Focea⁽³⁾.

Nelle leggi di Sparta, poi, troviamo considerato come tradimento il gettare le armi e fuggire innanzi al nemico⁽⁴⁾.

¹⁾ Lycurgi c. *Leocratem* 53, 120 e segg. — Eschine ci ricorda appunto di un Ateniese che, per aver tentato di rifugiarsi a Samos all'avvicinarsi degli Spartani, fu condannato a morte (in *Ctesiphontem* 252).

²⁾ Lycurgi c. *Leocratem* 52.

³⁾ Demosthenis *De Corona* 38. — **DECRETUM.** Mnesiphilo archonte, concione a ducibus et Prytanibus convocata, de sententia Senatus, die XXI^a Maemacterionis, Callisthenes Eteonici fil. Phalereus dixit, ne quis Atheniensium ulla de causa in agro pernoctet, sed in urbe et Piraeo, nisi qui in praesidiis dispositi sunt. Eorum autem quem quisque ordinem suscepit, eum tueatur et nec diurno nec nocturno tempore absit. Quisquis autem huic decreto non parnerit, proditionis reus esto, nisi necessitate aliqua inevitabili se fuisse circumventum ostenderit. Eam autem necessitatem cognoscat dux hoplitarum et rei militari administrandae praefectus et scriba Senatus. Deferantur etiam quae sunt in agris omnia celerime, quae sunt intra stadia CXX, in urbem et Piraeum, quae ultra stadia CXX, Eleusinem et Phylem et Aphidiam et Rhamnuntem et Sunium.

⁴⁾ Hanbold op. cit. pag. 90. « Ceterum etiam Lacedaemo-

Lo Spártano fuggiasco dal campo di battaglia veniva privato di tutti i suoi privilegi e degli onori di cittadino; doveva abbandonare la propria moglie, lasciarsi percuotere da chiunque avesse incontrato e, vestito di un vile e sudicio abito, portare la barba rasa a metà.

Tornando ora in particolare al tradimento, dobbiamo ricordare che qualche autore ⁽¹⁾ cita testi, dai quali apparirebbe essere stato questo delitto punito soltanto coll'esilio o coll'ammenda. Così Demostene ⁽²⁾ in un passo parla di una condanna a tre talenti d'ammenda ed in un altro a dieci talenti, come pena ordinaria del tradimento; ancora Dinarco dice che l'Areopago stesso colpì di semplice esilio dalla città ⁽³⁾ un cittadino colpevole del suddetto reato. Come spiegarci tale discordanza di testimonianze?

Alcuni autori, sforzandosi di uscire da questa difficoltà, hanno voluto supporre che la repressione del tradimento fosse lasciata all'arbitrio del giudice; ma, oltre che ciò è poco probabile data la gravità del reato ed il pericolo grandissimo al quale per esso si veniva a trovare esposto lo Stato, abbiamo numerosi testi che spesso ricordano leggi in proposito ⁽⁴⁾. — « Non con-

niorum legibus fuga visa est tam turpis ac proditiōnis similis, ut qui vulnera in tergo accepisset, insepultus abiiceretur ».

¹⁾ Fra gli altri Haubold (op. cit. pag. 99) è di questa opinione: non numquam enim in froditionis iudicio poena non fuit capitalis, sed tantum pecuniaria, cuius exemplum habemus in historia Miltiadis, qui, quia mulectae aestimationem solvere non potuerat, in vinculis mortuus est.

²⁾ Demosthenis *Timocratem* 127.

³⁾ Dinarchi c. *Demosthenem* 63.

⁴⁾ Thucydidis *Historiae* I 138. — Xenophontis *Historiae Graecae* I 7 — Demosthenis *De Corona* 38. Essi esplicitamente parlano della legge sul tradimento e di un decreto che rinvia alle pene sancite contro il traditore.

« verrà piuttosto, si domanda il Thonissen ⁽¹⁾, pensare
 « che il legislatore ateniese, presentando le distin-
 « zioni che doveva fare più tardi fra l'alto tradimento
 « ed il tradimento ordinario, avesse diviso le infrazioni
 « in due categorie: le une punite con pene terribili,
 « che noi abbiamo enumerate, le altre represses a pia-
 « cimento del giudice? ». — Noi crediamo più proba-
 bile l'ipotesi del Platner ⁽²⁾, che cioè certi autori, non
 tenendo conto della precisione nelle espressioni giuri-
 diche, abbiano dato il carattere di tradimento ad al-
 cuni fatti che, pur compiuti in danno dello Stato, non
 rientravano però nella definizione legale di questo de-
 litto. — Ammesso quindi che la morte era la pena gene-
 ralmente inflitta al colpevole di tradimento, dobbiamo
 soggiungere che spesso le conseguenze di questo reato
 ricadevano anche sui figli, che erano banditi dall'At-
 tica ⁽³⁾, ed il più delle volte si dichiaravano infami
 tutti i discendenti e coloro che avessero adottati i
 figli d'un condannato. Talchè spesso, per togliere a
 questi infelici l'ereditario marchio infamante, venivano
 consegnati a famiglie straniere ⁽⁴⁾.

Anche il tentativo di tradimento era punito, come
 ci risulta dalle fonti nelle quali si parla di prepara-
 tivi, di complotti, di manovre per compiere il delitto,
 atti ritenuti di per sè incriminabili. Crediamo però
 che esageri il Pastoret ⁽⁵⁾ quando pensa di poter di-

¹⁾ Thonissen op. cit. pag. 167.

²⁾ Platner *Notionis juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi carmi-
 nibus explicatae* Marburgi 1819 pag. 87.

³⁾ Pseudo-Quintiliani *Declamationes* 366.

⁴⁾ Thonissen op. cit. pag. 168.

⁵⁾ Pastoret *Histoire de la législation* Paris 1817 pag. 484. —
 Con Pastoret è d'accordo Haubold, op. cit. pag. 78, il quale
 pure si basa su Massimo da Tiro, aggiungendo qualche altro

mostrare che anche il solo pensiero, l'intenzione di compiere un tradimento fosse punito: perchè l'autore per trarre le sue conclusioni si basa sopra un solo scrittore — Massimo da Tyro — (1) il quale poi non tratta l'argomento che di sfuggita. Gli altri scrittori, invece, più autorevolmente affermano che si poteva incorrere nella pena anche se il tradimento non fosse stato condotto a compimento; il che significa bastare il tentativo, ma che un atto esterno, materiale, di principio d'esecuzione era pur necessario. Dunque, tentativo e non sola *cogitatio*.

11. — Altro delitto politico era considerato il mancare alle promesse verso il popolo ed il concludere trattati che potessero riuscire di grave pregiudizio alla Repubblica. In Senofonte (2) troviamo notizia di un decreto, pel quale colui che aveva leso il diritto del popolo ateniese doveva difendersi carico di ferri dinanzi all'Assemblea, e qualora fosse condannato, lo si precipitava nel *baratron*, i suoi beni erano confiscati ed un decimo di essi consecrato a Minerva. Per essere accusato di questo delitto non era neppure necessario realmente violare delle promesse od arrecare un danno effettivo, essendo sufficiente « il semplice travisare la verità » (3).

argomento. « Nam conatum solum, quid, quod meram cogitationem suffecisse ad poenam huius sanctionis, patet non solum ex ipso verbo: *κατάληψις*, quod infectum etiam consilium denotat et ex loco Lyncurgi citato; sed etiam in primis et Maximo Tyrio, qui expresse prodictionem lege puniri ait, etiamsi effectus nondum sit sequutus ».

1) Maximi Tyrii *Dissertationes* XVIII 4 « Sicut... lex... punit... et proditorem, qui animum habuit, licet non perpetraverit ».

2) Xenophontis *Historiae Graecae* I 7 « ut signis populum atheniensem laeserit, in vinculis apud populum causam dicat; et si damnatus illatae injuriae fuerit, necatus in barathrum abijciatur, bonis publicatis, et eorum decuma Minervae consecrata ».

3) Un senatore avendo dato al popolo un consiglio non con-

Perniciosissime furono per Atene le conseguenze di una tale legislazione, poichè, ogni qualvolta un'impresa politica o guerresca non fosse riuscita secondo l'intento del popolo, tutti gli oratori che l'avevano propugnata, i generali che ne erano stati i condottieri venivano a trovarsi esposti ad un'accusa capitale. Era un mezzo efficacissimo per soddisfare agli odii ed alle ambizioni, che così numerose dilaniavano la città.

Anche a proposito di questo reato vi è divergenza di testimonianza nelle fonti circa le pene contro di esso sancite. Così, mentre alcuni accennano chiaramente alla pena capitale colla confisca dei beni, d'altra parte, poi, c'imbattiamo pure in condanne assai meno gravi, persino sole ammende di trenta talenti, come avvenne per Milziade, punito per aver recato danno al popolo con false allegazioni in una guerra contro Paro (¹). Non abbiamo però elementi bastevoli per poter risolvere la divergenza nell'un senso piuttosto che nell'altro, perchè entrambe le opinioni possono essere suffragate da molte ed autorevoli fonti.

12. — In Atene il cittadino, per non incorrere in infrazioni della legge penale tutelatrice dell'ordine pubblico, non doveva soltanto astenersi da qualsiasi atto che ledesse gli interessi dello Stato, perchè in certi casi l'astensione stessa poteva divenire un delitto; e ciò quando per la difesa delle istituzioni repubblicane la legge sanciva che durante le controversie politiche, o sedizioni interne, l'attitudine neutrale si doveva considerare come reato e punire con grave pena (²). Questa, secondo Plutarco, era la degrada-

forme alla realtà delle condizioni dello Stato, e che poteva essere ritenuto disonorante, fu condannato alla lapidazione.

¹) Herodoti *Historiarum* VI 132-136.

²) Thonissen *Le droit pénal* cit. pag. 171 e segg.

zione; secondo Aristotele, invece, l'esilio e la confisca dei beni ⁽¹⁾.

Aulo Gellio, ch  si fonda sopra un testo di Aristotele a noi non pervenuto, afferma aver Solone con ci  voluto forzare gli animi dei ben pensanti a schierarsi per uno dei due partiti in lotta, allo scopo di dare buoni consigli per ricondurli alla conciliazione ed alla concordia: « *Non ad augendam sed ad desinendam seditionem hanc legem fuisse* ⁽²⁾.

Fra gli autori moderni il Thonissen ha voluto dare una spiegazione, che noi crediamo da accogliersi, di questo istituto, dicendo che in un governo, il quale non possedeva forza materiale sufficiente per respingere con probabilit  di riuscita i tentativi di cospiratori ricchi e potenti, che non conosceva molti mezzi di preven-

¹⁾ In legibus Solonis illis antiquissimis, quae Athenis axibus ligneis incisae sunt, quasque latas ab eo Athenienses, ut semperiternae manerent, poenis et religionibus sanxerant, legem esse Aristoteles refert scriptam ad hanc sententiam: si ob discordiam dissensionemque seditio atque discessio populi in duas partes fieret, et ob causam irritatis animis utriusque arma caperentur, pugnareturque, tum qui in eo tempore in eoque casu civili discordiae non alterutri parti sese adiunxerit, sed solitarius separatusque a commune malo civitatis successerit, is domo, patria, fortunisque omnibus careto: exul ex torrisque esto, (Gellii *Noctes Atticae* II 12). Ego vero Solonis, popularis tui, ut puto, etiam moi, legem negligam, qui capite sauxit, si qui in seditione non alterius utrius partis fuisset (Ciceronis *Ad Atticum* X ep. 1).

²⁾ Gellii loc. cit. « Nam si boni omnes, qui in principio coercendae seditioni impares fuerint, populumque partitum et amantem non deterruerint, ad alterutram partem divisi, sese adiunxerint: tum eveniet, ut cum socii partis seorsim utriusque fuerint eoque partes ab iis, ut maioris auctoritatis viri, temperari ac regi coeperint, concordia per eos potissimum restitui conciliarique possit: dum et suos, apud quos sunt, regunt atque mitificant, et adversarios servatos magis cupiunt, quam perditos.

zione o di repressione di cui dispongono i governi odierni, l'autorità pubblica, dinanzi ad una sommossa armata, veniva a trovarsi di necessità nelle condizioni di un partito rivale, e doveva certamente comprendere come il successo o la sconfitta della insurrezione dipendesse dalla attitudine che avrebbero presa i cittadini. Quindi era necessario forzare gli indifferenti ad assumere una determinata posizione nella lotta ⁽¹⁾.

Plutarco afferma non doversi permettere che i cittadini rimanessero estranei ed indifferenti nelle pubbliche calamità, lieti d'aver posto in sicuro le loro persone e la loro proprietà ⁽²⁾.

Egli ⁽³⁾ fa però anche una critica alla legge di Solone, perchè pensa che i cittadini pacifici avrebbero dovuto piuttosto cercare la conciliazione dei due partiti, senza prendere parte attiva per alcuno. « In questo modo nessuno dei due vi riguarderà come indifferente, poichè voi non li offendete » ⁽⁴⁾.

13. — Dopo aver punito con rigore esemplare i delitti contro lo Stato compiuti sul territorio nazio-

¹⁾ Thonissen loc. cit ».

²⁾ Plutarchi *Solon* XX 1-2 « Reliquarum Solonis legum haec peculiare aliquid habet et communi opinioni contrarium, quae infamia eum notat, qui in seditione neutri se parti adjunxerit. Probabile tamen est voluisse eum innuere, non debere civem non affici communis republicae casibus, cum suas res in tuto collocaverit: neque eo sibi gratulari, quod non uno cum patria male habeat, sed statim his, quorum causa sit melior ac justior, accedere, unaque cum his periculum juvandae reipublicae gratia subire potuis, quam extra discrimen expectare, quo victoria sit inclinatura ».

) Plutarchi *Prasepta gerendae Reipublicae* XXXII.

⁴⁾ Difende invece questa disposizione di Solone, fra gli altri, il Wieland.

nale, il legislatore ateniese non si mostrò indulgente neppure riguardo agli abusi commessi dagli ambasciatori nell'adempimento delle loro funzioni diplomatiche (4).

Così erano puniti per lo più di morte quegli incaricati della Repubblica che avessero esorbitato nei loro poteri (2), od agito in conflitto colle istruzioni ricevute (3), o riportato falsamente ed in pregiudizio dei diritti di Atene (4). — Era delitto pure l'usurpazione da parte di un privato cittadino delle funzioni diplomatiche, od il ricevere messi o messaggi da uno Stato straniero senza il consenso del Senato o del popolo.

Secondo Platone, era compreso in questo genere di delitto contro la pubblica potestà anche il fatto di colui che, inviato quale ambasciatore, ritornando in patria non avesse dato esatto conto delle risposte del nemico o degli alleati (5).

È notevole un passo di Demostene (6), nel quale si dice che il suddetto delitto era punito di morte *dalla legge*: laddove altri autori dicono che la pena era rimessa alla discrezione del giudice. È probabile però,

1) Thonissen *Le droit pénal* cit. pagg. 175 76.

2) Aeschinis *De male gesta legatione* 106.

3) Demosthenis *De falsa legatione* 278.

4) Aeschinis *De male gesta legatione* 6.

5) Platonis *Leges* XII 941, A, « Si quis legatum vel preconem publice missum ementiens perperam legationem suscipit ad civitatem aliquam, vel missus non ex ipsa, ob quae missus est, denuntiat, vel rursus ab hostibus vel etiam amicis accepta non recte renuntiasset vel proclamasse compertus est, actiones in hos sunt ut qui in Mercurii et Jovis nuntiis et mandatis jus et fas violaverint, cum aestimatione eius, quod patiendum vel deponendum sit condemnato ».

6) Demosthenis *De falsa legatione* 126 131.

che la legge contemplasse soltanto qualche caso tipico e più grave di tale reato, lasciando la punizione degli altri al prudente arbitrio del magistrato. Una certa libertà era senza dubbio a questo lasciata, come lo prova il fatto ch'egli poteva sostituire alla pena di morte, anche se stabilita dalla legge, una pena pecuniaria, che doveva però sempre essere grave ⁽¹⁾.

Diffatti Trasibulo fu condannato a dieci talenti per non aver adempito una missione, della quale l'aveva incaricato il popolo ateniese ⁽²⁾.

14. — Per la tutela delle istituzioni democratiche al legislatore non bastava l'aver punito severamente il tradimento, l'attitudine neutrale, l'abuso delle funzioni degli ufficiali; ma volle che le leggi costituenti la base dell'ordinamento politico fossero poste al riparo da voti, che, anche lontanamente, avessero potuto intaccarne la forma o lo spirito. Il legislatore voleva così colpire qualsiasi proposta di decreti illegali, che in un istante di imprudente entusiasmo della folla potevano essere approvati, con grave danno talvolta della libertà cittadina. Coll'*accusa d'illegalità* si colpiva l'autore di un decreto contrario alle leggi, e tale accusa poteva essere sollevata da qualsiasi Ateniese innanzi agli *eliasi* ⁽³⁾. L'efficacia del proposto decreto rimaneva sospesa durante il processo e se questo ter-

¹⁾ Aeliani *Historiae variae* VI 5.

²⁾ Demosthenis *De Corona* 280.

³⁾ Una pena pecuniaria però era comminata a colui che avesse mossa un'accusa falsa per la repressione di questo reato, ed in genere di qualsiasi delitto contro lo Stato. D'altra parte poi, la legge non sauciva una pena severa come la corporale, per evitare che i cittadini, nel timore di non riuscire a provare la loro accusa, non rinunciassero sistematicamente alle denunce di tali delitti.

minava colla condanna dell'accusato, veniva definitivamente colpito di nullità. — Vasta ed elastica era la materia di questo delitto, poichè esso poteva comprendere la presentazione di un decreto che violasse il principio della non-retroattività delle leggi, disconoscere il valore della cosa giudicata, ecc.; si estendeva pure alla proposta di una legge senza la previa sottoposizione al consiglio del Senato, al richiamare banditi, riabilitare degradati, rimettere debiti pubblici, senza le formalità stabilite dalla legge per tali atti.

Fra tanto dilagare di gravi e diuturne lotte politiche in Atene, facilmente si prestava questo mezzo dell'accusa d' illegalità per respingere qualsiasi proposta contraria alle mire della fazione predominante e colpirla pecuniariamente l'autore.

La pena era in via generale l'ammenda, rarissima quella corporale. Numerosi furono gli Ateniesi accusati di questo delitto (1), fra gli altri Schitone e Smicrone, ricordati da Demostene, colpiti da un'ammenda di dieci talenti (2), e Stefano di quindici (3). Vi sono poi alcuni scrittori, ad es. Eschine, i quali, in alcuni loro passi, parlano persino di cinquanta e cento talenti come pena; ma dobbiamo osservare che è assai discussa la autenticità di tali frammenti.

Ricorderemo finalmente, per chiudere questa rassegna, altre due forme di delitti contro lo Stato: la prima costituita dal fatto di quel comandante che non

1) Thonissen *Le droit pénal* cit. pag. 202 e segg.

2) Demosthenis c. *Midiam* 182 « ... sed vos, Athenienses, Smicroni decem talentis et Scitoni totidem causam aestimastis, quod contraria legibus rogare videbatur..... ».

3) Demosthenis c. *Neaeram* 5-6 « Non Stephanus iste id decretum violatarum legum reum fecit..... sed quindecim talentis rem aestimavit ».

avesse riportato in patria i corpi dei soldati uccisi nel combattimento ⁽¹⁾: la seconda, della quale si rendevano colpevoli soltanto i *peregrini*, che consisteva nel dare la scalata alle mura della città ⁽²⁾.

15. — Scorrendo le storie politico-giuridiche di Atene, ci incontriamo in un istituto caratteristico: l'ostracismo, creato allo scopo di difendere la democrazia ⁽³⁾ e le libere istituzioni dall'ambiziosa tirannide e dalle discordie intestine, e pel quale si allontanavano dalla città tutti coloro che per troppa preponderanza e prestigio acquistati fra i concittadini davano a temere volessero mutare la costituzione e rendersi despoti ⁽⁴⁾. Gli scrittori antichi facevano risalire l'ostracismo ai tempi di Teseo, poichè era ambizione di Atene dare alle sue istituzioni origini leggendarie o divine, forse anche per la maggiore autorità che ne traevano le leggi ⁽⁵⁾. È opinione, però, degli autori moderni che l'ostracismo si debba ritenere istituito da Clistene ⁽⁶⁾, riformatore della costituzione di So-

¹⁾ *Institutiones oratorias* pag. 269. « Imperator militum corpora in proelio perentorum revehebat in patriam: orta tempestate cadavera abiecit. Adcusator, quod laeserit rempublicam ».

²⁾ Lex in peregrinum vetat in murum adscendere (Ciceronis *De oratore* 2 24).

³⁾ Il carattere politico-democratico si desume dal testo stesso della legge colla quale fu ordinato: « Gli uomini troppo potenti siano condannati all'esilio » (Du Bois Op. cit. pag. 173).

⁴⁾ Aristotelis *Politica* III. VIII. 2. « Itaque qui videbantur potentia excellere propter divitias aut amicorum multitudinem aut alias aliquas vires civiles, eos exilio testarum suffragio ex patria pellebant et ad definitum tempus e civitate summovebant ».

⁵⁾ Houssaye *L'ostracisme en Athènes* nella *Revue des deux Mondes* n. 1883 Tom. 53 Serie 3^a pagg. 189-190.

⁶⁾ Di questa opinione è pure Filocoro (in *Fragmenta historico-*

lone in senso più democratico, che tolse agli Eupatridi la maggior parte dei privilegi politici e diede alla plebe, che già aveva ricevuto il diritto di giudicare e di voto, la possibilità di accedere a parecchie magistrature (4).

L'ostracismo era dunque una misura preventiva politica, costituita da voto del popolo espresso con scrutinio segreto in comizi straordinari, pel quale si allontanava dallo Stato un cittadino per la durata di dieci anni (5). — Convocati i cittadini nell'*Agorà* (6), essi dovevano pronunciare il verdetto senza che questo fosse preceduto da alcuna discussione; perchè ogni cittadino, nel giorno del voto, doveva essersi già formata l'intima convinzione (4). Egli, entrando per la

rum Graecorum vol. 1° fr. 796) « ... Post hunc (Hyperbolum) institutum illud (ostracismus) abolitum est, quod lege sanciverat Clithenes... ».

1) Martin voce *ostrakismos* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio, fasc. 36 a. 1905 pag. 259. La legge fu applicata venti anni dopo la sua promulgazione nel 488, e durante tre anni colpì i partigiani ed i parenti di Pisistrato: Ipparco, figlio di Cormos, nel 487, accusato di tirannide; Megado, figlio di Ippocrate, nel 486; Zantippe nel 484, appartenente al partito moderato, che parteggiava per un accordo colla democrazia.

2) Per decreto del popolo poteva venire abbreviato tale periodo di tempo.

3) Le assemblee ordinarie, cui intervenivano poche migliaia di Ateniesi, si tenevano per lo più sul Pnyz. Ma esso non era più sufficiente allorchè si trattava di emettere un voto d'ostracismo, al quale prendeva parte la maggioranza della popolazione dell'Attica.

4) Tale almeno era l'opinione del legislatore. In realtà invece avveniva spesso che un cittadino si recasse nell'*Agorà* senza neppure aver mai conosciuto quegli contro il quale dava il voto. In proposito ricorderemo un episodio avvenuto durante l'ostra-

porta destinata alla sua tribù, dopo fattosi riconoscere dai lexarchi, riceveva un *ostrakon* ⁽¹⁾, sul quale scriveva un nome, e lo riconsegnava ai magistrati. Alla fine della giornata si contavano i cocci ed era colpito da esilio quegli sul cui nome si fosse raccolto un maggior numero di voti ⁽²⁾.

16. — Assai tristi furono le conseguenze di una tale

cismo di Aristide. Un cittadino, che non sapeva scrivere, si indirizzò ad Aristide stesso, come al primo venuto, pregandolo di scrivere sull'*ostrakon* il nome di Aristide. Questi, stupito, gli chiese che male quell'uomo gli avesse fatto per bandirlo. « Non mi ha fatto alcun male, rispose esso, io non lo conosco neppure; ma sono stanco di sentirlo da ogni parte chiamare il giusto ».

¹⁾ Jouguet, voce *Ostrakon* in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* cit. pag. 161-162. — *Ostrakon* è propriamente il nome di una conchiglia, ma per analogia così era chiamato ogni oggetto convesso, come frammenti di vasi, e specialmente di vasi di terra. Possediamo quattro *ostrakon* che servirono ad altrettanti voti d'ostracismo. L'uso dell'*ostrakon* non era ristretto soltanto al mondo classico, ma se ne trovano i frammenti anche nella Tunisia, e sappiamo che era molto conosciuto nella Valle del Nilo: dove dal regno di Tolomeo l'abitudine di scrivere sui cocci andò estendendosi, e fu in pieno vigore nell'amministrazione egiziana dal III secolo av. C. alla fine del III dell'era volgare.

²⁾ Lombroso e Laschi *Il delitto politico* cit. pag. 394. — Si richiedevano almeno sei mila voti per garantire che il verdetto fosse dettato non da vendetta privata, ma da necessità pubblica. — Philocori in *Fragmenta historicorum graecorum* vol. I fr. 79, 6. « Quod (*ostracismus*) si statutum esset forum cancellis circumsepiebatur, et decem relinquebantur aditus, per quos tributim ingredienti testularum suffragia ferebant, nomen scriptum avertentes. Prae erant huic negotio novem arcontes et Senatores: testulis computatis is quem pleraque suffragia et quidem non pauciora sex milibus designasset, debebat infra decimum diem urbe excedere ».

forma di prevenzione politica, poichè, come già Diodoro affermava, il timore dell'esilio faceva allontanare dai pubblici uffici molti uomini saggi e di nota capacità, lasciando cadere il governo nelle mani di persone inette, volgarmente ambiziose, e che ovunque erano causa di disordine. In un governo democratico, nel quale soltanto la parte più ristretta del potere era delegata al magistrato, mentre al popolo era possibile discutere e decidere in assemblee intorno ai più gravi ed importanti affari pubblici, assai frequente sorgevano dissapori fra gli uomini politici più influenti. Accadeva spesso che in quelle grandi riunioni popolari un gruppo di democratici reclamasse riforme e privilegi nuovi, al che gli aristocratici ed i fautori della oligarchia si opponevano: e così, quando alcuni stimavano che per la prosperità di Atene e della Grecia tutta fosse opportuno favorire un'alleanza con Sparta, altri di rimando sostenevano la necessità di deprimere Sparta e rinforzare il predominio di Atene. — Se allora un generale od un oratore politico, fosse egli democratico od aristocratico, fautore di pace o di guerra, scendeva nell'arringo, e colla potenza della sua arte oratoria o col prestigio dei servizi resi alla patria, raccogliendo intorno a sè tutti coloro che dividevano le sue opinioni politiche, diveniva capo di un partito (¹), si trovava necessariamente in opposizione col capo del partito opposto: di qui la necessità che l'uno cercasse di eliminare l'altro per mezzo dell'ostracismo.

17. — Il Martin (²) nota come nessuno degli autori contemporanei all'ostracismo ne abbia trattato particolarmente, e le notizie che noi abbiamo in proposito

¹) Hussaye Op. cit. pag. 887.

²) Martin cit. pag. 260.

si desumono da autori vissuti parecchi anni dopochè l'istituto scomparve. Le incertezze, quindi, sono assai numerose. — Mentre, ad es., Aristotele ci dice che era nella sesta prytania ove si poneva ai voti la questione se fosse il caso di applicare nell'anno in corso l'ostracismo ⁽¹⁾, Filocoro afferma che davanti, invece, all'ottava prytania il popolo emetteva un voto preliminare su tale opportunità ⁽²⁾. — Gli autori hanno cercato di conciliare queste discordi testimonianze, pensando alcuni che, se il popolo innanzi alla sesta prytania non dava che un parere, il voto definitivo fosse emesso innanzi alla ottava: altri che il voto preliminare doveva aver luogo alla sesta; ma, qualora i prytani non avessero portato tale voto a conoscenza dell'assemblea entro l'anno, in tal caso, non avendo più valore il primo voto preliminare, era necessario che la questione dell'opportunità fosse una seconda volta proposta, il che ora non poteva farsi che innanzi alla ottava ⁽³⁾.

Comunque, è opinione della maggioranza degli scrittori che il voto preliminare si avesse realmente innanzi alla sesta prytania; quello definitivo, poi, poteva aver luogo innanzi alla settima, in uno degli ultimi

¹⁾ Se il voto preliminare era negativo, la questione non veniva più riproposta che l'anno successivo, alla medesima epoca.

²⁾ Philocori loc. cit. « Philocorus exponet de ostracismo libro tertio, ita scribens: Ante octavam prytaniam populus suffragiis latis decernit, si ostracismus exercere velit ».

³⁾ È strano che Aristotele, parlando del modo di funzionare dell'ostracismo, si sia limitato al voto preliminare. V'ha chi spiega questo fatto pensando che le dichiarazioni più complete si trovassero in quella parte della *Politica* andata perduta. Dobbiamo però ricordare che ad opera dei grammatici ci sono conservati, più o meno integri, tutti i passi d'Aristotele riferentisi all'ostracismo, e nessuna notizia troviamo oltre quelle sopra accennate.

giorni di adunanza, ma non mai all'ottava. Fuor di dubbio si è che la data del voto definitivo dipendeva da quella del voto preliminare.

Un'altra divergenza incontriamo intorno al numero dei suffragi necessario perchè, dopo il voto preliminare, si potesse addivenire all'ostracismo. Filocoro scrive che per aversi un voto valido si richiedeva fossero raccolti seimila suffragi sul medesimo nome; mentre Plutarco sostiene che si richiedevano bensì almeno seimila voti, ma era punto necessario che questi fossero sul medesimo nome, perchè in tale assemblea preliminare non si trattava dell'esilio di un cittadino piuttosto che d'un altro, ma soltanto di sapere se il popolo, date le condizioni politiche di quell'anno, credesse o no opportuno, come si disse più sopra, addivenire all'ostracismo. Dobbiamo però osservare che la testimonianza comunemente accolta dagli autori è quella di Filocoro.

Accenneremo da ultimo ad una terza incertezza, che cioè secondo Ubbio Erminio il diritto di condannare al bando per mezzo dell'ostracismo sarebbe stato concesso soltanto ai cittadini di età superiore ai sessant'anni. Ciò invero è però poco attendibile poichè Plutarco nella vita di Nicias afferma chiaramente il contrario, quando, narrando dell'ostracismo pel quale Iperbolo fu bandito, dice esservi stata una vivace lotta nell'assemblea, fra i giovani ed i vecchi, desiderosi i primi di cacciare dalla città Nicias, i secondi di colpire invece Alcibiade; il che prova assai bene come anche la gioventù fosse ammessa a partecipare alla votazione per *ostrakon*.

18. — A tutta prima l'ostracismo potrebbe essere paragonato e da alcuni forse confuso col *bando*, pel quale pure il cittadino era allontanato dalla patria. Ma alcune differenze, abbastanza spiccate, fanno sì che i due istituti siano ben distinti l'uno dall'altro. L'ostracismo anzitutto non aveva alcun carattere di pena, ma sol-

tanto di prevenzione politica: non lasciava conseguenze dannose nè all'onore nè ai beni di colui che era colpito (1), o della famiglia sua, come accadeva comunemente invece pel bando ordinario (2). Un'altra differenza qualche autore vorrebbe esistesse fra il bando e l'ostracismo: che a coloro i quali erano cacciati per sola misura preventiva politica fosse assegnato il luogo del ritiro, il che non si verificava per gli altri esiliati (3). La comune dottrina però non accetta questa opinione, fondandosi specialmente sopra un passo di Tucidide (4), il quale ricorda che Temistocle, cacciato per ostracismo da Atene, andò ad Argo, e di là fece parecchie escursioni e viaggi pel Peloponneso.

19. — Gli scrittori antichi sono quasi unanimi nel disapprovare l'ostracismo, istituto contrario ad ogni principio di equità e di giustizia. — Aristotele però dichiarando pure che l'ostracismo non fu istituito per un interesse generale, ma per l'ambizione di una setta, e che non era di una giustizia assoluta, trova che lo si può difendere dal lato delle esigenze politiche.

Egli nel libro III della sua « *Politica* » scrive: « Se nello Stato un individuo, o più individui, troppo poco numerosi tuttavia per formare essi soli una intera

1) Lombroso e Laschi *Il delitto politico* cit. pag. 394. — Philcori loc. cit. «... poterat autem bonis suis frui... ».

2) La sentenza di bando era accompagnata da un'imprecazione: « Che il condannato fugga e non si accosti mai ai templi; che nessuno lo avvicini, nè gli parli; che nessuno lo ammetta alle preghiere ed ai sacrifici; che a lui si rifiuti l'acqua lustrale ».

3) Geinoz *Dissertation sur l'ostracisme* in *Académie des inscriptions* a. 1740 vol. XII pag. 147.

4) Thucydides *Historiae* I 135 3. « ... jam enim Themistocles patria per ostracismus pulsatus erat, et Argis quidem habitabat, sed tamen et per ceteras Peloponnesi partes crebro commeabat ».

città hanno una tale superiorità di meriti, che il valore di tutti gli altri cittadini non possa essere loro paragonato, e che l'influenza politica di questo individuo unico, o di questi individui, sia incomparabilmente più efficace; tali uomini non possono venire compresi nella città ».

È certo quindi che data l'esistenza di questi geni, pensa l'autore, in mezzo al popolo, non si possa ottenere quella uguaglianza necessaria in un buon ordinamento politico, onde l'opportunità dell'ostracismo, specialmente in uno Stato democratico, più di ogni altro geloso di tale uguaglianza; per esso potevano venire allontanati quei cittadini che sembravano elevarsi al disopra di tutti gli altri per censo, od intelligenza, o per copia di aderenti (1). « Così i principii dell'ostracismo applicati alle *superiorità ben riconosciute* non sono privi di ogni equità politica ».

20. — Atene che aveva stabilito il principio della uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, coll'istituzione dell'ostracismo era venuta a creare la ragione di Stato questa terribile arma che fece compiere tanti delitti senza nulla fondare di durevole (2).

L'ostracismo era sembrato tanto necessario quando la democrazia agli inizi del suo sviluppo, mentre la plebe non ancora esperta nella lotta delle libertà politiche, poteva facilmente lasciarsi sopraffare dalla potestà di un despota; ma quando questa democrazia

1) Aristotelis *Politica* III VIII 1-2.

2) Houssaye Op. cit. pag. 899. — Furono unanimi gli autori, anche dei tempi moderni, nel biasimare l'ostracismo, eccezion fatta del Montesquieu che se ne atteggiava a difensore, anzi quasi apologeta. Egli lo considera come una istituzione veramente commendevole, che, mentre copriva di gloria chi ne era colpito, salvaguardava il libero esplicarsi del governo popolare.

ebbe coscienza de' suoi diritti, e fu posta in grado di saperli esercitare, palesando la sua potenza con mezzo secolo di sovranità, l'ostracismo non ebbe più scopo di essere e a poco a poco fu abbandonato. Allora Atene dovette riconoscere l'assurda ingiustizia di tale misura preventiva politica, e comprese che anche senza l'uso di essa non avrebbe perduta la libertà ⁽¹⁾.

È noto come non Atene soltanto abbia conosciuto l'ostracismo, ma che questo fu usato pure in Argos, Mileto e Megara. — Un istituto ad esso paragonabile era in vigore a Siracusa, conosciuto col nome di *petalismo*, poichè sopra foglie d'oliva veniva scritto il nome di chi doveva essere esiliato, esilio che durava soltanto cinque anni.

21. — Il principio di un governo retto a forma democratica era così profondamente radicato nel pensiero dei Greci che si considerava come uno dei più gravi attentati alla potestà del popolo il fatto di quel cittadino privato o governante il quale avesse tentato di impadronirsi del potere e rendersi tiranno.

Quale il concetto che di tiranno si facevano i Greci? ⁽²⁾. La comune definizione era quella di un cit-

¹⁾ Thucydides *Historias* VIII 73. — Gli ultimi colpiti dall'ostracismo furono Damone ed Iperbolo: del primo non è conosciuto l'anno; il secondo, la cui cacciata oscilla fra 418-417 a. C., fu vittima della rivalità di Alcibiade e Nicia; i quali, quando furono nella necessità di usare l'un contro l'altro l'arma dell'ostracismo, si coalizzarono e fecero ricadere sul demagogo la collera del popolo.

²⁾ Il primo scrittore che usò la parola *tiranno* pare sia stato Archiloco, mentre non la troviamo nè in Omero, nè in Esiodo. Due sono le dottrine moderne intorno all'origine di detta parola: l'una afferma che negli antichi dialetti greci la lettera τ fosse spesso sostituita dalla α, cosicchè *τύραννος* deriverebbe dalla

ladino che avesse tolta la libertà allo Stato, e vi re-
gnasse contro il volere generale. « Qui in democratia,
dice Haubold parlando della Grecia, armata manu,
aut clandestinis artibus, sine populi consensu, domi-
nationem sibi solis adferunt aut in se transferri pa-
lirentur » (1).

Ma che cosa intendevano i Greci per Stato e libertà?

In Atene lo Stato era la massa del popolo che ca-
pitanata da ambiziosi demagoghi dopo avere atterrata
l'aristocrazia avrebbe ben potuto esclamare « L'Etat
c'est moi ». In essa predominavano soltanto gli uomini
che l'Egger chiama *tribolari*, e che Aristofane aveva
già caratterizzato dando a ciascun successore di Pe-
ricle un attributo speciale: così Eucrate venditore di
stoppa, Callia venditore di pecore, ecc. I cittadini di
senno e di onestà politica, raramente scendevano a
disputare nel foro, perchè difficilmente avrebbero po-
tuto trionfarvi. La libertà? Ecco come ce la descrive
Platone (2). « Dolce e divina si è la vita in questa

radice *κυριος*, che significa autorità, potenza. L'altra vuole in-
vece *τύραννος* dalla radice *τύρρις*, che indica torre, castello,
luogo fortificato. L'uso di questo vocabolo non fu sempre co-
stante; così Erodoto adopera alcune volte *τύραννος* per indicare
colui che in tempi posteriori sarebbe stato meglio denominato
βασιλεύς o *δυναστής*.

1) Haubold Op. cit. pag. 86. — Aristotelis *Politica* III V. 5
« Est igitur tyrannis quidem imperium unius herile, ut dictum
est, in societatem civilem ».

2) *Platonis Civitas* VIII 557-58. — [Socr.] « Nullam yero, in-
quam, necessitatem esse in hac civitate magistratibus fungendi,
etiamsi idoneus sis ad fungendum, neque rursus parendi, si nolis,
neque bellum gerendi aliis gerentibus, neque pacem agendi agen-
tibus, aliis, nisi placeat pax, nec rursus si qua te lex imperare
vetet aut sententias ferre, nihilo minus neque ab imperio neque
a sententiis fereudis, ubi animus tulerit, abstinendi, nonne divina

città dove non sei obbligato nè a comandare nè ad obbedire, purchè lo ricusi: dove puoi esimerti dall'andare alla guerra mentre gli altri militano, e dallo stare in pace mentre altri gode, purchè così ti piaccia. Dove finalmente puoi comandare e dare il tuo suffragio se così ti aggrada. Quanto è cara la vita in questa città, dove uomini condannati a morte od all'esilio possono non solo dimorarvi, ma passeggiare per le vie, tronfi come eroi, quasi che nessuno li veda o li curi ». In Sparta invece lo Stato era composto egualmente di tutti i cittadini, divisi però in quattro classi ascendenti: plebe, pari, senatori e re. Ogni cittadino di qualsiasi condizione sin dall'età di sei anni era mandato alla educazione pubblica, sotto la rigida sorveglianza degli anziani: educazione che, letterariamente mediocre, era però assai morale e politica, ed in ispecial modo militare: efficacissima a fornire alla patria giovani pronti all'ubbidienza, al rispetto delle autorità, alla abnegazione di se stessi sino al sacrificio. — A trent'anni tutti gli Spartani erano ammessi a votare, e coloro che avevano frequentato per ventiquattro anni, con profitto la scuola di educazione, potevano ottenere la nomina a *pari*, e a sessant'anni venir creati senatori. — Mentre l'eccessiva uguaglianza in Atene aveva abbassato tutti i cittadini al livello della plebe ineducata costituente la base dello Stato; a Sparta, al contrario, la disparità di condizioni sociali proveniva dalla differente educazione, merito ed abilità; in

haec et dulcis in praesentia vita est? — [Ad.] « Fortasse, inquit, in hac » — [Socr.] « Quid autem? lenitas ergo nonnullos damnatos nonne elegans? non nondum tali in civitate vidisti homines capitis vel exilio condemnatos nihilo minus remanere atque in medio versari, cum, quasi nemo curet aut videat, instar herois ille ob ambulat? » — [Ad.] « Multos quidem, inquit ».

essa la morale e la disciplina, profondamente radicate nella repubblica, mantenevano l'armonia fra le varie classi.

È naturale quindi che dati questi due differenti concetti intorno allo Stato, diverso pure doveva essere il modo di considerare il despotismo talchè ad es. Pisitrato tiranno in Atene, avrebbe potuto essere per la sua saggezza un pari od un senatore a Sparta.

22. — La Grecia ai tempi eroici, come abbiamo visto, non conosceva che una regalità di diritto divino, e come tale soltanto la rispettava, tanto che l'omicidio compiuto sopra una persona di dignità reale sembrava allora un sacrilegio, a meno che l'assassinio non fosse ordinato dalla divinità stessa. — Però sin da quei tempi, pur mantenendosi custodi fedeli di questa tradizione, sentivano nel loro animo innata una certa diffidenza contro il potere regio, tanto che, per prevenirne gli abusi, istituirono a poco a poco delle magistrature direi quasi di controllo; come ce ne dà esempio Sparta colla gelosa sorveglianza esercitata sul re dagli *efori* (1) e dal Senato. Giunsero persino ad istituire

* 1) Gli efori furono, secondo la dottrina comune degli autori, istituiti durante il regno di Teopompo (75 a. C.). Di questa opinione sono pure, fra gli antichi, Aristotele (*Politica* V IX 1) « et regnum, Lacedaemoniorum propterea, quod imperium et ab initio in duas partes divisum fuit, et postea Theopompus quum multis aliis in rebus tum in hoc moderatione usus est, ut ephorum magistrato regno opponeret »; Plutarco (*Cleomenis* 10 2 5); ma quest'ultimo discorda da Aristotele intorno alla data, facendola coincidere con la guerra Messenica. Secondo poi alcuni altri, ma in numero assai esiguo, la fondazione di questo istituto risalirebbe a Chilone, uno dei sette saggi della Grecia, cioè verso l'anno 557 o 555. Questi magistrati erano cinque (Aristotelis *Politica* II VII 3) « Ephori enim eandem Lacedaemone potestatem obtinent, atque in Creta ii qui dicuntur Cosmi: nisi

giurisdizioni speciali, allo scopo di giudicare il Sovrano colpevole di *adfectatae tyrannidis*, o di altro delitto

quod ephori numero sunt *quinque*, Cosmi decem »; ed ogni anno venivano rieletti. Essi entravano in carica all'iniziarsi dell'anno laconiano, che incominciava con la luna nuova dopo l'equinozio d'autunno. Alla loro elezione potevano prender parte tutti gli Spartani indistintamente, purchè godessero di tutti i diritti dei cittadini. Arist. *Pol.* II VI 14-15 « Ephori omnes de plebe creantur..... ex omnibus enim fuit ephori ». II VIII 5. « Nam quod mali inest ephorum imperio, hoc inest etiam in horum potestate: creantur enim homines e vulgo... ». II VI 16. « At hunc magistratum delectu habito deferri oportebat ex omnibus quidem, sed non eo quo nunc modo: valde enim puerilis est ». — Il modo puerile al quale accenna Aristotele, che non risparmia critiche e biasimi per questa istituzione, a parer suo un « attentato alla costituzione », era del resto usato anche per la nomina dei senatori (Plutarco v. *Lycurgus* XXVI). I candidati si presentavano alternativamente davanti al popolo, il quale emetteva un grido più o meno forte, a seconda che approvava o respingeva la candidatura. Alcuni magistrati, posti in una cassetta di legno, dalla quale potevano intendere le acclamazioni senza vedere, dichiaravano per chi, secondo l'ordine delle candidature, le acclamazioni erano state più forti. E le loro dichiarazioni determinavano la scelta del candidato. — Del resto anche Tuciddide critica questo modo di elezione, quando scrive che gli Spartani non per mezzo di voti, ma di grida, facevano le loro elezioni. Fra gli altri incarichi gli efori avevano quello di presiedere l'assemblea del popolo quando giudicava di delitti politici; e la sentenza doveva essere preceduta dalla formula: « *È sembrato agli efori ed all'assemblea* ». — Nel tribunale costituito per giudicare il sovrano essi da principio non avevano che l'incarico di magistrati istruttori ed accusatori; ma ben tosto si attribuirono anche quello di giudicare. Difatti abbiamo notizia di una condanna da essi pronunciata contro Agesilao e della morte fatta subire a Pausania. Non a torto, quindi, Isocrate scriveva che gli efori potevano mandare al supplizio chi meglio fosse loro talentato.

contro lo Stato. — Secondo infatti le disposizioni di Licurgo, un re accusato di violazione delle leggi, o d'aver tradito gli interessi dello Stato, doveva giudicarsi da un tribunale composto di ventotto senatori, di cinque efori e del re dell'altra dinastia; se condannato poteva appellare all'assemblea del popolo. E quando in progresso di tempo la regalità venne a corrompersi, mutandosi in vera tirannide, i Greci, non riconoscendo più in lei una origine ed autorità divina, si ribellarono a questo dispotismo contrario al loro innato sentimento di libertà, creando in quasi tutta la Grecia istituzioni più o meno di forma democratica, e sancirono che liberare la patria dalla tirannide, versare il sangue di un usurpatore del potere del popolo, erano come l'annientare i nemici della città, gli atti del più puro patriottismo ⁽¹⁾; chi l'avesse compiuto riceveva la corona di lauro riservata ai vincitori dei giuochi olimpici ⁽²⁾, e, secondo Quintiliano, gli si erigeva una statua nei *Gymnasii* ⁽³⁾.

¹⁾ Ciceronis *Pro Milone* 29 80 « Graeci homines deorum honores tribuunt iis viris, qui tyrannos necaverunt ».

²⁾ Thonissen Op. cit. pagg. 196-198. — Ciceronis *De inventione* II 49 « Lex est, qui tyrannum occiderit, Olympicarum proemium capito, et, quam volet, sibi rem a magistratu deposcito, et magistratus et concedito ».

³⁾ Quintiliani *Institutiones oratoriae* VII 7. — Nota però l'Egger (*Études d'histoire et de moral sur le meurtre politique chez les Grecs et chez les Romains* in *Memoria della R. Acc. delle Scienze di Torino* a. 1866 Serie II Tom. 23), che l'erezione di una statua, in origine, gli Ateniesi non la decretavano che agli Dei ed agli eroi; gli uccisori di Ipparco furono i primi ad essere così onorati, perchè parve che la loro gloria potesse autorizzare una eccezione a tale regola. Ci è conservato il nome dell'artista, Antenore, che fuse le statue d'Armodio e di Aristogitone.

23. — Due nomi personificavano nella storia dell'antichità l'assassinio politico, i nomi di Armodio e di Aristogitone, cantati nell'inno popolare dello « Scollion » ⁽¹⁾ attribuito al poeta Callistrato. Esso fu la prima nota di quell'entusiasmo popolare che circondò l'atto dei due eroi tirannicidi, ed il cui eco risuonerà in tutti i toni attraverso i secoli, nel teatro e nelle tribune, negli scritti degli storici, nei discorsi degli oratori e dei sofisti. Il ricordo di Armodio e di Aristogitone era il più efficace incitamento al sacrificio per la patria; talchè alla vigilia della battaglia di Maratona Milziade diceva all'Arconte Callimaco, comandante la piccola schiera Ateniese: « Oggi dipenderà da te asservire Atene o liberarla; assicurarti imperitura nella memoria degli uomini una gloria superiore a quella di Armodio e di Aristogitone » ⁽²⁾.

¹⁾ *Gladium gestabo myrti fronde obtectum,
Quemadmodum Aristogiton et Harmodius, tyrannum
Cum occiderunt, et aequas suas leges reddiderunt Atheniensibus.
Salve, Harmodie: nondum extinctus es;
In Fortunatorum insulis aiunt te vivere, ubi peruix Achilles,
Ubi fortis ac bonus Diomedes.
Gladium gestabo myrti fronde obtectum,
Quemadmodum Aristogiton et Harmodius
Cum in Panathenaeorum sacris
Tyrannum hominem Hippareum peremerunt.
Perpetuus ac immortalis futurus est vester honos.
Charissimi nobis estis, ô Harmodie et Aristogiton,
Quoniam tyranno vestra virtute e medio sublato
Aequis legibus Athenae sunt potiae.*

(Athenaei *Deipnosophistorum* XV pag. 695.

²⁾ Herodoti *Musae* VI 109 3 « In te nunc situm est, Callimache, utrum in servitute redigere velis Athenas, an, liberata patria, memoriam tui in omne aevum relinquere, qualem ne Harmodius quidem et Aristogiton reliquerunt..... ».

Secondo quanto scrive Plutarco ⁽¹⁾, Solone nella sua costituzione non avrebbe autorizzata una esecuzione così sommaria del tiranno, perchè ordinò che questi doveva essere punito soltanto dopo un procedimento regolare ⁽²⁾. Senza dubbio cessò l'efficacia di queste prescrizioni quando Demofante, pochi mesi prima della caduta dei *quattrocento* (410 a. C.) propose, e fu approvato, un decreto nel quale era contenuto la formula del giuramento che i cittadini di Atene dovevano fare, impegnandosi a non conceder tregua a chi si fosse reso usurpatore del potere per tiranneggiare; ad uccidere il tiranno, od almeno a provocarne l'uccisione; votare la confisca de' suoi beni, ed un premio al liberatore della patria da tanto nemico ⁽³⁾. Tale

¹⁾ Plutarchi *Solonis et Publicolae comparatio* II 4 « Odium tyrannorum in Publicola acrius fuit. Solon enim deprehensum in jus trahere iubet, hic etiam indicta causa necari concedit ».

²⁾ Thonissen *Le droit pénal* cit. pagg. 198-99.

³⁾ Ecco il testo del decreto: « Placuit Senatui populoque. Quum tribus aeantis prytaneatu frugentur, Cleogene scribam agente. Boetho epistatae honorem gerente factus est huius literis consignatae sententiae auctor Demophantus. Oreditur hoc psephisma commemorationis temporis quo latum fuit, scilicet eo Senatu rempublicam gubernante qui sorte ductus sedit eo anno quo Cleogenes scripturam primus fecit. Verba psephismatis autem ipsa sic se habent: statum libertatis popularis si quis Athenis everterit, aut oppressa rempublica honorem quempiam gesserit, is hostis Atheniensium habetor atque ineulto moritor, et facultates eius publicantur, et decima pars earum Minervae sacra esto: reum autem qui aut manu sua peremerit, aut qui peremptori caedis auctor fuerit, ambo sancti et pii habentor. Et Athenienses omnes tributim et curiatim super hostiis iuranto, ut, qui istaec fecerit, eum occidere velint. Jus iurando autem hoc esto: *Populi Atheniensis rempublicam si quis everterit, aut qui, illa oppressa iacente, honorem ullum gesserit aut si quis existat qui tyrannidem*

giuramento si prestava da tutti gli Ateniesi prima delle feste di Bacco. Il decreto poi fu scolpito sopra una colonna di bronzo alla porta del palazzo del Senato ⁽¹⁾, e cessò di avere efficacia soltanto dopo la cacciata dei trenta tiranni, quando il popolo stabilì che ogni decreto promulgatosi prima dell'arcontato d'Euclide non dovesse più applicarsi se non era stato espressamente rimesso in vigore.

Nè soltanto i cittadini erano tenuti a questa giurata promessa di non tollerare lo stabilirsi del dispotismo, ma anche i magistrati: così gli Eliasti prima di entrare in carica dovevano pronunciare un giuramento, col quale innanzi al popolo ed alla divinità promettevano, fra l'altro, di impedire il formarsi della tirannide ⁽²⁾.

moliatur, aut adiutorem se praestet tyrannidem affectanti eum et ego ipse occidam, si potero, et alius si quis occiderit, hunc pium erga Deos et demones habebō, ut qui hostem Atheniensium peremerit, fortunasque preempti cunctas sub hasta quum vendidero, tam partem dimidiam pecuniae inde redacta preemptori reddam nil defraudans: hoc ita faciendum esse, et verbis factisque ero auctor et tabella mea in cadum iniicienda confirmabo. Sui autem quis in ipsa caede aut in conatu caedis occubuerit, ornabo ipsumque, eiusque liberos, perinde atque Harmodium cum Aristogitonem eorumque posteros ornare solemus. Quaecumque sacramenta aut Athenis aut in castris aut usquam alibi locorum in fraudem populi Atheniensis dicta fuerint, ea rescindo atque irrita pronuntio » (Audocidis De Misteriis 96 e segg).

¹⁾ Lyourgi loc. cit « Haec, viri, scripserunt in columnam, hancque collocarunt in curia monumentum in singulos dies convenientibus atque consultantibus pro patria senatoribus, quo admonerentur quomodo sese erga tales gerere deberent ».

²⁾ Demosthenis c. *Timocratem* 149. « Pronuntiabo secundum leges et decreta populi Atheniensis et Senatus quingentorum. Tyrannidem aut paucorum dominatum mea sententia non comprobabo. Nec si quis populi Atheniensis libertatem oppresserit, aut contra hanc dixerit aut suffragia permiserit, concedam... ».

Bastava poi il semplice sospetto che alcuno volesse rendersi despota, per legittimare la sua uccisione, laonde Licurgo ricorda come un cittadino debba vivere in modo da non dare sospetto d'un tale delitto: « poichè, soggiunge, come dicevano i nostri antenati, è meglio veder perire un cittadino sotto il solo sospetto, che cadere tutto il popolo sotto una servitù troppo reale, attendendo le prove » (1).

24. — La passione democratica e l'odio contro i tiranni, che tanto profondamente radicati erano nella coscienza del popolo, e così appariscenti tracce lasciarono negli annali politici di Atene, non potevano non trovare un'eco anche nelle opere dei filosofi. Invano vi cercheremmo però esposta una completa teorica sul tirannicidio e sui tiranni, come invece si avrà più innanzi negli scrittori dell'Evo medio.

25. — Platone (2) non glorifica il tirannicidio, ma dice soltanto che la vita del tiranno deve essere spezzata non appena i suoi nemici possano cogliere l'occasione favorevole, poichè egli è fuori della legge. E però parlando di questo assassinio non usa quelle espressioni d'orrore che in lui desta l'omicidio comune. Ammette che talvolta anche un sentimento di rivalità, di vendetta, d'ambizione possa avere spinto al tirannicidio, ma il motivo predominante, e più nobile, egli

Alcuni autori credono che questo giuramento debba attribuirsi allo stesso Solone.

1) Lycurgi c. *Leocratam* 125. « Satius enim visum eis, ut suspicione tenerentur, moverentur potius, quam ut experti revera ad servitutem redigerentur; omnino enim putabant oportere ita vivere cives, ut ne suspicione quidem quisquam horum scelerum perveniret ».

2) Platonis *Civitas* I 344 a, b - X 619 b - I 338 d - VIII 544 c - VIII 562 a - IX 517 a - *Timaeus* 70 a, b - *Theaetotus* XXIV d - *Gorgias* XXVIII, XXIX - *Politicus* XVIII 30 e segg.

lo trova nell'amore alla libertà, alla giustizia, alla patria, sentimento tenuto in altissimo pregio dal popolo Ellenico. — Platone, ammesso questo stato d'animo, non dà ulteriori giustificazioni del tirannicidio. Egli considera la tirannide come la peggiore condizione di un popolo e per la quale mai si poteva giungere a quei fini di giustizia e perfezionamento, precipuo scopo di ogni governo; ma puranco egli la crede la conseguenza necessaria di una democrazia senza limiti. Alla libertà sfrenata fa seguito una schiavitù, poichè un uomo d'azione, energico ed ambizioso: o si circonda di facinorosi che volentieri si pongono al suo servizio, ed, abbattuto il regime esistente, s'impadronisce del potere. Conduce il popolo alla guerra, che spesso lo prostra in tale povero stato da non più sentire la dignità della vita umana, e quindi non si ribella. Schiaccia gli spiriti nobili ed eletti che non approvano la sua condotta, per accettare l'adulazione degli spiriti più turbolenti e malvagi. Il popolo contribuendo al tesoro dello Stato, mantiene il tiranno ed i suoi satelliti, che lo ricompensano con angherie e soprusi. Però Platone ha quasi una parola di pietà pel tiranno, che talvolta è divenuto tale per non subire le violenze ed il giogo di coloro che hanno cooperato a fargli acquistare il potere; poichè, dice, la vita sua privata essere orrenda, circondato da passioni e da vizi che spengono in lui ogni sentimento nobile. Insomma conclude che, se è triste la condizione del popolo vittima della tirannide, non meno infelice è quella di colui che la esercita.

26. — Aristotele invece non considera, come Platone, una forma di Stato tipica ed idealistica, ma piuttosto varie forme del medesimo, tutte aventi per iscopo il mantenimento e la salvezza dei cittadini; ed essenzialmente le riassume in queste tre: monarchia, aristocrazia e *politia*, che tutte sono buone e possono condurre al bene dello Stato. Quando però la monar-

chia, secondo Aristotele la forma migliore di governo, si corrompa e degeneri, si ha la tirannide (1) che riunisce in sè i vizi dei peggiori governi, poichè essa si compone degli elementi della oligarchia estrema e della demagogia. Anzi egli afferma persino che non è quasi da considerarsi una forma di governo (2). Talvolta però, egli scrive, anche la democrazia può condurre alla tirannide, quando i capi del popolo, dopo aver spogliato i ricchi per i poveri ed essersi cattivato il favore della moltitudine con l'apparenza d'averne difesi gli interessi, finiscono spesso per elevarsi poi al disopra del popolo; ed allora per conservare il potere si rendono tiranni, i quali per Aristotele sono re aventi violato ogni legge e costituzione, ed abdicato ad ogni dignità (3). E se anche talvolta sembrano favorire il bene dei cittadini (4), ciò fanno soltanto come un mezzo per meglio conservare il potere tirannico, che è sempre uno stato antigiuridico.

1) Aristotelis *Politica* III V 4 « Digressiones autem ab iis quae dictae sunt reipublicae administrandae formis, sunt tyrannis quidem a regno, oligarchia autem ab aristocratia, democratia vero a politia. Tyrannis enim monarchia est ad eum qui solus imperat utilitatem spectans ». — Aristotelis *Ethica Nicomachea* VIII X 3. « Ex regno autem in tyrannidem degenerat imperium. Nam monarchiae vitium tyrannis est; rex malus autem tyrannus efficitur ».

2) Aristotelis *Politica* V VIII I. « tyrannis vero ex oligarchia ultima et democratia componitur. Quapropter etiam iis qui sub imperio vivunt, perniciosissima est, utpote quae duobus malis concreta sit, et aberrationes et peccata utriusque habent... ».

3) Aristotelis *Politica* IV VI 1. « Ad extremum autem ut de tyrannide mentionem faciamus, ratio postulat propterea quod quamvis haec minime omnium sit reipublicae administrandae forma, a nobis tamen suscepta sit civitatis administrandae instituto ».

4) Aristotelis *Politica* V IX 11.

•

CAPITOLO SECONDO

Diritto romano

§ I. Lineamenti generali e *crimina perduellionis*.

Diritto penale e religione — Concetto di delitto politico —
Concetto di *majestas* — *Perduellio* e sue forme principali —
Proditio — *Affectatio regni* — *Coetuum nocturnorum* — De-
litti dei magistrati e sacerdoti — Altre forme di per-
duellio — Ultime leggi della repubblica sui delitti politici.

27. — DIRITTO PENALE E RELIGIONE. Le origini del diritto punitivo romano sono alquanto avvolte nell'oscurità e nell'incertezza; tuttavia è opinione fra gli studiosi che esse non siano state dissimili dalle origini del diritto penale di tutti i popoli ariani. Con probabilità si può anche affermare che le genti italiche, stabilendosi definitivamente sulla nostra penisola, possedevano, intorno alla repressione dei delitti, norme e principii identici od almeno simili a quelli già trovati presso i Greci nell'epoca comunemente definita leggendaria; principii che si riassumono in un assor-

bente predominio del carattere religioso nel reato e nella pena.

In Roma tutto era circondato dalla divinità e, come non si dava luogo o giorno che alla medesima non fosse consacrato ⁽¹⁾, così nessun atto che avesse attinenze col diritto si sapeva compiere senza l'intervento degli auspici e dei sacerdoti incaricati di consultare gli Dei; quindi leggi e sentenze non erano che una ispirazione, un ordine divino.

La patria era considerata un tempio, sacre erano le mura e le porte della città, e delitto gravissimo la violazione di esse ⁽²⁾. — Il primo esempio che di questo reato ci tramanda la tradizione sarebbe l'atto compiuto da Remo violando il confine tracciato da Romolo ⁽³⁾. — Nè soltanto si considerava sacro il suolo sopra il quale era fondata l'*urbs*, ma altresì un tratto di terreno circondante le mura della città, detto comunemente *pomaerium* ⁽⁴⁾.

¹⁾ Livii *Histor.* 5, 52 « Urbem auspicato inauguratoque conditam habemus: nullus locus in ea non religionum deorumque est plenus: sacrificiis solemnibus non dies magis statim quam loca, sunt in quibus fiant ». — Nocito *Atto tradimento in Digesto italiano* vol. II parte II pag. 962.

²⁾ § 10 *de rerum divis.* 2, 1 « Sanctae quoque res veluti muri et portae quodammodo divini juris sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus quia poena capitis constituta sit in eos qui aliquid in muros delinquerint; ideo et legum eos partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint sanctiones vocamus ».

³⁾ L. 11. D. *de divisione rerum* I 8 (Pomp. 2 *ex variis lectionibus*) « Si quis violaverit muros capite punitur, sicut si quis transcendet scalis admotis, vel alia qualibet ratione, nam cives romanos alia quam per portas agredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli fratrem Remus occisus traditus ob id quod murum transcendere voluerit ».

⁴⁾ Gellii *Noctes Atticae* XIII 14 « Pomoerium est locus intra

I sacerdoti, pure avendo attribuzioni eminentemente relative al culto ed alle discipline religiose, talvolta potevano anche influire o sulla formazione delle leggi o sull'applicazione delle medesime. — Così allorquando il re, presiedendo il consiglio dei padri, giudicava i delitti di Stato od i parricidi (!) ed infliggeva pene

agrum effatum, per totius urbis circuitum, pone muros regionibus certis determinatis, qui facit finem urbani auspicii ». — Livii *Histor.* I 48. — Varronis *De lingua latina* IV 32. — Taciti *Annales* XII 22-23.

¹⁾ Secondo il Du Boys, op. cit. pag. 219, la prima etimologia di *parricidium* sarebbe stata *paris coedes*, uccisione del simile; più tardi venne a modificarsi in *patris coedes*, ossia uccisione del padre. — Lécivain combatte l'etimologia di *patri cidium* e preferisce quella da *par* (de travers - faussement) e *coedere*, a indicare ogni uccisione commessa volontariamente e con dolo. — Questa è in parte accettata anche da Mommsen (*Le droit pénal Romain* trad. francese di Duquesne vol. II, Paris 1907, pag. 324), il quale pure ammette che la parola *parricidium* significhi l'omicidio compiuto con dolo, per perversità.

Festi *de verborum significatione*, v. *Parricidium*, Budapestiui 1889 « Parricida non utique is, qui parentem occidisset, sed qualemcumque hominem indemnatum ».

Legge di Numa: « Si quis hominem liberum dolo sciens morti duit parricidas esto ».

Il Landucci (*Storia del diritto romano*, 2^a ed. Verona-Padova 1878 pag. 1005) crede che durante l'organizzazione familiare e gentilizia l'omicidio in generale fosse indicato da *parricidium* od uccisione d'un pari. Ma, poichè tutti i membri di quei gruppi erano tra loro uniti da vincoli di parentela, così serviva pure a indicare l'uccisione di parenti. Quando alla *gens* venne sostituendosi la *civitas*, parricida fu considerato l'uccisore di qualunque cittadino, d'ogni uomo libero. Siccome poi, coll'ampliarsi della consociazione, il concetto di *parità* (*par*) andò rilassandosi pel venir meno dei vincoli del sangue, che formavano la base dei primitivi nuclei sociali, il nome di *parricidium* venne conservato all'uccisione d'un familiare e in ispecial modo d'un ascendente,

talvolta severissime, compieva atti che non richiedevano, normalmente, l'intervento del sacerdozio; ma, non appena si fosse dovuta applicare una sentenza, sarebbe stato necessario far precedere tale l'applicazione dalle terribili formole e dalla esecrazione; l'anatema, pel quale dalla città il colpevole veniva offerto alla divinità offesa: *Sacer esto Jovi Capitolino*. Erano formole liturgiche (*consecratio capitis*), colle quali la società sembrava voler togliere dal mondo profano il reo e consegnarlo agli Dei. Questi riti venivano compiuti dai sacerdoti, che pur non essendo, come nell'Etruria, veri giudici, diventavano però ausiliari indispensabili nelle esecuzioni delle sentenze. — Di queste formole di esecrazione rivelanti un sacro orrore pel reato, noi possediamo pochi testi: fra esse notevole quella di *caput obnubito* ⁽¹⁾ ricordataci da Tito Livio. La quale frase significava l'obbligo di coprire il capo al colpevole, quasi ad indicare l'assoluto distacco fra il condannato e la patria sua, ch'egli aveva contaminata col misfatto ⁽²⁾.

¹⁾ Invernizzi (*De publicis et crimin. jud.* III V) attribuirebbe il coprire del capo al reo quasi ad un sentimento di pietà, allo scopo cioè di impedire che il giustiziando vedesse lo strumento della pena: « Caput obnubito ne ruentem mirantemque securim reus conspiceret ».

Noi vediamo invece col Nocito (Op. cit. pag. 966), che tale cerimonia stesse piuttosto ad indicare l'orrore del delitto, che rendeva il condannato persino indegno, secondo scrive l'Hottomano (*Commentarium in Orations Cic. pro C. Rabirio*), di vedere la luce. « Condemnatis rerum capitalium in atrocissimum facinoribus, ut perduellione et parricidio caput obtegebatur, quo significabat illos luce indignos ».

²⁾ L'uso di coprire il capo del delinquente con un velo andò in dissuetudine dopo le leggi delle dodici Tavole.

Altra cerimonia che sta ad indicare il nesso strettissimo del diritto penale colla religione è la *consecratio bonorum*, che seguiva per lo più come accessorio ogni condanna capitale, specialmente per reato di tradimento.

Delle cose consacrate era interdetto l'uso.

Cinque pontefici dovevano assistere alla cerimonia giuridico-religiosa; s'innalzavano agli Dei inni e canti, accompagnati dal suono di flauti: acceso un fuoco misterioso ⁽¹⁾, uno fra i pontefici, protendendo le mani sopra di esso, pronunciava la formola di rito, mentre un altro poneva le mani sulla cosa da consecrarsi. Quando alla pena corporale veniva sostituita quella pecuniaria nella forma della *pecunia mulctativa*, il denaro sborsato dal reo si destinava alla costruzione di templi o ad istituzioni di giuochi in onore delle divinità ⁽²⁾.

Molte volte la *consecratio bonorum* era applicata unitamente alla *consecratio capitis*, ed allora spesso così l'uomo che i beni erano consecrati alla medesima divinità; poteva però avverarsi benissimo anche il caso che la persona fosse resa *sacra* a Giove, mentre le cose a Cerere ed a Liber ⁽³⁾. Dopo la consecrazione qualsiasi cittadino aveva il diritto di uccidere il col-

¹⁾ Ciceronis *De domo sua* 47.

²⁾ Livii *Histor.* X 23 « Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot foeneratoribus diem dixerunt: quorum bonis mulctatis, ex eo, quod in publicum redactum est, aenea in Capitolio limina, et triumi mensarum argentea vasa in ullis Jovis.... Et ab aedilibus plebejis, L. Aelio Paeto et C. Fulvio Curvo, ex multatitia item pecunia, quam exegerunt, ludi facti; pateraeque aureae ad Cereris positae ». Plinii, *Naturalis Historia* 33, 4.

³⁾ Bouché-Leclercq *Les Pontifes de l'ancienne Rome*. Paris 1871 pagg. 195-196.

pevole, poichè questi era diventato *all'infuori della protezione della legge*.

Sin qui noi abbiamo sempre parlato di consecrazioni esplicitamente pronunciate contro un cittadino ogni qualvolta lo si fosse ritenuto colpevole di delitto grave; e senza dubbio questo era il principio normalmente applicato nella città: cioè la *consecratio* pronunciata per ogni singolo caso.

Fa duopo tuttavia che noi accenniamo pure ad una teorica sostenuta da alcuni autori, secondo la quale l'anatema dalla legge sancito contro determinati delitti più gravi, come la *perduellio*, sarebbe stato di pieno diritto; vale a dire il colpevole di questi reati, ancorchè non fosse intervenuta da parte dell'autorità la *consecratio*, diveniva, pel fatto solo d'aver compiuto il delitto, *ex lege* o *sacer Diti*, potendo così impunemente essere ucciso.

A proposito poi di questa impunità, dalla maggior parte degli autori ammessa, ricorderemo come ve ne siano altri, i quali sostengono che non bastasse ad un cittadino accusato di omicidio difendersi col dire che era un traditore, un parricida, colpito quindi dalla *consecratio*, l'uomo da lui ucciso. Egli poteva egualmente essere tradotto in giudizio, dove gli incombeva di provare che la sua vittima era realmente di diritto fuori della legge; e ciò pel principio — come scrive il Platner — antichissimo nel diritto romano, che nessuno poteva essere messo a morte senza un regolare processo, *indicta causa* ⁽¹⁾.

28. — Nonostante lo spirito eminentemente religioso predominante in tutte le istituzioni romane primitive,

¹⁾ Platner *Quaestiones de jure criminum romano*. Marburgi et Lipsiae 1842, Quaestio II pagg. 35 36.

Roma non conobbe mai una vera teocrazia quale troviamo alle origini degli altri popoli; non permise mai che l'ordinamento politico fosse, come altrove avvenne, subordinato all'ordine religioso. Quindi il re ed i magistrati, pur essendo sotto la diretta protezione e tutela divina, non agiscono quali ministri della divinità, ma per la missione loro affidata dal popolo, o per suo consenso assunta. — Questo fatto noi ci spieghiamo facilmente quando si consideri che a Roma profondo era nell'animo del cittadino il senso politico; che assai presto si formarono le concezioni dell'importanza e dei diritti dello Stato, al quale il Romano seppe sacrificare tutto, anche i sentimenti più cari al suo cuore. Fra questi era senza dubbio la religione: essa pure dovette sentire l'influenza dell'alta idea di Stato, e, se non possiamo dire che a questo fosse realmente sottomessa, col medesimo dovette condividere il predominio. Si aggiunga poi la grande differenza esistente fra il carattere del sacerdote romano e quello dei sacerdoti d'Oriente. Mentre i *Bramini* dell'India, incarnazione della giustizia divina sulla terra, vivono estranei alla vita sociale, racchiusi nel mistero dei riti, intenti « a teolizzare la società governandola con la paura in nome del cielo », i *Pontifices* di Roma sono uomini pratici e di azione, e la dignità loro non è punto separata dalle funzioni politiche. « En Rome — scrive il Boissier — on devenait augure ou pontife en même temps que préteur ou consul et pour les mêmes motifs ».

Dopo la cacciata dei re si affievolisce sempre più l'influenza dei miti religiosi sul diritto penale; si va restringendo la cognizione dei sacerdoti e la pena si scioglie dal concetto di espiazione per placare gli Dei oltraggiati, venendo ad uniformarsi piuttosto a quello di tutela della sicurezza sociale.

Non dobbiamo però credere che tale lavoro di separazione sia stato celere od improvviso; fu invece

graduale e lento, ma continuo. — Talchè il movimento di riforma, che colla legislazione decemvirale è appena iniziato - laonde noi vi troviamo ancora molti principii del diritto primitivo - s'accelera durante il periodo repubblicano, ed alla fine di questo è pressochè compiuto; e nel diritto punitivo poche tracce riscontriamo dell'antico carattere religioso.

29. — CONCETTO DI DELITTO POLITICO. Quando Roma, uscita dal primo periodo della sua formazione politica, nel quale ancora prevaleva il diritto *privatae violentiae*, gettate le basi di una costituzione più progredita, venne a riconoscere in molte infrazioni giuridiche, prima considerate come torti privati e personali, una lesione di comune pericolo, la cui punizione interessava tutta la comunanza, uniformò allora il suo diritto al principio di una repressione dei reati da parte dello Stato, organo tutelatore della sicurezza e della dignità del popolo, ed interdisse la reazione privata.

Tra i reati dei quali maggiormente e sin da principio lo Stato senti la necessità di assumere il diritto di repressione sono da collocarsi quelli politici.

30. — Il delitto politico in Roma ha come oggetto giuridico la maestà e la sicurezza interna ed esterna della *civitas* ⁽¹⁾. Ogni delitto indirettamente avrebbe potuto essere considerato come un'offesa, un torto compiuti contro la consociazione, in quanto essa aveva concentrato in sè sola il diritto di perseguire e condannare il colpevole.

Ma non per questo possiamo dire che tutti i reati

¹⁾ L. I. D. *ad legem Juliam majestatis* 48 4 (Ulp. 7 *de off. proconsulis*) » Crimen est illud quod adversus populum romanum securitatem eius committitur » — Bersanti *Il delitto politico in Roma in Rivista penale*, vol. XXVI an. 1887,

costituissero un attentato alla comunanza. Il furto di raccolti e la canzone diffamatoria sono delitti perseguiti in nome di tutta la consociazione, ma non sono perciò considerati come delitti di Stato. Essi venivano piuttosto designati come *crimina publica*, che comprendevano le lesioni sia al diritto pubblico che privato e davano luogo da principio ad un giudizio innanzi al popolo, più tardi innanzi a magistrati, cui erano deferiti per leggi o senato-consulti.

Perchè si potesse parlare veramente di un delitto di Stato era necessario che l'atto si fosse compiuto in modo diretto contro la comunità ed a questa effettivamente cagionato un danno o nella sicurezza o nella *majestas*. Eventi che non potevano verificarsi quando l'infrazione del diritto si fosse indirizzata soltanto contro un cittadino privato, come accadeva appunto **pei reati comuni**. L'omicidio, ad es., così scrive il Mommsen (¹), può divenire un delitto di Stato solo quando la vittima sia un magistrato.

I Latini non avevano che due frasi per indicare tutte le forme di delitti politici: *perduellio* e *crimen majestatis imminutae*, che comprendevano vari reati speciali, come le relazioni colpevoli coi nemici, sovvertimento della costituzione, il venir meno ai doveri della magistratura e del sacerdozio, l'attentare alla persona dei magistrati, ecc. (²).

31. — Il delitto politico in Roma non sempre cadeva sotto la sanzione del diritto penale comune, ma molto spesso veniva punito da disposizioni di diritto bellico; oppure, essendo meno grave, come le mancanze com-

¹) Mommsen *Le droit pénal* cit. pag. 241.

²) I Greci non avevano parole che corrispondessero alle due romane; ma in luogo di *perduellio* indicavano con singoli nomi le varie specie di delitti di Stato, tra le quali vedemmo gravissimo il tradimento (*Προδοσία*).

piute dai subalterni e le infrazioni al divieto di portare armi, era represso soltanto da pene disciplinari e di polizia.

I Romani non si erano mai posto, od almeno assai raramente, come pensa qualche autore, il quesito di sapere sino a qual punto, rispetto alla comunità, un fatto delittuoso rimanesse nella cerchia della responsabilità politica e quando questo invece cadesse in quella della responsabilità veramente penale. — Talchè la mancanza di delimitazione fra le due responsabilità faceva sì che molti abusi si compiessero per opportunismo di politica o vendetta di privato, punendo con sanzione penale degli atti che, giudicati senza prevenzioni passionali, avrebbero potuto essere passibili soltanto di un provvedimento di polizia. « Ha offesa la *majestas populi romani* », e quest'accusa poteva bastare per rendere legittima qualsiasi reazione contro l'accusato; « periscano piuttosto cento legioni, anzichè la maestà di Roma sia menomata ».

Ci domandiamo ora: quale concetto si formavano i Romani di questa *majestas* che con tanta severità vedremo così gelosamente tutelata?

32. — CONCETTO DI MAJESTAS. Nella mitologia del popolo romano la *majestas* si concepiva come una divinità, un potere sommo distinto da Giove, al quale aveva dato lo scettro dell'*imperium*; egli poi a sua volta ne doveva essere il più rigido custode. Ovidio canta che la maestà scese dal cielo con Romolo e Numa:

- « Venit in terras; coluerunt Romulus illam
- « Et Numa; mox alii tempore quisque suo.
- « Illa patres in honore pio matresque tuetur;
- « Illa comes pueris virginibusque venit.
- « Illa datos fasces commendat eburque curule;
- « Illa coronatis alta triumphat equis » (1).

1) Ovidii *Fasta* V v. 42 e segg.

Essa nacque già adulta dal connubio dell'*Onore* colla *Riverenza*, e come nell'Olimpo dominava, assisa fra il *Pudore* ed il *Timore*, il mondo dei Numi, così sulla terra aveva la cura di reggere gli uomini.

- « Nec mora: consedit medio sublimus Olimpo
- « Aurea purpureo conspiciendo sinu.
- « Consedere simul Pudor et Metus: omne videns
- « Numen ad hanc vultus composuisse suos ».

Nel concetto mitologico dei Romani il *Timore*, a fianco della *Maestà*, stava ad indicare la sanzione civile; il *Pudore* era invece simbolo di quella morale e sociale, che, senza alcuna forza fisica, conserva il diritto nella coscienza dell'individuo e della società con la riprovazione che la voce morale interna dà agli uomini quando sieno in procinto di compiere il male od abusare della *publica potestas* (1).

33. — Considerando poi la *majestas* dal lato giuridico, assai varie sono le definizioni che ne diedero gli scrittori romani. Per Cicerone: « *Majestas* est in imperio atque in omne populi romani dignitate » e più ampiamente ancora: « *Majestas* est magnitudo quaedam populi romani in eius potestate ac cure retinendo » (2). Tacito dà alla *majestas* un carattere etico-giuridico: « *Majestas* est amplitudo (3) ac dignitas civitatis ». Secondo Festo: « *Majestas* a magnitudine est dicta » (4).

1) Nocito *Alto trad.* cit. pag. 942.

2) Ciceronis *De inventione* II 55.

3) *Amplitudo*, nel concetto romano, era: « *potentiae, aut majestatis, aut aliquarum copiarum magna abundantia* » — e per Cicerone: l'autorità, la somma grandezza del popolo, depositario e custode del sommo diritto.

4) Festi *De verborum significatione*. — In generale, però, gli autori non danno della *majestas* vere definizioni, ma piuttosto ne fanno delle parafrasi, — *Rhet ad Heren*, 2 12 17; « *Maje-*

34. — Gli autori generalmente facevano distinzione fra *imperium*, appartenente ai magistrati; *auctoritas*, propria del Senato; *potestas*, spettante alla plebe, e finalmente *majestas*, che avvolgeva il popolo tutto, sotto qual nome era compreso ogni ordine di cittadini. Il popolo a sua volta poteva trasferire questa *majestas* circondandone le magistrature ch'egli veniva istituendo, come si verificò pel Senato, per gli auguri, pei tribuni, ecc. (1).

Appunto per la *majestas* il popolo aveva il potere di approvare ed eseguire le leggi che il Senato, in forza dell'*auctoritas*, era in diritto di consigliare e proporre; donde la celebre quanto antica formola: « Senatus censuit, populus jussit ». — Senato e popolo contribuivano insieme a mantenere solida nelle sue basi la costituzione della repubblica; il che del resto formava pure uno dei più sacri doveri d'ogni cittadino. La *majestas* poi, in largo senso, comprendeva anche il prestigio di quell'autorità morale che, per il suo valore o gloria di gesta compiute, rendeva un cittadino degno di rispetto e di ammirazione.

Di tale *majestas*, scrive Valerio Massimo, era circondato Scipione Africano, benchè vivesse in ritiro a vita privata nella sua villa solitaria di Linterno; cosicchè, avvicinatasi una banda di ladroni al suo podere, Scipione ad essi si presentò inerme; ma la sua apparizione, dice Valerio, parve quella di un Nume ed

statem is minuit, qui ea tollit, ex quibus rebus civitatis amplitudo constat », oppure: « qui amplitudinem civitatis detrimento afficit ». — Quintiliani *Instit. oratoriae* 7 3 35: « Majestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate ».

1) Ciceronis *De inventione* II 17 53 « ... majestas... in dignitate, aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit ».

i ladri, sgomenti, si allontanarono, abbandonando le armi (4). — Questo aneddoto vale assai bene a dimostrarci di quanta venerazione i Romani circondassero i loro concittadini che per la patria avevano compiute prodi e generose imprese.

Finalmente il concetto di *majestas* si attribuiva pure talvolta anche a cose inanimate, alle quali credevasi fosse inerente un carattere sacro, come luoghi (2), leggi (3), sermoni (4), ecc.

35. — Secondo il Mommsen, la nozione di *maestà* sarebbe stata accolta dalla procedura penale per la condizione incerta in cui si trovavano i capi della plebe, i quali non potevano rientrare nella categoria dei magistrati ordinarii, ma erano a questi soltanto in parte assimilati; laonde le violazioni dei principii fondamentali del diritto della plebe e gli oltraggi ai capi di essa non si potevano considerare come *crimina* di Stato, non essendo ancora i *plebiscita* riconosciuti come *lex publica*. Ma la plebe volle essa pure che anche

1) Valerii Maximi *De dictis factisque*, II X, *De majestate* 1. « Est illa quasi privata censura majestas clarorum virorum sine tribunalium fastigio, sine apparitorum ministerio, potens in sua amplitudine obtinenda »..

Questa maestà accompagna persino coloro che sono al fondo d'ogni miseria umana, talchè essa potè ancora disarmare il braccio del Cimbro inviato ad uccidere Mario. — Valerii Maximi cit. 6: « Etiam Marius in profundum ultimarum miseriarum abjectus, ex ipso vitae discrimine beneficio majestatis emerit. Misus enim, ad eum occidendum in privata domo Minturnis clausum servus publicus, natione Cimber.... claritate viri accedatus, abjecto ferro attonitus inde ac tremens fugit ».

2) Livii *Histor.* I 53.

3) Livii *Histor.* XXII 3.

4) Ciceronis *De amicitia* 25. — Quintiliani *Institutiones oratoriae* I 6.

la sua costituzione ed i suoi rappresentanti fossero circondati dalle medesime dignità e garanzie che tutelavano i magistrati legalmente riconosciuti; e durante la secessione sul monte sacro ottenne per la prima volta che *sacer* venisse dichiarato colui il quale avesse attentato alla vita o dignità del *tribunus plebis*, « Puis, lorsque — scrive il Mommsen — les tribunaux de la plèbe, de chefs de la plèbe, devinrent en fait des magistrats de la communauté, l'expression subsista, mais son sens fut élargi. Désormais, non seulement l'atteinte aux droits de la plèbe, mais aussi tout préjudice causé au prestige de l'État romain fit l'objet d'une répression pénale comme offense à la *majestas populi romani* » (1).

Abbiamo così esaminato quale fosse la *majestas* nel concetto mitologico e giuridico dei Romani; passeremo ora ad accennare rapidamente alle principali infrazioni che la potevano colpire ed alle pene colle quali Roma volle tutelata la dignità del popolo e dei magistrati suoi anche attraverso ai secoli più oscuri della sua storia.

36. — **PERDUELLIO E SUE FORME PRINCIPALI.** Comunemente gli studiosi del diritto di Roma suddividono tutti i delitti politici in due grandi classi: il *crimen perduellionis* ed il *crimen imminutae majestatis*; distinzione però assai difficile a farsi per la quasi impossibilità di poter fissare una linea di demarcazione fra i due delitti (2). Infatti la *majestas imminuta*,

1) Mommsen *Le droit pénal* cit. pagg. 234-235.

2) Secondo Mommsen [*Le droit pénal* cit. pag. 235] « la *perduellio* ne se distingue du *crimen majestatis populi Romani imminutae* qu' à un seul point de vue: tout acte hostile peut être appelé crime de lèse-majesté, tandis qu'au contraire tout crime de lèse-majesté ne peut pas être appelé un acte hostile ».

come diretta contro la maestà del popolo Romano in generale, poteva sino ad un certo punto, in alcuni casi almeno, comprendere anche la *perduellio*.

Questa nei suoi primordi non ebbe caratteri spiccati, nè confini ben precisi, e valse ad indicare tanto i reati contro l'autorità del popolo romano ⁽¹⁾, quanto

Fra gli autori antichi ricorderemo che Tiberio Deciano [*Tractatus criminalis* VII, *de crimine laesae majestatis* VI 4 e segg.] dice quattro essere le differenze ch'egli riscontra fra la *perduellio* ed il delitto di maestà: a) Colla *perduellio* si attenta a tutta la somma della cosa pubblica, come « *si quis regnum adfectasset* », mentre il crimine di lesa maestà lede soltanto parte della repubblica, come se alcuno lasci libero un comandante fatto prigioniero ai nemici sconfitti; — b) La prima era giudicata da principio dai *dumviri* all'uopo creati, più tardi dal popolo romano adunato in comizi centuriati nel Campo Marzio; il secondo dal pretore, come fu stabilito dalla legge; — c) La *perduellio* sarebbe stata punita colla croce eretta in Campo Marzio, il *crimen majestatis* invece soltanto coll'esilio; — d) La prima portava di conseguenza la condanna della memoria del colpevole defunto, pel secondo ciò non avveniva. — Il concetto che il criterio di distinzione fra i due delitti in parola si dovesse ricercare nell'aver il fatto colpito tutto l'ordinamento della repubblica o soltanto una parte di esso, lo troviamo ripetuto anche da Hotomano, mentre non è accolto da Gotofredo.

¹⁾ Tito Livio (*Historiarum* I 26) ricorda come uno dei più antichi casi di *perduellio* l'uccisione compiuta da Orazio della propria sorella. Forse la gravità del reato consisteva in ciò che avendo egli compiuto l'omicidio innanzi al popolo, ne aveva usurpato il diritto di giudicare l'azione della sorella stessa ed offesa la potestà pubblica. Di questa opinione in parte è pure il Sigonio (*De Antiquo iure civium Romanorum* II. XVIII) Neque enim Livium laudo, qui iudicium illud perduellionis vocavit, nisi forte perduellionem appellamus, non quod ille torrem, id enim paricidium erat, sed quod hominem in conspectu vel regis vel populi romani interfecerat in quo majestatem civitatis

gli attentati alla sicurezza interna od esterna dello Stato ⁽¹⁾, quantunque però questi ultimi venissero assai di frequente designati col nome di *proditio*.

Il concetto di *perduellis* in antico corrispondeva a quello di *hostis* ⁽²⁾, poichè, esistendo allora soltanto le

diminuerat. Secondo invece Festo, Orazio avrebbe compiuto un *parricidium* (Sexti Pompei Festi *De verborum significatione*): « Sororium tigiltum appellatur hac de causa. Ex conventione Tullii Hostilii regis, et Metti Fufitii ducis Albanorum, Trigemini Oratii, et Curiatii cum dimicassent, ut victores sequeretur imperium, et Horatius noster ex superasset, victorque domum reverteretur, Olivia soror, cognita morte sponsi, sui fratris manu occisi, adversata est eius osculum quo nomine Horatius interfecit eam. Et quamquam a patre absolutus sceleri erat, accusatus tamen parricidi apud duumviros, damnatusque provocavit ad populum cuius iudicio victor, duo tigilla » ecc. Padelletti *Storia del diritto romano* Firenze 1886 pag. 137 insiste sulla distinzione da farsi fra *perduelliones* e *parricidio*, che molti autori non hanno osservato. Balduino (*Comm. ad legem Juliam majestatis sem perduellionis* in Heineccii *Jurisprudentia Romana et attica* vol. 1° pagg. 994-96) considera il delitto di Orazio come parricidio e si stupisce che Cicerone ed Orazio abbiano potuto considerarlo un caso di *perduellione*. Però la maggior parte degli autori crede trattarsi di un vero *crimen perduellionis*.

¹⁾ *Lex XII Tab.* « Si quis perduellem [hostem] concitasset, civemque perduelli transduxit, capital esto ». L. 11 D. *Ad legem Jul. majest.* 48 4 (Ulp. 8 *Disputation.* « Perduellionis reus est qui hostili animo adversus rempublicam... »

²⁾ L. 234 pr. D. *De verb. signif.* 50 16 (Gaius 2 *ad leg. XII Tabularum*) « Quos nos hostes appellamus, eos veteres perduelles appellabant, per hanc adjectionem indicantes cum quibus bellum esset ». — Avendo *perduellis* in origine il significato di *hostis*, non significava in sè alcuna criminalità, poichè l'*hostis*, anche quando venne ad indicare lo straniero belligerante, era sempre un individuo il quale faceva una guerra dichiarata, e si trovava quindi in uno stato di diritto.

prime organizzazioni famigliari, non si potevano avere che nemici interni o *perduellis*. La parola *hostis* sorse quando, costituitesi le *gentes* e le *civitates*, si vollero indicare tutti gli stranieri; tale significato appunto ebbe da principio anche *hostis* ⁽¹⁾.

37. — Dal punto di vista delle persone che di *perduellio* potevano rendersi colpevoli, questo reato possedeva una cerchia di azione assai più vasta che non i delitti comuni, come pure il diritto penale romano, aveva qui una più estesa competenza, poichè poteva colpire qualsiasi cittadino di Roma o di uno Stato da essa dipendente, in qualunque luogo avesse compiuto il reato.

38. — Secondo quanto si verificava pure pei delitti comuni e per tutti i delitti di Stato, la *perduellio* era punita anche nelle sue forme di complicità e tentativo.

Così chi avesse eccitato alcuno a compiere un *crimen perduellionis* subiva la pena medesima dell'autore materiale ⁽²⁾. — Riguardo all'assistenza accordata al colpevole durante o pel compimento del reato, si devono distinguere tre fasi storiche: nella prima la punizione era pari a quella dell'autore principale; nella seconda si ammette la possibilità di tener conto, nel

L. 118 D. *De verb. signif.* (Pomp. 2 ad Q. *Mucium*) « *Hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum gerimus* ».

Varronis *De lingua latina* VII « *Perduelles dicuntur hostes, ut perfecit sic perduellum, et duellum id postea bellum. Ab eadem causa facta duellona bellona* ».

¹⁾ Festo *De verborum significatione* v. *Hostis*: « *Hostis apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis, perduellis. — Perduellis, qui pertinaciter retinet bellum* ».

²⁾ Mommsen op. cit. pag. 238 e seg.

L. 3 D. *Ad leg. Juliam majest.* 48 4 (Marc. 14 *Institutionum*) « *quive quod eorum quae supra scripta sunt facere curaverit* ».

computo della pena, della efficacia che, nella consumazione del delitto, ebbe l'assistenza del terzo; nell'ultima, durante il despotismo, si verifica il ritorno alla forma della complicità comune.

Durante il basso impero fu considerato complice, e come tale punito con la pena medesima dell'esecutore principale, colui il quale, avendo contezza di un *crimen perduellionis*, non si fosse affrettato a rivelarlo⁽¹⁾. Così pure avveniva per l'intercessione a favore del reo.

In quale momento la volontà del cittadino contraria alle leggi tutelatrici della sicurezza dello Stato poteva cadere sotto la sanzione penale? Era necessaria una manifestazione esterna di questa volontà delittuosa, o bastava invece la prova che alcuno avesse concepito il pensiero di compiere un tale reato?

Invero, da principio, nelle più antiche leggi repressive dei delitti di Stato, non troviamo contemplate come passibili di pena i pensieri ed i disegni pur criminali, i quali però non abbiano avuto un principio d'esecuzione. — Ma in progresso di tempo, quando, col crescere ed intensificarsi delle lotte intestine fra i partiti, il delitto politico divenne una delle forme di criminalità più diffuse e mezzo efficacissimo per soddisfare alle private vendette, anche ogni sospetto di intenzione contraria all'ordinamento della città, alle leggi, ai suoi magistrati, rivelato in qualsiasi modo, poteva dar luogo ad un'accusa *majestatis*.

Il tentativo, come pure la forma del mancato, veniva punito quale delitto consumato; così la diserzione era perfetta anche quando il milite s'allontanava soltanto dal campo⁽²⁾.

¹⁾ Arcadio sancì che fosse graziato il complice, il quale avesse svelato il delitto prima che in altro modo fosse stato conosciuto.

²⁾ L. 3 § 11 D. *De re militari* 49 16 (Modest. 4 *De poenis*).

39. — Da principio molto probabilmente il delitto di perduellio veniva giudicato direttamente dal re, che, come vedemmo, era la sintesi di ogni potere e dignità⁽¹⁾. Egli però poteva, qualora lo avesse creduto bene, delegare la potestà di rendere giustizia a magistrati speciali, i *duumviri perduellionis*⁽²⁾. Gli autori sogliono fare una distinzione fra la delega nei reati comuni e quella nei delitti politici; la prima si sarebbe effettuata ad arbitrio del re, mentre la seconda è opinione fosse obbligatoria.

Tito Livio accenna chiaramente alla istituzione dei duumviri come giudici della *perduellio* in un passo ove riporta la *lex horrendi carminis*⁽³⁾.

40. — Da chi erano nominati questi duumviri? Sembra naturale che, essendo essi rappresentanti della potestà regia, da questa stessa fossero nominati. E così

« Et is, qui volens transfugere adprehensus est, capite punitur ». — Così pure essendo punito di pena capitale il tenere comizii fuori di Roma, talvolta la sola preparazione di questo delitto, sebbene non si fosse realizzato, poteva bastare per una simile accusa. § 3 C. Th. *Ad legem Corneliam de Sicariis* 9 14 « eadem severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt ».

¹⁾ L. 2 § 1 D. *De orig. juris*. 1 2 (Gai 1 *ad leg. XII Tab.*) « Omnia manu a regibus gubernabantur » — Ciceronis *De republica*, v. 2, 3 « omnia conficebantur iudiciis regis ».

²⁾ Padelletti Op. cit. pa. 137, — Il trovare i due differenti nomi di *duoviri perduellionis* e *quaestores parricidi* lascia credere che la distinzione fra reati capitali contro le persone o le proprietà, e reati contro lo Stato risalga già all'epoca dei re.

³⁾ Livii *Histor.* I 26. « Lex horrendi carminis erat, Duumviri perduellionem iudicent, si a duumviris provocaverit, provocatione certato. Si vincent, caput obunbito, infelici arbori reste suspendito: verberato vel intra pomoerium, vel extra pomoerium ».

pare avvenisse realmente, benchè gli autori non siano tutti d'accordo in proposito ⁽¹⁾. A conforto della nostra opinione ricorderemo che, nel processo di Babirio, Cicerone parla dei duumviri nominati in base alla *lex horrendi carminis*, su designazione del pretore, che suppliva il console, erede della potestà regia ⁽²⁾.

I duumviri, a differenza dei *quaestores parricidii*, non erano magistrati permanenti, ma istituiti per ogni singolo caso ⁽³⁾. Il loro compito non si limitava a perseguire il colpevole ed alla istruzione del processo, ma essi pronunciavano una vera sentenza.

41. — Poichè l'accusa di perduellio poteva, in tanto dilagare di lotte politiche, venire dettata da passioni

¹⁾ Il Mommsen (Op. cit. pag. 294) crede piuttosto che fossero eletti dal popolo. Osserviamo però col Bompert (*Le crime de lèse majesté*, Paris 1888, pagg. 46-47) che Tito Livio, parlando dei duumviri perduellionis, usa parola *creati...*, la quale rende meglio il concetto di una nomina, che non di elezione.

²⁾ L. 2, § 16 27 D. De orig. juris. 1, 2 (Gai *idem*) — Landucci Op. cit. pag. 413 414.

³⁾ Bompert op. cit. pag. 46 e segg. — Padelletti Op. cit. pag. 137. — Humbert *Duumviri perduellionis* in *Dictionnaire des antiquités* cit. pagg. 425-426.

Una questione assai discussa è quella riguardante la distinzione fra *duumviri perduellionis* e *quaestores parricidii*. Niebuhr sostiene l'identità fra questi due magistrati, mentre Walter, Becker e Lange la respingono. Geib segue invece un'opinione intermedia, in quanto non ammette la confusione dei *duumviri perduellionis* con i *quaestores parricidii*, ma crede che i *duumviri* fossero *quaestores* d'una natura speciale, extra-ordinaria. Crediamo però preferibile l'opinione di Humbert, di Walter ed altri, secondo la quale i *duumviri* non avevano alcuna affinità con i *quaestores parricidii*, nè con alcun altro *quaestor*, poichè i primi si trovano ancora ricordati alla fine della repubblica, mentre dei secondi non si ha più alcuna menzione.

di parte od a scopo di vendette private, fu istituita la *provocatio* od appello al popolo, per la quale, mentre si veniva a tutelare la libertà del cittadino, era limitato pure provvidamente l'arbitrio del magistrato. — Pare che a siffatto appello non fosse però tenuto il re: questa almeno è l'opinione della maggior parte dei romanisti, fra i quali pure il Landucci.

42. — Diciamo ora brevemente delle pene sancite contro i *crimina perduellionis*.

Comunemente era la pena di morte che attendeva il colpevole; e veniva eseguita per mezzo dell'impiccamento (1), preceduto dalla flagellazione. Non era

1) Si sospendeva con una corda il colpevole ad un palo conficcato in terra ed avente la forma di una forca da campagna. PA. Credo ego istoc exemplo tibi esse pereundum extra portam, Dispersis manibus patibulum quom habebis.

(Plauti *Miles* II, 4, v. 359-60).

..... CHA. Ut quidem tu hodie
canem et furcam feras.

(Plauti *Casina*, II, 6, v. 389).

Il palo cui veniva appeso il colpevole era designato colla frase *infelix arbor* perchè consecrato agli Dei dell'inferno.

Macrobii *Saturnalia*, II, XVI « Tarquinium autem Priscus in ostentario arborario sic ait: Arbores quae inferum deorum avertentiumque in tutela sunt, eas infelices nominant ».

Simile alla forca era il supplizio della croce, chiamato patibolo per antonomasia. Differiva dalla prima, poichè la formavano due legni posti trasversalmente l'uno sull'altro. Questa almeno era la forma più usuale, ed usata anche pel martirio di Cristo. Tuttavia troviamo indicati come croci talvolta semplici pali acuminati, sui quali si costringeva il condannato a sedere (Senecae *Epistulae* 161): Vita dum superest bene est. Hanc mihi, vel acuta si sideam cruce sustine ». *Epist.* 14: « Cogita hoc loco carcerem et cruces et aculeos et unum, et ad actum per medium hominem qui per eos emergat, stipitem ». Tal'altra non era che un tronco, al quale il paziente era appeso pei piedi,

questa, però, l'unica via per applicare la pena capitale, ma abbiamo notizia di molti casi nei quali il condannato veniva precipitato dalla rupe Tarpeia (1). Talvolta, specialmente durante il dominio degli imperatori, la pena di morte poteva essere eseguita per mezzo della cremazione, e tale supplizio era special-

col capo all'ingiù, come avvenne di S. Pietro sul Gianicolo (Senecae *de Consol. ad Marc.* XX: *Video istie cruces non unicus quidem generis, sed aliter ab aliis fabricatas; capite quidem conversos in terram suspendere... ».*

Le pene della forca e della croce erano riservate, almeno da principio, agli schiavi; tuttavia nei tempi di maggiore tirannide le troviamo applicate ad uomini liberi e persino a cittadini romani. — A rendere più ignominiose queste due pene, il corpo del giustiziato, anzichè essere sepolto, veniva lasciato in pascolo degli animali. — *Juvenalis Satyrae* XIV, v. 77:

Vultur jumento et canibus crucibusque relictis,

Ad foetus properat, partemque cadaveris affert.

Horatii *Epodi* VI:

Post insepulta membra different lupi

Et Esquilinae alites...

1) *Lucretii De rerum natura* III:

Carcer et horribilis de saxo jactu deorsum.

Nella legge delle XII Tavole troviamo sancita questa orribile pena pel delitto di falsa testimonianza, che era considerato come un tradimento contro la giustizia umana e divina: « Si falsum testimonium dicassit, saxo deijcitor ».

La storia di Roma ci tramanda memoria di alcune condanne a questo supplizio, pronunciate specialmente contro traditori del popolo Romano. Così Manlio Capitolino, accusato di voler instaurare il potere assoluto nella città. (*Livii Histor.* VI): *Damnatum Tribuni de saxo Tarpeio dejecerunt*. — Eguale sorte subirono pure gli ostaggi di Taranto, che, custoditi nel tempio dedicato alla Libertà, fuggirono, compiendo così il reato di tradimento della fede data ai Romani. (*Livii Histor.* XXV, 7) « *Deducti in comitio, virgisque approbante populo caesi de saxo deijciuntur* ».

mente riservato a coloro che passavano alle schiere nemiche o rivelavano i segreti del principe (4).

La morte poteva essere seguita dalla proibizione di seppellire il cadavere (2); e s'interdiceva spesso ai congiunti qualsiasi manifestazione di dolore (3).

Molte volte moralmente la pena seguiva anche oltre la tomba il reo mediante la pronuncia di una condanna della memoria di lui (4).

Una pena accessoria alla capitale era la nullità delle donazioni e del testamento fatti dal perduelle: e, qualora i suoi beni fossero già passati nelle mani del donatario o dell'erede, lo Stato poteva senz'altro loro toglierli, essendo nulli gli atti pei quali essi li avevano ricevuti.

Abbiamo detto che per i delitti di Stato la pena era comunemente la capitale; ma si può aggiungere che

1) L. 8 § 2 D. *De pecuis* 48, 19 (Ulp. 9 *De off. Procons.*) « Hostes autem item transfugae ea poena adficiuntur, ut vivi exurantur ». — L. 38 § 1, D. h. t. (Paulus, 5, *Sententiarum*): *Transfugae ad hostes, vel consiliorum nostrorum renuuciatores aut vivi exurantur, aut furcae suspenduntur* ».

2) Taciti *Annales* VI, 19: « Circumjecti custodes, et in moerorem cuiusque intenti, corpora putrefacta assectabantur, dum in Tiberim traherentur, ubi fluitantia aut ripis adpulsa, non cremare quisquam non contigere: interciderat sorti humanae commercium vi metus: quantum sevitia glisceret, miseratio arcebatur ».

3) L. 11 § 3 D. *De his qui notantur infamia*, 3, 2 (Ulp. 6 *ad Edic.*) « Non salent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes vel perduellionis damnatis... ».

4) L. 76 § 9 D. *De legatis et fideicommissis*, 31 (Pap. 7, *Respon.*) « Repetendorum legatorum facultas ex eo testamento solutorum danda est, quod irritum esse post defuncti memoriam damnatam apparuit, modi si a legatis solutis crimen perduellionis illatum est ».

in molti casi i romani reputarono sufficiente il pagamento di una pena pecuniaria, che era però sempre assai grave, variando da duemila ad un milione di assi ⁽¹⁾.

La *lex Cornelia* di Silla ⁽²⁾, colla quale fu istituita la *quaestio majestatis* ⁽³⁾, e più tardi la *lex Julia* stabilirono la pena dell'esilio perpetuo dall'Italia, cioè l'*aquae et ignis interdictio*, minacciando la morte se l'esiliato avesse fatto ritorno in patria.

Da principio, secondo scrive il Mommsen ⁽⁴⁾, il colpito dal bando avrebbe conservata la proprietà dei suoi beni; ma in seguito, già sotto la dittatura di Cesare, poi con Augusto, il bandito veniva privato di una quota o di tutto il suo patrimonio ⁽⁵⁾.

Esaminati così i lineamenti generali del delitto politico e della *perduellio* in ispecie, possiamo ad una rapida rassegna dei principali *crimina perduellionis*, tenendo però sempre presente l'osservazione più sopra

¹⁾ Livii *Histor.* II, 52 « Quum capitis anquisissent duo milia aeris damnato multam dixerunt ». — 43, 8, C. Lucretium, ubi dies, quae dicta erat, venit, tribuni ad populum accusarunt, multamque decies centum millium aeris dixerunt. Comitibus habitis, omnes quinque et triginta tribus eum condemnarunt.

²⁾ Cicerone più di una volta ci ricorda questa legge: essa non dava la definizione in generale del reato, ma piuttosto ne descriveva le varie figure e le forme.

³⁾ La *quaestio majestatis* fu istituita da Silla, probabilmente per garantire l'esistenza della sua costituzione. La presiedeva un pretore e talora un *quaesitor* speciale (Ciceronis in *Pisonem* 21, 50; ad *Familiares* 3, 11, 2).

⁴⁾ Mommsen Op. cit. pag. 300. — *Rhet. ad Herenn.* 4, 8, 12 « ut eum proturbetis ex civitatem ».

⁵⁾ Taciti *Annales* III, 50 « Cedet urbe et bonis amissis aqua et igni arceatur; quod perinde censeo, ac si lege majestatis teneretur ».

già fatta, della facilità cioè di trovare fra questi alcune forme delittuose che potrebbero pure venire classificate fra i casi di *imminutae majestatis*.

43. — **PRODITIO.** Reo di prodizione o tradimento era propriamente colui « che avesse giovato al nemico della patria » (1).

Nel concetto di *proditio* eravi quello di perfidia, di violazione della fede data da ogni cittadino alla patria (2). Ma poichè nella perfidia si conteneva la rottura della fede perpetrata con inganno ed insidia (3), così nel diritto romano si faceva distinzione fra il *crimen oppugnatae patriae* ed il *crimen proditae patriae* (4).

1) Nocito Op. cit. pag. 959.

2) Tiberio Deciano (*Tractatus criminalis VII, XXIX, de proditoribus*) deriva *prodere* da *procul dare, abijcere a se*. *Prodere* dicitur qui procul aliquid a se abijcit, ideo proditor dicitur, qui fidem quam prestare debet, procul dat, idest procul a se rejicit, et ideo proditor dicitur qui fidem et officium quod fundamentum in fidem habet a se procul rejicit.

Cicerone considera la *proditio* come reato prevalente fra quelli di lesa maestà (*De oratore 2, 39*) « Si restata queritur definitione universa vis explicanda est sic: si majestas est amplitudo ac dignitas civitatis, is eam miunit qui exercitum hostibus populi romani tradidit, non qui cum qui id fecisset populi romani potestati tradidit ».

3) Valerii Maximi Op. cit. IX, VI *De perfidia* « Occultum jam et insidiosum malum perfidia latebris suis extrahatur. Cuius efficacissimae vires sunt mentiri ac fallere; fructus in aliquo admissio scelere consistit ».

4) Tiberio Deciano (loc. cit.) basa la distinzione fra l'*oppugnare* ed il *tradere patriam* sul fatto che nel primo vi era l'ostilità aperta, nel secondo l'ostilità segreta con inganno: « Differt autem prodere patriam ab oppugnare patriam quia ponuntur ut diversa. Oppugnant enim qui palam armis impetunt, produnt

La *proditio* poteva comprendere tre ordini di fatti:

a) Tutte le offese recate dal patrono al cliente ⁽¹⁾: questo era il caso più antico, forse conservatosi per un ricordo antiquato della costituzione gentilizia, ma di cui al cadere del governo monarchico non ne troviamo quasi più tracce. La prima legge per reprimere questo reato pare debba risalire a Romolo ⁽²⁾;

autem qui simulantes et secreto quid ei damni afferunt » — A tale distinzione accenna pure Ascanio Pediano: *Commentarium in aliquot M. Tullii Ciceronis, Actio I in Verrem* « Pejus prodere quam oppugnare, propterea quod oppugnare inimici et hostis officium est; prodere gravius, cum ad eos qui amici esse debeant referantur ».

¹⁾ Patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto.

²⁾ Secondo alcuni autori, Romolo sarebbe stato il primo a sancire una legge di *prodizione*, colla quale si puniva specialmente il patrono che avesse tradito il cliente. Però non tutti si accordano nell'attribuire questa legge a Romolo, perchè alcuni sostengono che il primo re di Roma regnasse senza leggi, a proprio arbitrio. E per appoggiare questa loro teorica si fondano specialmente sopra un passo di Tacito, nel quale si dice che Romolo aveva governato « ad libitum », e che Numa « religionibus et divino iure populum devinxit » (Taciti *Annales* III, 26).

Però noi possiamo opporre che molti sono pure i luoghi di antichi autori, i quali invece affermano il carattere di legislatore di Romolo.

Così Dionigi d'Alicarnasso denomina più d'una volta il fondatore di Roma *νομοθέτην τῶν Ῥωμαίων*. Plutarco (Plutarchi *Romulus* 22, 4 « Leges quoque Romulus nonnullas tulit, e quibus illa dura est... » e Tito Livio stesso, il quale sembra riferirsi alla potestà giudiziaria di Romolo quando scrive: « Rebus divinis rite perpetratis, vocataque ad concilium multitudo, quae coalescere in populi unius corpus nulla re, praeterquam legibus, poterat, iura dedit » (Livii *Histor.* I, 8), e lo stesso Gaio così scrive: « Leges quosdam et ipse (Romulus) curiatus ad populum tulit. Tulerunt et sequentes reges, quae omnes conscripta exstant

b) Gli accordi coi nemici di Roma in qualsiasi modo effettuati, tra i quali gravissimo il tradimento

in libro Sexti Papirii ». L. 2, § 2, D. *de orig. juris* 1, 2 (Gai ad Leg. XII Tab.).

E non solo Dionigi d'Alicarnasso parla di Romolo come legislatore, ma più precisamente di lui ricorda una legge di *προδοσας* o *proditionis*. Dionysii Halic. 2, 10: « Commune autem utriusque erat ut neque pinna, neque fas esset alteris alteros, in iudiciis accusare aut testimonium diversum dicere, aut suffragium contrarium ferre, aut inter inimicos eos censeri. Quod si quis in aliquo eiusmodi facinore deprehensum fuisset, *proditionis lege, quam Romulus sanxerat, tenebatur* ».

Però di questa legge non possediamo che la frase comminante la penalità; tuttavia abbiamo notizia che già durante il regno di Romolo fu applicata in alcuni casi di tradimento. Infatti Plutarco narra che dal primo re fu condannato Tarpeio, padre della vergine che avendo tradita l'acropoli ai Sabini, da questi, in cambio del tradimento, fu uccisa. — (Plutarco *Romulus* 17).

E come souvi coloro che vogliono negare a Romolo il merito d'aver date leggi, così altri sostengono essere stata sancita dal medesimo re una legge sulla santità delle mura, che vorrebbero considerare la prima *lex proditionis*; ed a conforto della loro teorica adducono, fra gli altri, un passo di Pighins (*Annales romani* I, 1): « Potest enim profecto haec sanctio majestatis legibus adcerseri, quum frequenter hostilis animus tribui solent ei, qui muros transcendere ausus sit », ed un altro appartenente ad Aurelio Vittore (*De viris illustribus* I; *De Romulo Romanorum rege primo*). Quest'ultimo cita il solito aneddoto leggendario di Remo ucciso da Romolo. Secondo il suo pensiero, tale fatto sarebbe da considerarsi come la prima condanna per *perduellio*, costituita per aver violati i confini della città. Che l'uccisione di Remo per mano del fratello possa simboleggiare, come già dicemmo, la grave punizione che incoglieva chiunque si fosse attentato di calpestare il carattere sacro delle mura, non significa ancora, però, che Romolo abbia data una legge al suo popolo in proposito. E, del resto, è opinione di moltissimi autori che Remo sia stato ucciso non tanto per violazione delle

propriamente detto (1). — Grande era l'orrore che i Romani sentivano pel tradimento; cosicchè lo punivano persino allorquando fosse loro riuscito di vantaggio (2).

Questo reato poteva essere compiuto in vari modi, come con la consegna al nemico di una piazza romana (3)

mura, quanto piuttosto per contesa sorti tra i fratelli, provocata da gelosia d'imperio.

Un'altra legge, attribuita a Romolo, potrebbe avere il carattere di perseguire i delitti di maestà, conosciuta colla frase: « ne nocturnae in templis vigiliae hoberntur », alla quale Pighius aggiunse: « neve coitiones clanculariae fierent ut quid per noctem minus caste religioni specie committeretur ».

Ma anche su questa legge è assai discusso se sia stata sancita da Romolo, e piuttosto viene attribuita a Numa Pompilio, che fu il primo vero legislatore in materia religiosa. Dionigi di Alicarnasso, infatti, dopo aver detto che anche Romolo ebbe cura della religione, loda in particolare il culto degli dei semplice ed immune da riti indecorosi, instaurato da Numa, senza far cenno alcuno alla supposta legge sancita da Romolo. Ed Attico — parlando di leggi promulgate in materia di religione del tempo suo — dichiara ch'esse non erano molto dissimili da quelle date da Numa: « ... non multos discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae », senza alcun richiamo ad altre anteriori.

1) Questo caso era contemplato anche dalle XII Tavole e ce ne fa fede la L. 3, D. *ad leg. Jul. majest.* (Marc. 14 *Institutionum*).

2) Esempi classici ricorda la storia di tale sacro orrore. Attilio Regolo, che, piuttosto di mancare alla fede data ai nemici, preferisce incontrare la morte fra i tormenti: Fabrizio, il quale, all'offerta del medico di Pirro di avvelenare il re, risponde che stimava colpa e vergogna superare col delitto chi non aveva potuto vincere col valore.

3) L. 3, D. h. t. (Marc. *idem*) « Qui arcem tenuerit, aut castra concesserit ».

d'una regione del territorio dello Stato ⁽⁴⁾, di truppe ⁽⁵⁾ od anche di un solo cittadino ⁽⁶⁾; il procurare sussidii di guerra ⁽⁴⁾, come armi, viveri, denaro, ecc., al nemico, o porgergli istruzioni e consigli ⁽⁵⁾; porre ostacoli alla cattura dell'avversario ⁽⁶⁾; e, verso la fine dell'impero, anche dare insegnamenti ai *barbari* intorno alla costruzione delle navi si considerava talvolta un tradimento di Stato e punivasi con la pena capitale ⁽⁷⁾.

Così pure il provocare una dichiarazione di guerra contro Roma, od anche soltanto in qualche modo favorirla ⁽⁸⁾; l'indurre gli alleati ad abbandonare il

¹⁾ L. 10, D. h. t. (Hermogenianus 6 *Juris epitomarum*) « cuius ope, consilio, dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est ».

²⁾ D. 4, D. h. t. (Scaevola 4 *Regul.*) « Cuius dolo malo exercitus populi romani in insidias deductus hostibusve proditus erit ». — Ciceronis *De oratore* 2, 39, 164. — Taciti *Annales* 1, 72 « nam leges majestatis reduxerat; si quis proditione exercitum ».

³⁾ *Leges XII Tab.* « qui civem hosti prodiderit ».

⁴⁾ L. 4, D. h. t. (Scaevola 4 *Regul.*) « Cuius opera dolo malo hostes populi romani com meatu armis, telis, equis, pecunia aliave quare adjuti erunt... cuius opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia jumenta hostibus populi romani dentur ».

⁵⁾ L. 1, § 1, D. h. t. (Ulp. 7 *De off. proc.*) « ... qui hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit, feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio juventur ».

⁶⁾ L. 4, D. h. t. (Scaevola 4 *Regul.*) « Factumve dolo malo cuius dicitur, quo minus hostes in potestatem populi romani veniant ».

⁷⁾ *Costituzione di Teodosio* 11 [an. 419 p. C.] L. 24 C. Th. *De poenis* 9, 40 (*Honor. et Theod.*) « His qui conficiendi naves incognitam ante peritiam barbaris tradiderunt... ». 9, 40, 24.

⁸⁾ L. 3, D. h. t. (Marc. *Justit.*) « Qui hostem concitaverit ». — L. 1, § 1, D. h. t. (Ulp. 7 *De off. proc.*) « Cuius opera con-

partito di Roma ⁽¹⁾, od anche indirettamente causare tale diserzione, uccidendo gli ostaggi che i popoli amici avevano inviati alla città ⁽²⁾.

Ricorderemo ancora che accusato di *proditio* poteva essere chiunque avesse impedito o tentato d'impedire le coscrizioni che i consoli compievano, col quale atto veniva ad essere posta in pericolo la sicurezza dello Stato, in quanto si trovava ad essere danneggiata la formazione delle legioni romane ⁽³⁾. Era pure compresa in questo secondo gruppo la liberazione arbitraria dei prigionieri, reato che fu per lo più punito dal comandante militare medesimo;

c) Qualsiasi violazione di leggi sancite per la difesa della plebe contro la prepotenza del patriziato ⁽⁴⁾.

La prima delle quali fu la *lex Valeria* [509 a. C.],

silio malo consilium initum erit » — « quo quis contra rem publicam arma ferat ».

¹⁾ L. 4, D. h. t. (Scaevola 4 *Regul.*) « Cuius dolo malo factum erit, qua res exterae nationis populo romano minus obtemperetve ex amicis hostes populi romani fiant ».

²⁾ L. 1, § 1, D. h. t. (Ulp. 7 *De off. proc.*) « Cuius opera dolo malo factum erit, quo obsides injussu principis interdiderint ».

³⁾ Nocito Op. cit. pag. 960.

Livii *Hist.* IV, 2 « Delictum haberi prohibitorum quid esse aliud quam iniuri se proditorum patria? Oppugnari atque capi passurum? Honore Canuleio duce (hostes) se speraturos Capitolium atque arcem scandere posse si patribus tribuni cum jure ac majestate adempta etiam animos eripuerint? » — Non potevano però essere accusati di tradimento i tribuni che col diritto d'intercessione ostacolavano le leve dei consoli, qualora avessero compreso che essi ne abusavano. — (Livii *Hist.* IV, 4).

⁴⁾ Questa triplice classificazione che noi seguiamo è fatta dal Landucci, *Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano*. 2ª edizione vol. 1º Verona-Padova 1898 pag. 931.

che puniva il magistrato che non avesse osservata la *provocatio*; indi la *lex Valeria Horatia* [449 a. C.], sancita per confermare il diritto all'appello al popolo, con la minaccia della pena capitale a chi avesse nominato un magistrato senza questa *provocatio* ⁽¹⁾; la *lex Duilia* [449 a. C.], minacciante penalità al tribuno, il quale non si fosse occupato della nomina del successore ⁽²⁾; ed altre ancora posteriori, tutte allo scopo di mantenere l'obbligatorietà della *provocatio*.

Notevole fra queste è un'altra *lex Valeria* [300 a. C.], che ordinava non potersi uccidere di scure, nè *fustigare* quel cittadino il quale avesse fatto appello al popolo. Ma ciò che maggiormente è degno di nota in questa legge è il non trovarvi comminata alcuna pena materiale al colpevole, ma soltanto si dichiara che, *colui il quale ciò avesse fatto*, avrebbe compiuta una mala azione ⁽³⁾. — Tanto grande e radicato era il senso della propria dignità, osserva Livio, che il legislatore credette abbastanza efficace questo vincolo della legge, poichè il timore di compiere un atto che la medesima riprovava poteva, in quei tempi, trattenere il cittadino dal compierlo, senza che fosse necessaria una speciale sanzione punitiva ⁽⁴⁾.

Abbiamo poi le leggi promulgate a tutela della potestà tribunizia, fra le quali la *lex Sacrata* [449 a. C.]

¹⁾ Livii *Histor.* III, 55 « Ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum jus fasque esset occidi: neve ea caedes capitalis noxae haberetur ».

²⁾ Livii loc. cit. « Qui plebem sine tribunis reliquisset.... tergo ac capite puniretur ».

³⁾ Livii *Histor.* X, 9 « Valeria lex quum eum, qui provocasset, virgis caedi, securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum adjecit ».

⁴⁾ Livii loc. cit. « Id qui tum pudor hominum erat — visum, credo, vinculum satis validum legis ».

per punire chi avesse disprezzato l'intervento dei tribuni, fatto violenza alle loro persone od offesa alla loro dignità; la *lex Icilia* [492 a. C.], allo scopo d'impedire l'interruzione del discorso di un tribuno nei comizi; la pena che minacciava era la sacertà e la confisca dei beni a favore di Cerere, deferendo il giudizio per questo reato ai comizi tributi (1).

44. — *ADFECTIONE REGNI*. Allorquando la monarchia tolse al popolo ogni libertà, sali al trono col delitto, come Tarquinio il Superbo (2), e, fatta strage del Senato e del popolo, prese a regnare senza il consenso di questi (3), s'ingenerò in Roma una così forte avversione pel governo monarchico, che, tolto il potere ai Tarquinii, essi furono cacciati in esilio e per sanzionare la libertà fu formulato un giuramento, pel quale ogni cittadino impegnava sè ed i suoi discendenti a non mai tollerare che una monarchia si fosse nuovamente instituita a Roma (4).

Ebbe così origine quella forma di *perduellio*, consistente nell'*aspirazione al regno* ed in generale in qualsiasi atto che palesasse l'intenzione di occupare il sommo potere politico senza il consenso del popolo. Nelle fonti questo delitto è pure designato coi nomi di *suspicio regni appetendi, consilium regni occupandi* (5).

1) Landucci Op. cit. pagg. 932-33.

2) Livii *Histor.* I, 46 « Tulit enim et romana regia sceleris tragici exemplum ut tedio regum maturior veniret libertas, ultimumque regnum esset quod scelere punitum foret ».

3) Livii *Histor.* I, 42 « Servius Tullius primus iniussu populi voluntate patrum regnavit ».

4) Livii *Histor.* II, 2 « Ibi omnium primum iusjurandum populi recitat neminem regnare passuros, nec esse Romae unde periculum libertati foret ».

5) Livii *Histor.* II, 41, VI, 20 — Quintiliani *Institutiones oratoriae* V, 9, 13.

Publicola, colla *lex Valeria* del 509 a. C., diede pel primo aspetto giuridico e sanzione penale a questo reato (1).

Mommsen (2) osserva che veramente, in Roma, il tentativo di mutare la costituzione non si considerava come *perduellio*, poichè il modificare una forma di governo non era in sè cosa illegittima; ma la violazione della legge poteva consistere nei mezzi usati per ottenere tale modificazione. Però egli pure ammette che un'eccezione veniva fatta a questo principio pel tentativo avente come scopo di restaurare il regime monarchico o magistrature analoghe.

La pena comunemente sancita consisteva nella *execratio* o *consecratio capitis*, seguita dalla *consecratio bonorum* fatta all'altare della dea Cerere (3).

Fra le condanne più celebri per questo reato la storia ci ricorda quelle di S. Cassio Vecellino [485 a. C.], di S. Melio Felice [439 a. C.] e di M. Manlio Capitolino [384 a. C.].

45. — Data questa profonda avversione dei Romani per qualsiasi governo monarchico e dispotico, viene spontaneo il domandarci come in Roma fosse considerato il tirannicidio.

Bruto (4), fondando la repubblica nel sangue stesso dei suoi due figli, volle sancire il diritto di ricorrere anche alla violenza, pur di combattere ogni tentativo di ritorno alla tirannide: diritto che ebbe presto la sua sanzione legale nella *lex Valeria*, la quale minacciava pubbliche esecrazioni a chi avesse macchi-

1) Landucci Op. cit. pag. 934.

2) Mommsen Op. cit. pag. 249.

3) Col patrimonio di Sp. Cassio fu costruita una colonna dedicata alla Dea.

4) Egger Op. cit. pag. 408 e segg.

nato di farsi re ⁽¹⁾. — D'allora in poi gli annali di Roma segnano un continuo susseguirsi di lotte contro piccole tirannidi, che ricordano assai da vicino quelle della Grecia. Cercasse egli il suo appoggio nel popolo o nel Senato, fosse emanazione della plebe o della nobiltà, il cittadino che avesse preteso di instaurare una monarchia avrebbe subito veduto levarsi contro di lui un braccio armato dal patriottismo ed ardente amore per le libertà, pronto a colpirlo, poichè sapeva che il suo atto incontrarrebbe l'approvazione della legge, l'encomio della pubblica stima.

In Roma però, da principio, a differenza che in Grecia, non troviamo memoria di quelle apologie oratorie e teoriche del tirannicidio diffuse nella letteratura greca. — Gli antichi Romani agivano più che non si dilungassero in sottili e platoniche disquisizioni.

Talchè Catone lamenta che la mancanza « di eloquenza e di passione per le arti » fosse stata causa che Roma lasciasse quasi oscuri, privi di qualsiasi onore esterno, fatti eroici persino degni di gloria non meno che quello di Leonida ⁽²⁾. — Dopo aver raccontato il sacrificio del tribuno Cedicio, il quale con la morte sua e di suoi quattrocento militi aveva salvata una intera legione romana, esclama: « Voyez comme il importe, en quel jour un même bienfait sera placé. Le lacédémonien Léonidas est loué pour avoir fait même chose que Caedicius. À cause de ses vertus, la Grèce l'a comblé des plus illustres témoignages de sa reconnaissance; par des statues, par des inscriptions,

¹⁾ Livii *Histor.* 2, 8 « Ante omnes de provocatione aversus magistratus ad populum, sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset ».

²⁾ Gellii *Noctes Atticae* III, 7.

par les récits de ses historiens, de mainte autre manière elle s'est montrée reconnaissante. Et ce tribun des soldats n'a eu que peu d'éloges, lui qui avait fait même chose, et sauvé la république » (1).

I nomi di Bruto e di Cassio godettero in Roma, per molto tempo, di un grande prestigio; Cicerone, poco dopo le *idii* di marzo, si vale della fraseologia degli oratori ateniesi per lodare Bruto ed i suoi complici (2), e per dare un saluto augurale alla amnistia proclamata in Roma dopo l'assassinio di Cesare (3).

Svetonio (4) racconta che, durante il regno di Augusto, il retore Albuzio difendeva a Milano, innanzi al proconsole L. Pisone, un accusato d'omicidio; la causa ottenne buon successo; ma poichè i littori si sforzarono di trattenere gli applausi, allora Albuzio, esaltato per l'entusiasmo, incominciò a deplorare le condizioni dell'Italia, ridotta una seconda volta a provincia romana, terminando coll'invocare Bruto, venticatore della legge e della libertà.

Tacito, scrivendo dei funerali di Giunio, esclama; « Praefulgebant Brutus et Cassius eo ipso quod effiges eorum non visebantur » (5).

1) Traduzione contenuta nel lavoro dell' Egger pag. 409.

2) Ciceronis *ad Atticum* XIV, 15; XVI, 15; *ad diversos* X, 22; *pro Milone* 29; Svetonii *Tiberius* 4.

3) Ciceronis *Philippica* I, 1; Plutarchi *Cicero* 39.

4) Svetonii *De claris rhetoribus* VI « Et sursus in cognitione caedis, Mediolani, apud L. Pisonem proconsulem, defendens reum, quum cohibente lictore nimias laudantium voces; ita excaudisset, ut et deplorato Italiae statu, quasi iterum in formam provinciae redigetur, Marcum iusuper Brutum, cuius status in conspectu erat, invocaret legum ac libertatis auctorem et vindicem ».

5) Taciti *Annales* III, 76 « Viginti clarissimarum familiarum imagines antelatae sunt, Manlii, Quinctii, aliaque eiusdem

Però intorno alle figure di Bruto e di Cassio non troviamo quell'aureola di gloria e di entusiasmo, che vedemmo invece circondare nella tradizione greca i nomi di Armodio ed Aristogitone; difatti la maggior parte degli autori dell'impero, come Svetonio ⁽¹⁾, Dione Cassio ⁽²⁾, Appiano ⁽³⁾, ecc., non dedicano ad essi, nei loro scritti, che fuggevoli accenni, senza parole nè di elogio, nè di biasimo per l'opera loro. Soltanto Appiano esamina con frasi di indulgenza e di simpatia la vita di Bruto e Cassio ed il loro assassinio, del quale, pur avendo molti complici, essi soli raccolsero il merito agli occhi della posterità.

Non si può negare, tuttavia, che anche in Roma il tirannicidio fosse, oltre che dalla pubblica opinione, dalla maggioranza degli scrittori approvato. — Così Plutarco, nel parlare dei tiranni, si anima di tutto l'ardore delle passioni repubblicane, ed allora che trattando dell'Epicureismo vuol biasimare la mollezza che quelle dottrine ingeneravano nei costumi, non trova argomento migliore che rimproverargli di rendere l'animo incapace di nobili azioni, talchè i seguaci di tale scuola non erano mai riusciti a compiere un tirannicidio ⁽⁴⁾. — Non solo, ma, per dimostrare che

nobilitati nomina, sed praefulgebant Cassius atque Brutus, eo ipso quod effigies eorum non visebantur ».

¹⁾ Suetonii *Tiberius* 64; *Nero* 3 « Is inter consocios Caesarianae necis... damnatus lege Pedia, quum ad Cassium Brutumque se... contulisset »; *Galba* 3 « ... Eius nepos, ob repulsam consulatus infensus Julio Caesari, cuius legatus in Gallia fuerat, conspiravit cum Cassio et Bruto ».

²⁾ Dionis Cassii *Historiae Romanae* VI, 7, 24; L. 12, 27.

³⁾ Appiani *De civilibus bellis* IV, 114, 123, 132, 135.

⁴⁾ Plutarchi *Adversus Coloten* XXXIII, 1 « Ex Epicuri autem decretis non dicam quis tyrannicida, quis eximiam rebus agendis laudem meritus, quis legum lator, quis princeps, quis regis con-

anche la donna non è sfornita di virtù nobili e generose, egli si rifà alla storia greca, ove trova esempi di donne che hanno compiuto di loro mano, o favorito quali complici, degli assassinii politici (¹).

Nè soltanto gli storici ed i filosofi plaudivano al tirannicidio con una libertà di espressione che contrasta assai col despotismo dell'epoca, ma troviamo persino un imperatore, Marco Aurelio (²), il quale, nei suoi *Pensieri*, apertamente biasima la tirannide: « De Fronton (³): avoir compris ce qu'est la jalousie, la duplicité, la fourberie d'un tyran, et combien, pour la plupart, ces hommes que nous appelons patriciens, ont peu de coeur » [I, 11]; ed altrove: « De mon frère Severus: aimer les siens, la vérité, la justice: — grace à lui, avoir connu Thraléas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus, avoir conçu l'idée d'un Etat où les lois égales pour tous assurent l'égalité des citoyens et l'égalité de leurs droits, et l'idée d'une royauté qui respecte avant tout la liberté des sujets » [I, 14].

Durante l'impero il tirannicidio era diventato un argomento fra i preferiti per le declamazioni svolte e trattate in mille guise nelle scuole. — Ma, come osserva l'Egger, i tiranni che si foggiano quei retori nelle loro discussioni, non avevano alcunchè di comune con i tiranni della storia, del mondo reale. Si potevano piuttosto paragonare a statue di cera che si foggiano come meglio suggerisce la propria fantasia. —

siliarius, quis populi tutor existit, quis pro justitia tortus, quis mortuus est? ».

¹) Plutarco *De mulierum virtutibus*.

²) Marco-Aurèle *Pensées* (trad. in francese di Michaut) Paris 1901 pagg. 6, 7.

³) Cornelio Frontone era un celebre retore; copiosa è la corrispondenza fra questi e l'imperatore M. Aurelio.

Così la letteratura romana ci ricorda Seneca durante il regno di Augusto e di Tiberio (1), Quintiliano ai tempi di Nerone e di Domiziano (2), Luciano regnanti Antonino e Marco Aurelio (3), ed altri che scrissero e fecero declamare dai loro allievi delle composizioni, il cui argomento era quasi sempre un'avventura occorsa a qualche tiranno ucciso o detronizzato (4).

Durante l'impero, tutte le energie della potenza fisica ed intellettuale romana si erano venute affievolendo; così, in quella guisa che le scuole di esercitazioni ginnastiche non addestravano più i cittadini per formarne dei soldati prodi sui campi di battaglia, ma piuttosto dei lottatori da gettare nei barbari giuo-

1) Annaei Senecae *Controversiarum* I, 7.

2) Quintiliani *Institutiones oratoriae* VII, 2, 3, 7.

3) Luciani *Tyrannicida* 1 a 22.

4) Ecco una delle materie preferibilmente trattate in queste composizioni: « Un uomo sale alla cittadella per uccidere il tiranno; invece di questi incontra il di lui figlio e l'uccide, non potendo colpire il padre. Questi, sopraggiunto, in preda al dolore, toglie il pugnale dal cadavere del figlio e se lo immerge nel seno. Per tal modo la Repubblica è salva, e l'assassino del figlio del tiranno chiede la medesima ricompensa che gli sarebbe spettata se avesse colpito il padre ». — Luciani Op. cit. 1: « Ascendit aliquis in arcem, tyrannum interfecturus. Et ipsum quidem non invenit; sed in filii ipsius a se occisi corpore reliquit gladium. Superveniens tyrannus, conspecto filio jam mortuo, eodem se gladio ipse interemit. Petit ille qui ascenderat, et filium tyranni interfecerat, praemium ut tyrannicida ».

Ricorderemo ancora questo argomento trattato da Pachimero, che alcuni vogliono suggerito dal ricordo delle dottrine Socratiche riportate da Senofonte nel *Gerone*: « Un filosofo cerca di indurre un tiranno ad abdicare; gli argomenti ch'egli adduce lo persuadono, ed egli abbandona il potere. Quel filosofo domanda la medesima ricompensa che se avesse ucciso il tiranno ».

chi pubblici del circo, egualmente gli esercizi di eloquenza, che durante la vita gloriosa della repubblica avevano formati valenti avvocati ed egregi uomini di Stato, ora non servivano che a creare sterili sofisti, capaci soltanto di formulare puerili costruzioni retoriche. — Seneca aveva biasimata aspramente questa tendenza frivola dell'arte oratoria; nondimeno egli pure non seppe sottrarsi alla corrente dei tempi suoi.

Questi fatti, del resto, la storia ci insegna essere avvenuti in tutti i secoli di decadenza. « Nell'avvilimento della parola — scrive l' Egger — e della intelligenza, nulla è più triste che vedere nelle declamazioni della scuola disonorati i più gravi problemi che possano toccare la coscienza umana. Il despotismo e le sue miserie, il patriottismo co' suoi allettamenti ed i suoi errori appartengono alla filosofia che ci fa pensare come uomini, alla retorica che ci fa parlare come cittadini: nulla è più deplorabile che il vedere le parole così spogliate del loro giusto valore e fatte servire a spassi d'eloquenza nell'uditorio di un sofista ».

46. — COETUUM NOCTURNORUM. Questo reato non era che una forma, la più grave forse, della *seditio* ⁽¹⁾,

¹⁾ Virgilio paragona la *seditio* ad un mare tempestoso, e dice che per lo più si origina per impeto di sdegno, cessato il quale si placa pel semplice intervento, spesso, di una persona un po' autorevole :

Ac veluti magno in populo cum saepe coorta est
Seditio, saevitque animis ignobile vulgus :
Jamque faces et saxa volant: furor arma ministrat;
Tum, pietate gravem, ac meritis si forte virum quem
Conspexere, silent, arrectisque auribus adstant.

(*Aeneidis* I v. 148 e segg.)

Ferrii Op. cit. pag. 142. La *seditio* era contemplata anche come *crimen vis* e quale caso di *crimina de sicariis*. — L. 3 § 4 D. *Ad leg. Corn. de sicariis et veneficiis* 48, 8 (Marco. 14 *Instit.*) Item

costituita dall'insubordinazione di una folla ammutinata ⁽¹⁾, ed in generale da qualsiasi turbamento collettivo, illegale e con violenza della pubblica tranquillità; tutti fatti che si indicavano coi nomi di *coetus* ⁽²⁾ e *conventus* ⁽³⁾. — Estremi quindi del delitto erano: violenze o minacce di violenze, compiute da una moltitudine di persone occupante luoghi pubblici, con iscopo rivolto contro il potere dello Stato.

La pena era gravissima e poteva variare tra la forza, la morte nel circo e la deportazione nell'isola ⁽⁴⁾.

Questo reato poteva essere reso più grave da circostanze speciali, come il portare le armi ⁽⁵⁾ e l'ora notturna della riunione clandestina ⁽⁶⁾; tale forma, appunto riceveva il nome speciale di *coetus nocturnus*.

qui auctor seditionis fuerit. — L. 3 pr. D. *Ad leg. Juliam de vi pub.* 48, 6 (Marc. 14 *Instit.*). In eadem causa sunt, qui turbae seditionisve faciendae consilium inierint, servosve aut liberos homines in armis habuerint.

¹⁾ Ciceronis *De republica* 4 « Ea dissensio civium, quod seorsum eunt alii ad alios, seditio dicitur ».

²⁾ *Coetus*, dal verbo *coire*, indica propriamente il fatto di riunirsi.

³⁾ Festi, *Op. cit.* v. *Conventus*, dà questa definizione di *conventus*: « multitudo ex compluribus generibus hominum contracta in unum locum ».

⁴⁾ L. 38 § 2 D. *De poenis* 48, 19 (Paul 5 *Sententiarum*) « Actores seditionis et tumultus populo concitato pro qualitate dignitatis, aut in furcam tolluntur, aut bestiis obijciuntur, aut in insulam deportantur ».

⁵⁾ L. 1 § 1 D. *Ad legem Jul. Majest.* 48, 4 (Ulp. 7 *De off. Proc.*) « ... quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint conveniantve adversus rem publicam locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat, hominesve ad seditionem convocetur ».

⁶⁾ Livii *Histor.* II, 28; III, 48; XXXIX, 15. — Alcuni autori, poi, attribuiscono a Romolo pure una legge: « Ne nocturnae in

Questi *coetus*, o conventicole notturne, furono vietati severamente già dalle leggi delle XII Tavole, la *lex Gabinia* ⁽¹⁾, detta comunemente *de majestate*, ma che meglio si potrebbe designare con la frase *de perduellione* o *coitionum clandestinarum conflatione*, ne rinnovò le sanzioni penali, estendendo la pena di morte persino alle conventicole sediziose diurne, sostituendo al *coetus nocturni agitare*, *coitiones clandestinae conflare*.

Durante l'impero questo delitto fu assorbito dal *crimen majestatis* in generale, laddove la violazione al divieto delle semplici associazioni poteva dar luogo ad un *crimen extraordinarium*. — È ormai pacifico fra gli autori che appunto per reprimere alcuni *coetus* tenutisi in Capua sia stata concessa nel 303 al dittatore C. Menio una *quaestio extraordinaria*; mentre assai discussa è quella data nel 186 per la punizione degli eccessi che si verificarono di notte alle feste dei Bacchanali. La discussione verte pure sul punto di sapere se in questa occasione fossero applicate le disposizioni delle XII Tavole, o piuttosto quelle contenute nel Senato-consulto *de Bacchanalibus* ⁽²⁾.

templis vigiliae haberentur, neve coitiones clanculariae fierent, aut quid per noctem minus caste religionis specie committeretur » (Pighii Op. cit. I, 18 — Balduini *Ad leges Romuli* 8, in Heinkeii *Jurisprudentia Rom. et Att.* tom. I pag. 34). — È però comunemente respinta questa teorica, non avendo alcun fondamento in fonti importanti.

¹⁾ La *lex Gabinia* fu promulgata in seguito alle numerose congiure scoperte in Capua. Livii *Histor.* IX.

²⁾ Landucci *Op. cit.* pag. 125. — Questo senatoconsulto disponeva contro i misteri bacchici e doveva essere applicato anche contro i federati. Le tavole sulla quale era inciso, furono trovate nel 1640 a Priolo in Calabria. Bruns *Fontes* I pag. 160-162.

Ricorderemo ancora, prima di chiudere questi accenni alle *seditiones*, la sedizione militare, delitto che in Roma ebbe carattere politico. Modestino, in proposito, distingue fra le sedizioni militari *atroci*, cioè dirette contro la repubblica e contro i magistrati da lei posti al comando delle milizie, e quelle costituite dai tumulti e dalle risse che avvenivano fra i soldati. Le prime erano punite di morte, le seconde colla degradazione militare. Non si potevano in modo alcuno scusare tali sedizioni, anche quando il soldato colpevole avesse avuto di diritto il congedo assoluto; nè mai egli poteva abbandonare la bandiera o disubbidire al comando.

47. — DELITTI DEI MAGISTRATI E DEI SACERDOTI. Il nome di *magistratus* non era che l'espressione astratta del concreto *magister*, col quale anzi da principio si confuse (1). — In Roma il magistrato non si considerava un semplice funzionario amministrativo, ma un delegato diretto della potestà del popolo, dal quale era nominato, con la medesima procedura usata per la formazione delle leggi, nei comizii (2).

In Roma l'attività del magistrato poteva venire limitata, nella sua esplicazione, da prescrizioni o dall'intervento diretto di un magistrato superiore. Di qui la conseguenza che un atto in sè legittimo, il cui compimento anzi era inerente ad una data magistratura, avrebbe potuto costituire delitto, quando fosse inter-

1) *Magistratus* è usato nel senso di *magister* ancora nel Senato-consulto di *Bacchanalibus* « Magister neque vir neque mulier quisquam esset..... neve magistratum neve magistratud neque virum, neque mulierem ququam fecisse velet ».

2) Ciceronis *de lege agraria* 2, 7, 17 « omnes potestates imperia curationes ab universo populo Romano proficisci convenit ».

venuto un divieto da parte della magistratura superiore, o l'*intercessio* ⁽¹⁾ del tribuno della plebe ⁽²⁾.

Molte, ad es., erano le limitazioni imposte ai magistrati che presiedevano i comizii, ed in generale numerose regole limitavano il potere comiziale, e quando queste regole erano munite di sanzione penale il contravvenirvi costituiva un attentato *laesa majestatis* ⁽³⁾. — Vi erano poi numerosi delitti, i quali ledevano la maestà dello Stato e della legge, compiuti violando le disposizioni annesse ai singoli uffici di ogni magistrato

¹⁾ *L'intercessio*, secondo la definisce Mommsen (op. cit. p. 146) era la cassazione di un ordine del magistrato per opera di un altro magistrato. Durante il periodo regio essa non poteva avervi che da parte del re per un atto compiuto da' suoi delegati; ma quando col costituirsi della repubblica si stabilì pure il sistema della collegialità, questo diritto di cassare fu lasciato anche al collega, avente eguale potestà.

Un esempio troviamo tra gli altri nelle fonti di tale *intercessio*; quello cioè di Collatino contro l'esecuzione dei fautori del regime monarchico. Quando la plebe potè ottenere il riconoscimento giuridico fu esteso pure ai suoi magistrati il diritto d'*intercessio*, talchè essi potevano esercitarlo anche contro i magistrati patrizi.

²⁾ Durante il diritto repubblicano i tribuni potevano infiggere pene pecuniarie al console che non avesse, nel tempo prescritto, assunto il comando militare.

Sallustii *Bell. Jughurt* XXXI « Non peculatus aerarii factus est, neque per vim Sociis ereptae pecuniae: quae quamquam gravia sunt tamen consuetudine jam pro nihilo habentur. Hosti acerrimo prodita senatus auctoritas, proditum imperium vestrum: domi militiaeque respublica venalis fuit. Quae nisi quaesito erunt, ni vindicatum in naxios quid reliquum nisi ut illis qui ea facere obedientes vivamus? Nam impune quaelibet facere id est regem esse ».

³⁾ Si consideravano invece soltanto *leges imperfectae* allorquando non erano accompagnate da alcuna sanzione penale.

e che non si possono quindi considerare come figure tipiche di perduellio; essendo queste infrazioni colpite piuttosto da provvedimenti disciplinari, e soltanto per opportunità politica potevano farsi ricadere nel dominio della sanzione penale propriamente detta.

Le mancanze ai doveri sacerdotali compiute dai sacerdoti si punivano, in via generale, con pene religiose dal *Pontifex* e non dai magistrati. Però nei primi tempi di Roma, quando più stretti erano i legami fra religione e diritto e l'infrazione ad un dovere eminentemente religioso poteva dar luogo all'accusa di maestà, alcuni autori vogliono che pure i reati sacerdotali fossero puniti dalle magistrature ordinarie. Tale opinione è assai discussa; del resto noi sappiamo come il *Pontifex* non avesse soltanto un potere in materia di riti religiosi, ma altresì una vera giurisdizione penale e potestà repressiva comune.

48. — ALTRE FORME DI PERDUELLIO. In generale qualsiasi atto che tendesse ad usurpare i diritti e le attribuzioni del Senato, od a trasgredirne gli ordini, si considerava in Roma come un delitto contro lo Stato. Classico è quello compiuto da Cesare, per aver conservato il comando delle legioni ed il governo delle provincie a lui affidate, oltre il termine prescritto dalla legge, e non ostante l'ingiunzione fattagli dal Senato (¹).

Maggiore gravità assumeva il delitto quando avesse mirato al tentativo di sopprimere o violentemente mutare l'istituzione senatoriale che costituiva la forza moderatrice del potere del popolo.

¹) Per tale accusa appunto Cesare fu dichiarato *hostis patriae*, per non essersi sottomesso all'ordine del Senato di lasciare il comando delle legioni, ed il governo delle provincie. (Appiani *De bellis civilibus* II 447, 448.)

49. — Così pure il disprezzo agli auspici veniva punito non soltanto come delitto di religione, ma altresì, quale attentato alla pubblica autorità.

In Roma ogni atto della vita cittadina si compieva per mezzo degli auspici⁽¹⁾; e senza avere consultati questi interpreti della volontà divina, nulle erano le nomine alle più alte cariche, le convocazioni del popolo, le leggi senza efficacia⁽²⁾. Al Senato competeva il decretare questa nullità, dopo aver consultato il collegio degli auguri: « Quae augur jniusta, nefasta, vitiosa dira dixerit, irrita imfectaque sunt, quique non pervenerit capital esto »⁽³⁾.

L'istituzione degli auguri, unitamente a quella del Senato, si attribuiva a Romolo stesso che le avrebbe date a Roma quale fondamento del vivere sociale della città⁽⁴⁾.

Il disprezzo pertanto alla maestà degli auspici era

¹⁾ Livii *Histor.* VI 41 « Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, domi militiaeque omnia geri quis est qui ignoret? Penes quos igitur sunt auspicia more majorum? nempe penes patres, nam plebeius quidem magistratus nullus auspiciato creatur. Nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspiciato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi, auspiciato interregem prodamus, et privatim auspicia habemus quae isti ne in magistrata quidem habent ».

²⁾ Ciceronis *pro C. Cornelio*... « itaque Philippus consul obviavit a Senatu ut leges ejus omnes uno senatusconsulto tollerentur; decretum est enim contra auspicia esse latas, neque iis teneri populus ».

Ciceronis *De domo sua* 15 e 16; *De Natura Deorum* II, 4; Livii *Histor.* IV, 7; V, 17; VIII, 17; IX, 7.

³⁾ Ciceronis *de legibus* II, 8.

⁴⁾ Ciceronis *de Republica* II, 10 « Haec egregia duo fundamenta reipublicae peperit Senatum et auspicia ».

punito assai gravemente, per lo più di morte; e Valerio Massimo ci lascia memoria della pena capitale inflitta al console Appio Claudio, il quale durante la prima guerra Punica gettò in mare i polli sacri, perchè non era riuscito a trarre da essi felici auspicii; condanna che dal collega Giunio fu invece prevenuta col darsi volontariamente la morte ⁽¹⁾.

50. — Abbiamo visto più sopra come i tribuni della plebe, fossero inviolabili, e l'offesa all'autorità loro fosse punita coll'estremo supplizio; ora, già i giureconsulti Romani si ponevano il quesito se anche gli edili fossero circondati da tale inviolabilità.

Attribuzioni speciali di questi magistrati erano la conservazione e la custodia dei plebisciti ⁽²⁾, l'impedire la falsificazione dei senatoconsulti ⁽³⁾, la cura dei pubblici edifici ⁽⁴⁾, nonchè dare disposizioni per pre-

¹⁾ Valerii Maximi *De diotis fact* I, IV *de auspiciis*. P. Claudius bello Punico primo cum proelium navale committere vellet, auspiciacque more majorum petiisset, et pullularius non exire cavea pullos nuntiasset, abjici eos in mare inssit dicens: Quia esse nolunt bibant. Et L. Junius P. Claudii collega neglectis auspiciis classem tempestate amisit. Quorum ille populi judicio concidit, damnationisque hic ignominiam voluntaria morte praeventit ». Si deve notare che vi ha una differente lezione della frase « quia esse..... » nella quale si legge invece « Quia exire nolunt ».

²⁾ L. 21 D. *De orig. iuris* 1, 2 (Gai 1 *ad Leges XII Tab*). « Itemque ut essent qui aedibus praecessent in quibus omnia scita sua plebes deferat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt ».

³⁾ Livii *Histor.* III, 55 « Institutum est etiam ab iisdem consulibus ut Senatusconsulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae ante arbitrio consulum supprimebantur, vitiabanturque ».

⁴⁾ Livii *Histor.* XXIX, 20; I, 42; VII, 1. — Ciceronis *De Legibus* III, 3.

venire le frodi delle sostanze alimentari in genere. « il loro editto, a somiglianza di quello del pretore, scrive il Nocito ⁽¹⁾, era come il codice annuale della loro giurisdizione ».

Data questa partecipazione degli edili alla potestà pubblica, potestà che al pari dei tribuni li rendeva depositarii della *Majestas populi romani*, alcuni giuristi affermavano che anche l'edile godeva del diritto d'inviolabilità.

Altri invece si schieravano per la teorica negativa, argomentando dal fatto che il magistrato superiore poteva esercitare contro l'edile il *jus prehensionis* ⁽²⁾, il che non avveniva invece per tribuno.

Noi seguiamo piuttosto la prima opinione, che cioè anche gli edili fossero realmente inviolabili, e ci conforta un passo di Tito Livio, nel quale si legge che per la *lex Oratia* si ammetteva l'accusa di lesa maestà del popolo contro chiunque avesse oltraggiato un edile ⁽³⁾.

51. — Il popolo romano era gelosissimo del diritto che gli spettava di giudicare i più gravi reati, e decidere in appello delle sentenze di altre magistrature. La violazione di tale podestà dava luogo ad un gravissimo delitto di Stato, del quale potevano rendersi

¹⁾ Nocito Op. cit. pag. 946. — Gravina *De ortu et progressu juris civilis* XXXIX.

²⁾ Livii *Histor.* III, 55 « Hac lege interpretes neganti quemquem sacrosantum esse: sed eum qui eorum cuiquam nocuerit, sacrum sanciri. Itaque aedilem prehendi ducique a majoribus magistratibus: quod etsi non jure fiat (noceri enim ei cui hac lege non liceat), tamen argumento esse, non haberi pro sacrosanto aedilem. Tribunos veteri jurejurando plebis, quum eam potestatem creavit, sacrosantos esse ».

³⁾ Livii *loc. cit.*

colpevoli anche i più alti magistrati. Esso consisteva propriamente nel porre a morte e condannare alle verghe un cittadino romano, o togliergli la libertà o lo stato di cittadinanza senza una condanna pronunciata dal popolo riunito in comizi centuriati.

Tale divieto si trovava già scritto nelle leggi delle XII tavole: « De capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto ». Altre disposizioni vennero in seguito a ribadire questo concetto: il tribuno Porcio Leco, durante il consolato di C. C. Cottego e T. Minuzio Rufo, fece approvare una legge, conosciuta anche col nome di *lex pro tergo civium*, nella quale dopo aver confermato il diritto alla *provocatio* ⁽¹⁾ comminava gravi pene a quel magistrato il quale avesse fatto uccidere o battere con verghe un cittadino ⁽²⁾. A dimostrare quanta fosse l'importanza assunta da questa legge, Cicerone scrive che per essa la vita e la libertà dei cittadini furono strappate dalle mani dei littori ⁽³⁾.

Una disposizione è specialmente notevole in questa legge: per antica consuetudine, allo scopo specialmente di difendere l'accusato dalle ire di parte assai predominanti nelle repressioni dei delitti politici, accettata dal diritto penale romano, chiunque poteva sottrarsi

¹⁾ Sigonio (*De antiquo jure civium Romanorum* I, 6) scrive esistere una moneta d'argento, sulla quale era inciso in una faccia: *Provoco* e nell'altra: *P. Porcius Laeca*: « Deinde lata est lex Porcia de provocatione, quam a Porcio Laeca tribuno pl. latam esse, docet nummus argenteus, cuius ab altera parte scriptum est *Provoco*, ab altera *P. Porcius Laeca* ».

²⁾ Livii *Historiarum* X, 9 « Gravi poena si quis magistratus verberasset necassetve civem romanum sanxit ».

³⁾ Ciceronis *Pro Rabirio* 4 « Porcia lex virgas ab omnium civium corpore amovit, libertate civium lictori eripuit ».

alla pena corporale pel reato compiuto recandosi in volontario esilio⁽¹⁾ fuori dell'Italia. Avveniva così in certo modo una commutazione di pena, poichè questo bando *sponse sua* impostosi dal colpevole, aveva molte attinenze con *l'aquae et ignis interdictio* per la quale si cessava di far parte della consociazione religiosa e politica dei Romani⁽²⁾.

La *lex Porcia* pertanto riconfermò la suddetta fa-

¹⁾ Sallustii *De bello Catilinario* 51 « Sed per Deos immortales, quamobrem in sententiam non addidisti, uti prius verberibus in eos animadverteretur? An quia lex Porcia vetat? at aliae leges item condemnatis civibus non animam eripi, sed exilium permitti iubent... Sed eodem illo tempore Graeciae morem imitati verberibus animadvertebant in cives, de condemnatis summum supplicium sumebant. Postquam respublica adolevit, et multitudine civium factiones valuere, circumvenire innocentes, alia huiusmodi fieri coepere. — Tum lex Porcia, aliaque leges paratae sunt, quibus legibus exilium damnatis permissum est ».

Talvolta, quando il colpevole così volontariamente si esiliava prima di essere condannato, il giudizio era sospeso, rendendosi esso inutile.

Ciceronis *De domo sua* 30 « Qui erant rerum Capitolium condemnati non prius hanc civitatem amittebant, quam erant in eam recepti, quo vertendi, hoc est mutandi soli causa venerant. Id autem ut esset faciendum non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant ».

²⁾ Il fuoco e l'acqua erano simboli della comunanza civile, e si usavano nei riti, fra molti altri, di celebrazione delle alleanze. — *L'interdictio aquae et ignis* era, nelle sue conseguenze, pena meno grave della *deditio*, poichè non traeva seco che la *media capitis diminutio*, per la quale al cittadino era tolta la cittadinanza, ma non la libertà. — Nocito Op. cit. pag. 985. — § 2 J. *De capitis diminutio* I, 16 « Minor sive media capitis diminutio est cum civitas quidem amittitur, libertas vero retinetur, quod accidit ei qui aqua et ignis interdictum fuerit, vel ei qui in insulam deportatus est ».

coltà della quale assai spesso usarono gli accusati per delitti politici.

C. S. Gracco durante il suo tribunato fece sanzionare alcune leggi conosciute come *leges Semproniae* allo scopo di proteggere efficacemente la inviolabilità dei cittadini (1). Fra esse ricorderemo la seconda la quale mandava innanzi alla giurisdizione popolare il magistrato che *indicta causa*, avesse colpito di pena un cittadino (2); e la terza legge, nella quale si contemplava il caso di coloro che avessero congiurato per far condannare alcuno in un pubblico giudizio (3), il che si considerava quasi come un delitto contro l'amministrazione della giustizia.

51. — Altra forma di attentato alla libertà ed al potere del popolo era costituita dall'impedire i comizi popolari, come ne fa fede l'accusa di maestà mossa a Cepione (4) questore dell'erario, per aver disturbato i comizi popolari, nei quali il tribuno S. Saturnino voleva far votare una legge frumentaria, per la quale si sarebbe dovuto distribuire a spese dell'erario una grande quantità di frumento al popolo.

Non bisogna però confondere il reato contro la libertà dei comizi con quello che si compiva impedendo

1) Ciceronis *Pro Rabirio* 4; *De domo sua* 17 « Ne de capite civium romanorum, iniussu populi judicaretur ».

2) Plutarchi *Tiberius et Caius Gracchi* 16 « Ut qui magistratus in civem romanorum indicta causa animadvertisset, de eo populi quaestio constitueretur ».

3) Ciceronis *Pro Cluentio* 54, 55 « Qui eorum coit coierit, convenit, convenit, quo quis iudicio publico condemnaretur ».

4) Rhetor *Ad Herenn.* IV, 24 « Arcessitur Coepio majestatis. Vocabulum enim definitur ipsum cum quaeritur quid si minuere majestatis ».

ad un corpo elettorale di recarsi al voto, o corrompendo gli elettori per ottenere dei suffragi.

Quest'ultima forma venne a costituire un delitto speciale conosciuto sotto la denominazione di *ambitus* (*).

* Landucci Op. cit. pag. 940 e segg. — Ferrini Op. cit. pagina 420 e segg.

Ambitus da principio significava quello spazio che da ogni proprietario era lasciato libero intorno ai muri della sua casa; in seguito indicò il brigare dei candidati (propriamente l'andare intorno pel campo di Marte o nel Forum) per sollecitare i suffragi dei cittadini ai tempi delle elezioni, sempre però con mezzi leciti. Infine poi venne riferito a tutte le molteplici forme di corruzione in materia elettorale. La forma più comunemente usata per tale corruzione consisteva nel pagare, con denaro od altra utilità, i voti agli elettori. La somma promessa veniva depositata presso terzi, detti *sequestres*, incaricati di fare il pagamento dopo le elezioni. La distribuzione della somma fra i votanti veniva fatta dai *divisores*. Varie furono le leggi che si susseguirono nel reprimere questo reato: ricorderemo la *lex Cornelia Baebia* [181 a. C.], che sanciva la pena dell'interdizione per dieci anni dagli onori; la *lex Acilia Calpurnia* [67 a. C.], notevole per aver dichiarato colpevole di *ambitus* chi avesse fatto doni al popolo nel biennio precedente l'elezione; la *lex Tullia* [63 a. C.], la quale, riproducendo un senatoconsulto del console di Cicerone, proibiva di accaparrare voti per mezzo di banchetti e di spettacoli. — Una *lex Fabia*, caduta però assai presto in dissuetudine, limitava il numero delle persone che potevano andare incontro al candidato e seguirlo in pubblico allo scopo di aumentargli il credito.

Ma la forma più grave di *ambitus* era costituita dai *sodalicia*, o associazioni a scopo elettorale, nei quali era organizzata la vendita dei voti. Tutto il *sodalicium* si suddivideva in gruppi o decurie rette da capi incaricati di dirigere i votanti alle urne e di verificare se i voti erano stati dati secondo le intelligenze. — Questi *crimina sodalitorum* erano stati assai severamente puniti

52. — Ricorderemo da ultimo un altro fatto delittuoso il quale da alcuni autori verrebbe piuttosto classificato fra i reati di maestà in generale: la falsificazione delle tavole (¹).

Essa, come scrive il Nocito (²) costituiva una violazione della volontà del popolo e del Senato, un vero attacco alla sovranità loro, che si esplicava in plebisciti e senato-consulti, nelle leggi, scolpiti nel marmo o nella pietra, perchè tutti potessero prenderne conoscenza.

53. — ULTIME LEGGI DELLA REPUBBLICA SUI DELITTI POLITICI. *Lex Mamilia* (108 a. C.) proposta dal tribuno Mamilio Limetano allo scopo di instruire un processo contro coloro che avevano consigliato a Giugurta di trascurare i decreti del Senato; contro gli ambasciatori ed i generali che si erano lasciati corrompere con denaro, od avevano rimessi in libertà gli elefanti ed i fuggiaschi presi, o coi nemici patteggiato la pace e la guerra (³).

dalla *lex Licinia*, pare con l'*interdictio aquae et ignis*. Le due *leges Juliae* forse promulgate da Augusto, punivano anche la corruzione più semplice con cinque anni d'interdizione dai pubblici onori e con multa (Taciti *Annales* I, 2, 15 — Suetonii *Octavianus* 34). Questo delitto perdette assai d'importanza durante l'impero, poichè, col restauro del governo monarchico, andarono diminuendo le lotte elettorali — L. 1 pr. D. *De lege Julia Ambitus* 48, 14 (Modest. 2 *De poenis*) « In urbe hodie cessat: quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem ». Tuttavia « si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatusconsultum centum aureis cum infamia punitur ».

¹) L. 2 D. *Ad legem Juliam Majest.* 48, 4 (Ulp. 8, *Disput.*) « Quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege majestatis enumeratur ».

²) Nocito Op. cit. pag. 951.

³) Sallustii *De bello Jugurt.* 40 « C. Mamilius Limetanus

Secondo ci dice lo stesso Sallustio questa legge fu approvata più per odio alla nobiltà che per amore del bene pubblico. « Sed plebes — esclama lo storico di Giugurta — incredibile memoratu est, quam intenta fuerit, quantaque vi rogationem jusserit, magis odio nobilitatis, cui mala illa parabantur, quam cura reipublicae: tanta ludibo in partibus » (1).

Da quanto rileviamo da Sallustio questa legge non fu un vero testo penale contemplante una nuova figura di delitto ma soltanto una *proposta*, accettata poi dal popolo di *iniziare un'inchiesta*.

Lex Apuleia (data incerta, ponendola alcuni autori nel 100 a. C., altri nel 102 a. C. ed altri ancora nel 103 a. C. (2)), del tribuno Lucio Apuleio Saturnino. Secondo il Rein — citato dal De Pilla (3) — essa avrebbe avuto lo scopo di assicurare nuovamente i tribuni della plebe da ogni attentato, di definire come *imminuta majestas* qualsiasi perturbazione agli uffici dei tribuni, od il suscitare tumulti. Crede egli pure che contenesse una formula generale sulla violazione della maestà che doveva applicarsi ai singoli casi, senza però dare una definizione di tale reato.

tribunus plebis rogationem ad populum promulgat, uti quaeretur in eos, quorum consilio Jugurtha Senatus decreta negligissent; quique ab eo in legationibus, aut imperiis pecunias accepissent; qui elephantos, quique perfugas tradidissent; item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent ».

1) Sallustii loc. cit.

2) Secondo qualche autore, questa legge sarebbe stata originata dai saccheggi commessi sul tesoro di Tolosa ed avrebbe dato luogo alla *quaestio auri Tolosani* (Humbert voce *Majestas* in *Dictionnaire* ecc. cit. vol. 13 a. 1904).

3) De Pilla *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato* vol. 1° parte 1ª Firenze 1888 pag. 23.

Secondo altri autori, pure citati dal De Pilla, sarebbe stata sancita contro la *vis* e la *seditio in urbe* o contro i cittadini che avessero abbandonato l'esercito.

Per lo Zumpt invece la legge non conteneva altro che la semplice espressione — *menomare la maestà* — senza contemplare alcun caso singolo nel quale avrebbe avuto luogo una *imminutio majestatis* ⁽¹⁾.

Secondo questo autore poi la legge Apuleia non si sarebbe applicata che ai Senatori ed agli altri magistrati; opinione che non possiamo accogliere perchè non suffragata da alcuna autorevole fonte ⁽²⁾. Poco si conosce intorno alle pene comminate dalla *lex Apuleia*.

Lex Varia (91 a. C.) ⁽³⁾ proposta dal tribuno Q. Vario soprannominato Ibrida, allo scopo di punire coloro che dolosamente avessero aizzato gli alleati alla rivolta ⁽⁴⁾.

Alcuni autori, appoggiandosi specialmente su quanto scrive Valerio Massimo, sostengono che le *lex Varia*

¹⁾ Ed in questa opinione conviene anche Feder, citato dal De Pilla, loc. cit.

²⁾ Il Bompert (Op. cit. pag. 61) pensa che lo Zumpt fu tratto ad escludere dall'applicazione della legge *Apuleia* i cittadini che non erano senatori o magistrati dal pensiero che i delitti politici sono per lo più commessi da funzionari od almeno da coloro che già sono investiti di certe dignità. Anche questa spiegazione del Bompert è però assai discutibile.

³⁾ Pure di questa legge si disputa la data, fissandola alcuni al 90 a. C., mentre altri al 92 a. C.

⁴⁾ Ciceronis *Pro Scauro* I, 3; Ascanii in *Cic. Pro Scauro* pag. 22 « Italic bello exorto, quum ob sociis negatam civitatem nobilitas in invidia esset, Q. Varius tribunus plebis, legem tulit, ut quaereretur de iis, quorum ope consiliove socii contra populum romanum arma arma sumpsissent ». Valerii Maximi *De dictis fact.* cit. VIII, 6. 4: « Quorum dolo molo socii ad arma ire coacti essent ».

avesse per unico scopo di colpire i fautori della insurrezione *italica* (1).

La dottrina però comunemente accettata è quella che sostiene trattarsi invece di una legge generale di lesa maestà: ed a conforto di questa opinione possiamo citare fra le fonti un passo di Cicerone (2) ed un altro di Asconio (3).

La pena sancita da questa legge era *l' aquae et ignis interdictio*.

Lex Cornelia (81 a. C.) (4) sancita da L. C. Silla con precipuo scopo di impedire lo scoppiare di nuove guerre civili. Essa è detta dallo Zumpt legge sulla responsabilità dei magistrati, in quanto volle colpire in modo speciale i gravi abusi da questi compiuti. Nè però ad essi si limitarono le sue sanzioni ma si estesero a punire ogni atto compiuto allo scopo di provocare sommosse, fare violenze ai magistrati per impedire il libero esercizio dei loro uffici (5). Con questa legge fu pure dato ai Senatori l'esclusivo diritto di giudicare, tolta al popolo la nomina dei pontefici, e si abolirono i comizi per tribù.

Pare che la legge contenesse anche delle disposizioni in materia di procedura, come il diritto d'accusa

1) La *lex Varia* era stata in ispecial modo diretta contro l'aristocrazia, la quale si era resa ostile agli Italici rifiutando loro il diritto di cittadinanza (Asconii loc. cit.).

2) Ciceronis *Pro Scauro* I, 3.

3) Asconii in *Cicer. Pro Cornelio* pag. 79 « Memoria teneo cum primum senatores cui equitibus romanis lege Plotia judicarent, hominem dis ac nobilitate perinvisum, Cn. Pompeium, causam *lege Varia de majestate dixisse* ».

4) Qualche altro autore la pone nell'anno 80 a. C.

5) Citato dal Landucci Op. cit. pag. 936.

per le donne⁽¹⁾, per gli infami, gli schiavi ed i soldati. Non solo, ma la *lex Cornelia* avrebbe rimesso in vigore le antiche leggi religiose che dichiaravano colpita d'infamia tutta la stirpe del colpevole ed interdicevano ai figli dei condannati il diritto all'eredità dei loro genitori e la possibilità di aspirare ai pubblici impieghi⁽²⁾.

Anche di questa legge non ci è pervenuto il testo, e solo da passi di storici possiamo averne abbastanza precise notizie⁽³⁾. E notevole come alcuni autori, fra i quali lo Zumpt⁽⁴⁾ sostengono che la *lex Cornelia* dovesse soltanto applicarsi ai magistrati e senatori; ed appoggiano la loro teorica su questa argomentazione: « due fatti dopo Silla ci sono stati tramandati in cui se vi fosse stata una legge di maestà per que' che non erano senatori essa avrebbe dovuto attuarsi. Il primo è la sollevazione di M. Lepido subito dopo la morte di Silla: e per punire i partecipanti il console Q. Catulo, promulgò la sua legge sulla *vis*. Il secondo è quello dei congiurati con Catilina. Tutti e due i casi erano chiaramente reati di maestà, tuttavia non si fa menzione di questa legge Cornelia. Sicchè essa

¹⁾ L. 8, D. *Ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Papin., 13, *Respons.*) « In quaestionibus laesae majestatis etiam mulieres audiuntur. Coniurationem denique Sergii Catilinae mulier detexit, et M. Tullium consulem iudicium eius instruxit », forse riproduzione della legge.

²⁾ Appiani *De bellis civilibus* I, 11, 96. — Suetonii *Caesar* 41.

³⁾ Ammiani Marcellini *Rerum gestarum* XIX, 12, 17 « Nec enim abnuimus salutem legitimi principis propugnatoris bonorum et defensoris, unde solus quaeritur aliis consociato studio muniri debere cunctorum: cuius redimendae causa validius, ubi majestas pulsata defenditur, à quaestionibus vel cruentis nullam Corneliae leges exernere fortunam.

Ciceronis in *Pisonem* 21; *Pro Cluentio* 35; in *Verrem* I, 5.

⁴⁾ Citato dal De Pilla Op. cit. pag. 25.

aveva vigore soltanto pei senatori e pei magistrati. Silla volle colla sua legge di maestà obbligare soltanto quelli che reggevano lo Stato ed il reato di maestà restò reato d'ufficio ». Noi però osserviamo che il non essersi applicata la legge in quei casi speciali non significa ancora che essa non fosse applicabile anche ai delitti compiuti da privati cittadini.

È incerto se colla legge di Silla restassero abolite le precedenti Apuleia e Varia: probabilmente però egli conglobò nella sua *lex* le disposizioni in quelle contenute.

La *lex Cornelia* fu di assai ampia interpretazione talchè, come ricorda lo Zumpt ⁽¹⁾, Verre potè essere accusato da Cicerone, in base a questa legge di maestà, per furto compiuto di una statua di Mercurio, che P. Scipione, dopo conquistata Cartagine, aveva resa agli abitanti di Tintaride ⁽²⁾.

La pena stabilita fu *l' aquae et ignis interdictio*.

Lex Clodia ⁽³⁾ (58 a. C.) detta *de capite civis Romani*,

¹⁾ Citato dal De Pilla Op. cit. pag. 26.

²⁾ Ciceronis in *Verrem* IV, 31, 88 « Est majestatis, quod imperii nostri, gloriae, rerum gestarum monumenta evertere atque asportare ausus est ».

³⁾ Velleii Paterculi *Historiae Romanae* II, 45 « Si quis civem romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur ».

Dionis Cassii *Historiae Romanae* 38, 14 « Ceterum ex lex, quam Clodius postmodo tulit prima quidem specie non videbatur Ciceronem petere: nam neque nomen Ciceronis continebat sed contra omnes eos in universum erat statuta, qui civem non damnatum a populo occiderent aut occidissent: re autem, vel maxime adversus Ciceronem conscripta erat ». — Sui due verbi *occiderent* ed *occidissent* si basano alcuni autori per sostenere che questa legge non fu sancita soltanto per colpire un fatto già avvenuto, e ciò in odio di Cicerone, ma altresì come norma pel futuro.

proposta dal tribuno P. Clodio allo scopo di punire chi avesse fatto uccidere un cittadino non ancora condannato. Questa legge fu in modo speciale dettata dall'odio che il tribuno portava a Cicerone, il quale aveva messi a morte i congiurati di Catilina. Approvata la legge Clodio radunò i comizi tributi e fece pronunciare l'*interdictio aquae et ignis* contro l'oratore di Arpino.

Lex Julia (46 a. C.). È assai discusso fra gli scrittori a chi effettivamente appartenga questa legge. Noi l'abbiamo posta fra quelle sancite durante la Repubblica perchè crediamo che più accettabile sia la teorica di coloro che ne vogliono autore Cesare, come del resto attesta anche Cicerone nella sua prima Filippica quando accenna chiaramente al bando sancito come pena dalla legge di maestà di Cesare⁽¹⁾. Però non tutti gli autori sono d'accordo su questo punto, molti essendo quelli che preferiscono attribuire questa legge ad Augusto. Altri poi sostengono esservi state due *leges Juliae majestatis*, l'una promulgata da Cesare e l'altra dal primo imperatore.

Ma se anche Augusto pubblicò una nuova legge di maestà, in essa non fece che rimestare la legge di Giulio Cesare, aumentandone forse i casi di applicazione.

Con questa legge possiamo dire sia cessata di esistere legalmente la perduellio; e tutti i delitti che prima questa comprendeva vennero a fare parte del *crimen majestatis* in generale.

Essa contemplava specialmente la congiura e la cospirazione contro la vita dei magistrati⁽²⁾, oppure ordita

¹⁾ Ciceronis *Philippica* I, IX « Quid, quod abrogatur legibus Caesaris, quae jubent ei qui de vi itemque ei, qui majestatis damnatus sit, aqua et igni interdictio? ».

²⁾ L. 1 § 1 D. *Ad leg. Juliam majest.* 48, 4 (Ulp. 7 *De Offic. Proconsulis*) « Quo (crimine) tenetur is cuius opera, consilio, dolo

allo scopo di rovesciare la costituzione ⁽¹⁾, l'incitamento alla ribellione ed alle sommosse politiche ⁽²⁾; il conservare il governo della provincia anche dopo scaduto il termine prefisso ⁽³⁾; non rimettere al nuovo governatore della provincia il comando delle milizie ⁽⁴⁾; il dichiarare la guerra senza il consenso od il comando del popolo ⁽⁵⁾; l'usurpare il potere ⁽⁶⁾; falsificare documenti

malo, consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani, quive imperium potestatemve habet occidatur ».

¹⁾ L. 1 § 1 D. h. t. (Ulp. *idem*) « Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint, convenientes adversus rempublicam, locave occupentur, vel templa, quove coetus conventusve fiant, hominesve ad seditionem convocentur ».

L. 4 D. h. t. (Scaevola 4 *Regul.*) « Cuius dolo malo iurein-sendo quis adactus est quo adversus rempublicam faciat ». — Sono degne di nota, in questi frammenti, le parole *consilium inire*, espressione che significa il fatto di un individuo, il quale con altri, e non da solo, disegna di rovesciare la costituzione (Luden, Rein, Zachariae, citati dal De Pilla Op. cit. pag. 28).

²⁾ L. 1 §. 1 D. h. t. (Ulp. 7 *De off. Proc.*) « Quive milites sollicitaverit concitaritve, quo seditio tumultusve adversus rempublicam fiat ». — Secondo il Luden, l'eccitamento dei soldati alla ribellione non sarebbe stato punito che quando sortiva l'effetto voluto. Zachariae invece crede che la *lex Julia* volesse colpire il semplice eccitamento. Opinione questa già enunciata dal Matthei *De oriminibus* II, 14. Feder invece (citato dal De Pilla pag. 29) crede che la *lex Julia* si riferisca ad un eccitamento che abbia causata una vera ribellione.

³⁾ L. 2 D. h. t. (Ulp. 8 *Disput.*) « Qui de provincia quum ei successum esset non discessit ».

⁴⁾ L. 3 D. h. t. (Marcian. 14 *Institut.*) « Qui, cum ei in provincia successum esset, exercitum successorum non tradidit ».

⁵⁾ L. 3 D. h. t. (Marcian. *idem*) « Qui iniussu populi romani bellum gesserit, delectumve habuerit, exercitumve comparaverit ». — Nella compilazione Giustiniana, fu sostituito *principis a populi romani*.

⁶⁾ L. 3 D. h. t. (Marc. *idem*) « Qui privatus pro potestate

pubblici ⁽¹⁾; concedere la libertà ad un accusato che confessi il suo delitto ⁽²⁾, a cui s'aggiungevano tutti i reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

magistrature quid sciens dolo malo gesserit » — Evertsen de Jonge *De delictis contra rempublicam admissis*, Utrecht 1845 pagina 344 e segg. « Haec (si riferisce alle cose ch'egli scrisse più sopra intorno alla *lex Julia* in generale) pronti scimus, *lex Julia* majestatis Caesaris statuebat, nam *lex ipsa* nobis perit et fragmenta eius ab hoc illove jureconsulto sequentium temporum servata sunt, quorum opera a Justinianeis jureconsultis rursus excerpta ad nos pervenerunt, attamen haec *lex Julii* Caesaris praecipuus juris fons de delicto majestatis Caesarum aetate mansit et singula quaedam constitutionibus vel rescriptis principum, vel moribus ei sunt adiecta, quae magnam partem poenas et iudicii formas spectant, dummodo quosdam imperatores in quoscumque saevientes excipias ».

¹) L. 2 D. h. t. (Ulp. 8 *Disput.*) « Qui sciens falsum conscripsit vel recitavit in tabulis publicis ». — Matthaei *De criminibus* II, 14 « Nil quidquam hic succurrit, nisi ut cum Accursio divinemus, eius modi hic falsum intelligendum, quod ad grande reipublicae detrimentum tendat, ut si quis scripsisset in tabula publica, donasse populum romanum alicui regi provinciam, vel regnum aut simile quidpiam. Nam si neque hostili animo factum sit, neque reipublicae salutem concernat, nil profecto falsum ad perduellionem... Adicere huic loco possis eos, qui tabularium incenderint, id est locum in quo tabulae publicae custodiuntur. Id enim sine irreparabili reipublicae damno fieri nequit: videturque Cicero confirmare pro C. Rabirio perduellionis reo, cum ait: an de peculatu facto, an de tabulario incenso longa oratio est exprimenda? ».

²) L. 4 D. h. t. (Scaevola *Respons.*) « Qui confessum in iudicio reum, et propter hoc in vincula coniectum emisit ». — E ciò poichè lo Stato soltanto aveva il diritto e la potestà di prosciogliere un cittadino dall'accusa.

Accensio crede che si dovesse trattare di un accusato di ribellione; e Gotofredo, appoggiando questa versione, legge nel testo « *in hoc iudicio* » anzichè « *in iudicio* ».

La *lex Julia* non puniva il pensiero, il disegno di compiere un delitto se essi non venivano manifestati con fatti esterni e come tali già previsti da altre leggi, come congiure, riunioni, ecc.

Il complice subiva la punizione dell'autore principale, e la pena era *l'aquae et ignis interdictio*.

§ II. *Crimen imminutae majestatis* durante l'impero.

Contenuto del *Crimen imminutae majestatis* — Principali delitti *imminutae majestatis* — Il delitto di Cristianesimo — Separazione del reato politico da quello di religione.

54. — CONTENUTO DEL CRIMEN IMMINUTAE MAJESTATIS. — Con questa denominazione si comprendevano tutti quei fatti che non essendo così gravi da potersi classificare fra i *crimina prodilionis vel perduellionis* pure era necessario fossero puniti, a tutela della dignità dello Stato.

Già durante la repubblica questo concetto si era delineato accanto a quello di perduellione; ciò almeno nella dottrina e negli scrittori, poichè in realtà praticamente ben di raro si effettuava tale distinzione. Fu coll'impero che il *crimen imminutae majestatis* assunse carattere e figura propria, distinta da quella di *perduellio*, la quale perdette di molto l'importanza avuta durante la repubblica.

Alcuni autori vogliono anzi che il delitto di maestà durante il governo imperiale avesse assorbito nel suo significato anche la perduellione: questo forse avvenne in qualche caso speciale; ma in genere noi crediamo

Wissembacchio pensa invece che si debba riferire la disposizione della legge ai carcerati per qualsiasi reato.

piuttosto che una distinzione si facesse realmente fra i due reati, e cioè la *perduellio* oltrechè offendere la dignità dello Stato, ad esso arrecava un danno effettivo, od almeno un pericolo nella sicurezza e tranquillità sociale; mentre il *crimen imminutae majestatis* aveva piuttosto un carattere morale di oltraggio alla *majestas* del principe. Così, se il tradire la patria od impedire i pubblici comizi vedemmo essere considerati casi di *perduellio*, invece portare la porpora, vesti ed ornamenti riservati all'imperatore, od alludere a sue infermità⁽¹⁾ erano delitti *imminutae majestatis*, in quanto tali fatti non costituivano alcun pericolo per lo Stato, ma soltanto tendevano a diminuire ed intaccare il decoro e la maestà del sovrano.

55. — Caduta la repubblica si mutò l'oggetto del delitto politico, poichè mentre prima era il popolo romano, ora lo divenne la persona sacra dell'imperatore. E questa trasformazione fu cosa assai facile, poichè bastò considerare il principe quale erede legittimo della sovranità del popolo.

A base del diritto pubblico di Roma, durante il periodo repubblicano si erano posti i principii della molteplicità di cariche, e della loro durata temporanea. Gli'instauratori dell'impero compresero bentosto come un mezzo efficace, per mantenere il despotismo, fosse l'accumulare nelle mani di uno solo, e per tutta la vita, ogni magistratura.

Già Cesare aveva ricevuto la dittatura perpetua, e conglobate in sè le funzioni di console, censore e pontefice⁽²⁾.

¹⁾ Suetonii *Culigula* 50 - I.. 4 C. *De vestibus holoberis* 11, 8 (*Valent. et Grat.*).

²⁾ Taciti *Annales* I, 2.

Così pure Augusto è creato console, triumviro, censore, tribuno, pontefice, e riunisce nella sua persona sacra, scrive Tacito, i poteri del Senato, dei magistrati e delle leggi. L'imperatore divenne il simbolo stesso della potestà sovrana, di cui egli solo poteva avere l'esercizio. Era poi in di lui facoltà il delegarla a suo talento.

Ma come la *majestas* del popolo romano non aveva soltanto un carattere politico, bensì era circondata di un'aureola religiosa che la rendeva più solenne, e più temibile chi a lei avesse osato attentare, così il principe, in tale *majestas* succeduto al popolo medesimo, venne circondandosi di tutti gli attributi della divinità; laonde vediamo resi alla sua persona gli onori divini, e le offese ad essa arretrate, assumere pure l'aspetto di altrettanti sacrilegi.

Ottaviano assume il nome di Augusto, appartenente soltanto a cose religiose; Caligola si considera un Dio ed a sè stesso fa dedicare un tempio. *Numen* ed *aeternitas* divengono, insieme a *majestas*, attributi dell'imperatore, e concorrono a formare la nota formola *N. M. Q. E. D.* (*numini majestati que eius devotus*).

Come conseguenza di questo carattere sacro attribuito al principe non solo furono dichiarate empie tutte le frasi pronunciate contro la memoria degli imperatori defunti ⁽¹⁾, ma qualsiasi parola proferita poco rispettosamente all'indirizzo della maestà imperiale si considerava come un'empietà, *verba impia* ⁽²⁾. Ed il concetto della divinità del sovrano va sempre più estendendosi quanto maggiormente aumenta la deca-

¹⁾ Taciti *Annales* II, 50 « Si qua de Augusto mortuo irreligiose dixisset... ».

²⁾ Taciti *Annales* VI, 47.

denza politica ⁽¹⁾, giugendo persino alla superstizione quando, durante il regno di Costantino, Firmico insegna che, fra tutti gli uomini, l'imperatore soltanto non è soggetto all'influenza degli astri, perchè esso è annoverato nel numero degli Dei: « Ipse in Deorum numero constitutus est ». — Viene fatta severa proibizione all'aruspice di trarre le sorti sulla vita del sovrano specialmente se fatto allo scopo di antivedere la successione al trono ⁽²⁾.

Però il carattere sacro non si limita soltanto alla persona dell'imperatore, ma va comunicandosi sempre più anche alla famiglia imperiale ⁽³⁾, agli ufficiali che lo rappresentano ⁽⁴⁾, al suo palazzo ⁽⁵⁾, alle di lui de-

¹; Mommsen Op. cit. pag. 289.

²) Pauli *Sententiarum* V, 21, 3 « Qui de salute principis vel summa reipublicae mathematicos ariolas haruspices vaticinatores consultit, cum eo qui responderit capite puuitur ».

Tertulliani *Apologeticus* 35.

Livii *Annales* II, 30 « Manu Libonis nominibus Caesarum aut senatorum additas atroces vel occultas notas ». — III, 22 « Quaesitum per Chaldaeos in domum Caesaris ». — IV, 52 « Veneficia in principem et devotiones ».

³) Caligola fa divinizzare sua madre; Claudio l'avola; ed a Poppea, figlia di Nerone, è dedicato un tempio per ordine del Senato. — Suetonii *Claudius* 11 « Aviae Liviae divinos honores et circensi pompam curram elephantorum, Augustino similem, decernenda, curavit ». — *Caligula* 15 « Inferiasque his omnia religione publice instituit, et eo amplius matri circenses carpentumque quae in pompa traduceretur ».

⁴) Durante il basso impero, *sacrum Concistorium* era designato il consiglio dell'imperatore ed *Auditorium sacrum* il suo tribunale.

⁵) C. *De privilegiis domus augustae* 9, 74 (*Const.*). — C. *De officio comitis sacri palatii* 1, 34. — (*Arcad et Honor.*) — *Domus divina, domus augusta, sacrum palatium* era chiamata la casa imperiale.

cisioni, che dovevano essere venerate come responsi d'oracoli⁽¹⁾, alle sue statue⁽²⁾, e, da qualche imperatore esteso anche alle cose a lui appartenenti: Svetonio, infatti, ci ricorda che Tiberio punì di morte un pretoriano per aver sottratto, a scopo di furto, un pavone ad una cascina di proprietà imperiale⁽³⁾.

56. — Il procedimento, durante l'impero, nei delitti *laesae majestatis* venne sempre più ad essere predominato dall'arbitrio e costituito a base di spionaggio e privati delatori. — Poichè in modo speciale con questo reato veniva colpito l'imperatore, esso ne era pure il giudice di diritto. Però da Tiberio sino ad Adriano comunemente si delegò tale facoltà di giudizio al Senato, e ciò — dice il Bompert — per « une règle d'apparente impartialité qui n'enlève rien à l'énergie de la répression »⁽⁴⁾.

Ogni principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge è affatto sconosciuto alla magistratura imperiale, poichè il sovrano può modificare o rendere nulle le sentenze del Senato, od avocare a sè qualsiasi causa anche già in corso di procedimento⁽⁵⁾. — Erano

¹⁾ Teodosio dichiarò colpevole di sacrilegio il giudice che avesse violato un decreto imperiale, e chiunque avesse anche dubitato del merito di un funzionario nominato dall'imperatore. — L. 3 C. *De crimine sacrilegii* 9, 29 (*Grat. Valentin. et Theod.*) «... Sacrilegii enim instar est dubitare an dignus sit quem elegerit imperator »,

²⁾ Alcuni autori vogliono che già Cesare avesse parificate le sue statue a quelle degli Dei. Caligola giunse a tal punto di aberrazione da sostituire alle teste delle statue dei Numi l'immagine della propria.

³⁾ Mommsen Op. cit. pag. 287.

⁴⁾ Bompert Op. cit. pagg. 78, 79.

⁵⁾ Nerone avocò al proprio tribunale Fabricio Veiento accusato d'aver venduto i favori del principe e il diritto agli onori.

poi d'esclusiva competenza del principe i reati compiuti da persone che, per il rango loro elevato od altre qualità personali, venivano a trovarsi in condizioni privilegiate. Però anche in questi casi gl'imperatori, per lo più, delegavano al giudizio membri del loro consiglio, ovvero il *prefetto della città*. — Ricorderemo pure che il rango dell'accusato induceva altresì una disparità nell'applicazione della pena; poichè: « humiliores bestiis obijciuntur vel vivi exuruntur; honestiores capite puniuntur ». Non impediva però che fosse sottoposto ai tormenti che venivano usati per estorcere le confessioni (1). Talvolta, anzi, la qualità personale del reo rendeva più grave il reato, quando cioè fosse stato compiuto da un militare (2).

57. — Nello svolgersi e perfezionarsi del diritto punitivo romano si erano venuti fissando alcuni principii, ai quali doveva uniformarsi la persecuzione dei reati comuni (3). — Nei processi invece di lesa maestà

Taciti *Annales* XIV 50 « Adijciebat Talius Geminus, accusator « venditatio ob eo munero principis et adipiscendorum honorum jus ». Quae causa Neroni fuit suscipiendi judicii: convinctumque Vejentonem Italia depulit ». XVI, 27.

¹⁾ L. 4. C. *ad leg. Jul. majest.* 9, 8 (*Valentin, Valent, Gratianus*) « Nullus omnino cui inconsultis ac nescientibus nobis fideiularum tormenta inferuntur, militiae vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur: excepta tantum majestatis causa, in qua sola omnibus aequa conditio est ».

²⁾ L. 7 § 4 D. *ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Modest. 12 *Pandect.*) « Crimen majestatis, facto, vel violatis statutis vel imaginibus, maxime exacerbatur in milites ».

³⁾ Bompert Op. cit. pagg. 80-81. L. 14 D. *de accusationibus* 48, 2. (Paul. 2 *de off. procons.*) « Senatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret ».

L. 11 D. *ad leg. jul. majest.* 48, 4 (Ulp. 8 *Disput.*) « Is qui

tali principii venivano nel modo più palese infranti; talchè, ad es., si puniva il disegno di complotto ⁽¹⁾ anche se non attuato, poteva condannarsi pure la memoria del reo ⁽²⁾ od iniziarsi procedimento persino dopo la sua morte ⁽³⁾ e si minacciava l'infamia a chi avesse osato intercedere a di lui favore ⁽⁴⁾. I beni erano posti sotto sequestro, per entrare definitivamente in proprietà del fisco quando il colpevole fosse stato condannato; ed a tale scopo potevano essere tolti anche agli eredi, qualora la sentenza di condanna si fosse pronunciata dopo la morte del reo ⁽⁵⁾. — Molte

in reatu decedit, integri status decedit extinguitur enim crimen mortalitatem..... ».

L. 18 D. *de poenis*, 48, 19 (Ulp. 3 *ad Edict.*) « *Cogitationis poenam nemo patitur ».*

L. 26 D. h. t. (Callistratus 1 *de cognitionibus*). « *Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest ».*

¹⁾ L. 6 pr. C. *ad. leg. jul. majest.* (*Ex lib. 60 Basilic. tit. 36*). « *Nam ex eo tempore quo hanc cogitationem subiit, propter cogitationem dignus est poena ».*

²⁾ *Idem*, « *Memoria defuncti damnatur ».*

³⁾ *Idem*, « *Majestatis rei etiam post mortem tenentur, et post mortem hoc crimen movere incipit ».*

L. 7 pr. C. h. t. (Paul. *libro singulari de publicis iudiciis*). « *Meminisse oportebit, si quid contra majestatem imperatoris commissum dicatur, etiam post rei mortem id crimen instaurari solere..... ».*

L. 8 pr. C. h. t. (Marc. 1 *de publ. judic. ad leg. juliam majest.*) « *ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari possit. Ut, convicto mortuo, memoria eius damnetur... ».*

⁴⁾ L. 5 § 2 C. h. t. (*Arc. et Honor.*) « *Denique inbemus etiam eos notabiles esse sine venia, qui pro talibus unquam apud nos intervenire tentaverint.*

⁵⁾ L. 8 § 2 C. h. t. (Marc. *idem.*) « *Et si decesserit quis propter incertam personam successoris, bona observantur, si in causa majestatis fuisse mortuus arguatur... ».*

furono le costituzioni imperiali che regolarono od abolirono talvolta la confisca; ma in tutte però la troviamo conservata nei delitti di lesa maestà.

Ai figli del condannato era tolto il diritto di succedere ⁽¹⁾; nulli i testamenti, le emancipazioni, le dona-

L. 6. pr. C. h. t. (*Ex lib. 60 Basilic. tit. 36*) « *Majestatis rei etiam post mortem tenentur et confiscatur eorum substantia...* ». *idem* § 3 « *Et mortuo eo res eius servantur, quia existente haerede agi oportet* ».

¹⁾ L. 5 § 1 C. *ad leg. Jul. majest.* 9, 8 (*Arc. et Honor*) « *Filii vero eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exemplo metuentur), a materna vel avita omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capient. Sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna semper comitetur, ad nullos unquam honores, nulla prorsus sacramenta perveniant, sint postremo tales, ut his, perpetua egestate sordentibus, sit et mors solatium et vita supplicium* ».

Prima di questa costituzione l'estendere ai figli le conseguenze delle condanne del padre era stata soltanto una facoltà di cui però gli imperatori, ad es. Tiberio, Nerone, fecero parecchio uso. De Pilla op. cit. pag. 45, Taciti *Annales* V, 9 « *Placitum post hac, ut in reliquos Seiani liberos adverteretur: vanescente quamquam plebis iura, ac plerisque per priora supplicia lenitis. Igitur portantur in carcerem, filius imminentium intelligens, puella adeo nescia, ut erebo interrogaret, quod ob delictum et quo traheretur? neque facturam ultra: et posse se puerili verbere monere. Tradunt temporis eius auctores quia triumvirali supplicio adfici virginem, inauditum habebatur, a carnefice, laqueum iuxta, compressam: exin, obliis faucibus, id aetatis corpora in Germanias abiecta* ».

Suetonii *Nero* 36 « *damnatorum liberi urbe pulsati enectique veneno aut fame: constat, quosdam cum poedagogis et capsariis uno prandio pariter necatos, alios diurnum victum prohibitos quaerere* ».

zioni a qualsiasi titolo egli le avesse fatte; come pure chi fosse stato da lui manomesso non acquistava la libertà, e tali nullità avevano efficacia retroattiva in quanto risalivano sino al momento nel quale il colpevole aveva concepito il disegno del reato (¹). — Migliore era invece la condizione delle figlie e della moglie. A quest'ultima si concedeva un usufrutto (²) sui

¹ L. 5 § 4 C. h. t. (*Arcad et Honor*) *Emancipatio quae a praedictis sive in filios, post legem dumtaxat latam, sive in filios, fuerit collata, non valeat. Dotes, donationes, quarumlibet postremo rerum alienationes, quas ex eo tempore qualibet fraude vel iure factas esse constiterit, quo primum memorati de ineunda factione ac societate cogitaverint, nullius statuimus esse momenti* ».

L. 6 § 11 D. *de iniusto rupto, irrito facto testamento* 28, 3 (Ulp. 13 *ad Sabinum*) *Sed ne eorum quidem testamenta rata sunt, sed irrita fiunt, quorum memoria post mortem damnata est; ut puta ex causa majestatis...* ».

L. 15 pr. D. *qui et a quibus manumissi liberi non sunt* 40, 9 (Paul. 1 *ad leg. Juliam*) « *Quaesitum est, an is qui majestatis crimine reus factus sit manumittere possit, quoniam ante damnationem dominus est? Et Imperator Antoninus Chalpurnio Critoni rescripsit, ex eo tempore quo quis propter facinorum suorum cogitationem jam de poena sua certus esse poterat, multo prius conscientia delictorum, quam damnatione ius datae libertatis eum amisisse.*

² L. 5 § 3 C. *ad leg. Jul. majest.* 9, 8 (*Arc. et Honor*) « *Ad filias sane eorum, quolibet numero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis matris, sive testato sive intestato defecerit, volumus pervenire, ut habeant mediocrem potius filiae alimoniam, quam integrum emolumentum ac nomen heredis. Mitior enim circa eas debet esse sententia, quas pro infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus* ». L. 5 § 5 C. h. t. « *Uxores sane praedictorum, recuperata dote, si in ea conditionem fuerint, ut, quae a viris titulo donationis acceperunt, filiis debeant reservare, tempore, quo usufructus absumitur, omnia ea fisco nostro se relicturas*

beni che la donna aveva ricevuti come *donatio propter nuptias* quando vi fossero stati figli di precedente matrimonio, o sulla *quarta* del congiunto povero nel caso vi fossero stati dei figli rimanendo però salvi tutti i diritti del fisco sul patrimonio. Inoltre essa poteva riprendere la sua dote.

Nessuna garanzia tutelava l'accusato che, per assicurarlo alla giustizia del principe, veniva per lo più assoggettato al carcere preventivo.

Dicemmo più sopra che il processo era istruito a base di spionaggio e delazioni. Difatti le spie ricevevano laute ricompense, ed il complice che avesse rivelato il delitto da compiersi era prosciolto e premiato (1).

Dobbiamo invero notare come non tutti gl'imperatori usassero di questi mezzi per la persecuzione dei delitti di Stato: ciò avvenne in ispecial modo nei periodi più foschi dell'impero, mentre gli autori ci parlano di Tito che fece flagellare a sangue i delatori e le spie, e, dopo averli così malamente conciatì, li vendeva al pubblico mercato o confinava in isole selvaggioe (2).

esse cognoscant, quae iuxta legem filiis debebantur; Falcidia etiam ex his rebus filiabus tantum, non etiam filiis deputata ». L. 6 § 1 C. *De secundis nuptiis* 5, 9 (*Leo et Anthemius*) Bompert, op. cit. pag. 85.

1) L. 5 § 7 C. *ad leg. Jul. majest.* 9, 8 (*Arco et Honor.* « Sane si quis ex in exordio initalae factionis studio verae laudis accensus, initalam prodiderit factionem, et premio, et honore a nobis donabitur ».

2) De Pilla. *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato* vol. I parte I *Storia* Firenze 1888 pagg. 54 57.

Suetonii *Titus* 8 « Inter adversa temporum et delatores mondatoresque erant, ex licentia veteri. Hos assidue in foro, flagellis ac fustibus caesos, ac novissime traductos per amphitheatri arenam, partim subitici ac venire imperavit, partim in asperissimas insularum avehi ».

Nei reati di lesa maestà tutti avevano il diritto di accusare: così i servi contro i loro signori, il liberto contro il patrono, i *militēs* ed i *famosi* (1). Persino le accuse delle donne, dei genitori contro i figli e di questi contro quelli erano valide; mentre con eguale certezza non possiamo affermare avvenisse per l'un coniuge contro l'altro (2).

58. — Venendo ad alcuni accenni alle penalità comminate pel *crimen majestatis* durante l'impero, ricorderemo come Augusto avesse da principio stabilita la *interdictio aquae et ignis*: ma in seguito, temendo una coalizione di tutti questi *interdetti*, vi sostituì la *deportatio* (3) per le forme più gravi e la *relegatio* (4)

1) L. 7 pr. §§ 1, 2 D. *ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Modest 12 *Pandect*) « Famosi qui ius accusandi non habent sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem sed milites, qui causas alias defendere non possunt, nam qui pro pace exoubant magis magisque ad hanc accusationem admittendi sunt. Servi quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos, et liberti patronos. L. 3 C. Th. *Ne praeter crimen majestatis* coc. 9, 6 (*Arcad. Honor, Eutyoh.*) « Si quis ex familiaribus vel ex servis... delator atque accusator emergerit eius existimationem, caput, atque fortunas periturus, cuius familiaritati vel dominio inhaeserit, aut exhibitionem testium, ante examinatum iudicium in ipsa expositione criminum atque accusationis exordium ultore gladio feriat. *Majestatis crimen excipimus* ».

2) L. 8 D. *ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Papin. 13 *Respons.*) « In questionibus laesae majestatis etiam mulieres audiuntur ». *Novell.* 115, 3 § 4, 4 § 3; 117, 8, 9.

3) Per la *deportatio* il condannato veniva condotto in un'isola selvaggia (*insula asperrima*) per ivi restare durante tutta la vita.

4) La *relegatio* era perpetua od a tempo e consisteva nell'esilio in un luogo espressamente assegnato, come un'isola od altro territorio. Le conseguenze di questa pena erano meno gravi di quelle della *deportatio* poichè il condannato conservava i diritti di cittadinanza, di famiglia e di fare testamento.

per quelle meno temibili. — Ben presto, però, entrambe cedettero il posto alla pena di morte, ritenuta la sola espiazione che potesse placare l'ira del principe oltraggiato, pena che veniva applicata nei modi più svariati e feroci. — In seguito alla costituzione di Arcadio ed Onorio era eseguita per mezzo della spada (1).

59. — PRINCIPALI FORME DI CRIMINA IMMINUTAE MAJESTATIS. È opinione di molti autori che nei primi tempi del diritto romano le ingiurie verbali e scritte contro la potestà pubblica rimanessero impunte pel principio che: *facta arguebantur, dicta impune erant*. Noi però osserviamo che ciò non si può asserire in via assoluta, poichè già nelle leggi delle XII Tavole trovasi comminata la pena di morte colle battiture per le diffamazioni in pubblico ed i libelli, e la multa di venticinque assi per le altre forme meno ingiuriose (2). « Si quis carmen occentasset quod alteri flagitium faxit, capital esto ». — Cicerone, a proposito di questo passo, scrive che il tenore di vita e la fama degli uomini devono essere discussi, non coi versi cantati in pubblico, ma nei giudizi dei magistrati (3).

Si attribuisce comunemente ad Augusto l'aver sancita pel primo una legge allo scopo di punire i *libelli*

1) L. 5 pr. C. *ad leg. Jul. majest.* 9, 8 (*Arc. et Honor*) « ... ipse quidem utpote majestatis reus, gladio feriatur... ».

2) Gravina *De jure nat. gent. et XII Tab.* Tab. VII *De delictis* « Si quis iniuriam alteri faxit, XXV aeris poenae sunt. Si qui pipoluenta sit carmenve condissit, quod infamiam faxit, flagitiumque alteri fuste ferito ».

3) Ciceronis *De Republica* II, 12 « Judicis enim et magistratum disputationibus legitimis propositam vitam non poetarum ingeniiis habere debemus, nec probrum audire nisi ea lege ut respondere liceat et iudicio defendere ».

famosi ⁽¹⁾; ma sembra ch'egli non reputasse come tali se non quelli all'indirizzo della sua persona e della famiglia imperiale. Questo almeno si può arguire da un discorso che Cremuzio Cordo pronunciò in Senato, per difendersi dall'accusa di lesa maestà per aver lodato ne' suoi annali l'assassinio di Cassio e Bruto ⁽²⁾.

Le ingiurie verbali raramente Augusto le perseguiva, e quando lo faceva, tenue era per lo più la pena. Così fece punire con breve esilio certo Cassio Patavino accusato d'aver detto, durante un convito, ch'egli avrebbe avuto il coraggio di uccidere l'imperatore; e condannò Giunio Novato, il quale, col nome di Agrippa, aveva contro di lui pubblicata un'epistola, ad una piccola somma di denaro ⁽³⁾. E avendogli un giorno Tiberio, ancor giovane, rimproverato, un po' acerbamente forse, la sua troppa clemenza, Augusto così gli rispose: « Non voler, Tiberio mio, in questa cosa lasciarti così trasportare dalla giovinezza e dalla volontà, e non ti sembri strano che ci sia chi dica male di noi, chè già non poca cosa egli è che male a noi non possano fare » ⁽⁴⁾. Fosse vera clemenza, o più pro-

¹⁾ Taciti *Annales* I, 72 « Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie eius legis (majestatis) tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros foeminasque illustres procacibus scriptis diffamaverit ».

²⁾ Taciti *Annales* I, 2 « Verba mea, patres conscripti, adeo factorum innocens sum: sed neque haec in principem aut principis parentem, quos lex majestatis amplectitur ».

³⁾ Suetonii *Octavius* 51 « Junium Novatum et Cassium Patavinum, e plebe homines, alterum pecunia, alterum levi exilio punire satis habuit: quum ille Agrippae juvenis nomine asperimam de se epistolam in vulgus edidisset: hic convivio pleno proclamasset: neque voluntatem sibi neque animum deesse, confandi eum ».

⁴⁾ Suetonii loc. cit. « Aetati tuae, mi Tiberi, noli in hac re

tabilmente saggezza politica, certo fu assai longanime e seppe tollerare persino le ingiurie meno velate dirette alla sua persona, come le epistole di Antonio riboccanti di violenti contumelie (4).

Anche (2) Tiberio all'inizio del suo regno, come del resto avvenne per quasi tutti gli imperatori, non teneva conto delle accuse di maestà, perchè diceva che in una città libera veramente parola e pensiero dovevano essere senza vincoli (3). Belle sono le seguenti parole da lui pronunciate un giorno in Senato: « Se

indulgere, et nimium indignari, quemquam esse, qui de me male loquatur. Satis est enim, si hoc habemus, ne quis nobis male facere possit ».

1) Antonii epistolae Bruti conciones, falsa quidem in Augustum probra, sed multa cum acerbitate habent: carmina Bibaculi et Catulli referta contumeliis Caesarum leguntur, sed ipse divus Julius, ipse divus Augustus et tulere ipsa et relinquere, haud facile dixerim, moderatione magis an sapientia: namque spreta exolescunt, si irascere agnita videntur ». — Taciti *Annales* IV, 35; Suetonii *Caesar* 73. — In questo passo si allude a Cesare, che aveva tollerati gli epigrammi di Catullo.

2) Suetonii *Tiberius* 28. — Svetonio racconta che avendo un giorno il Senato fatto domanda di procedere contro i colpevoli di delitti di lesa maestà, Tiberio rispose: Noi abbiamo da fare d'avanzo, e troppa briga sarebbe la nostra a voler attendere anche a codesta. Se voi aprite una tal finestra, non ci sarà mai altro da fare; perciò che sotto questo colore ciascuno cercherà di sfogarsi e vendicarsi co' suoi nemici, accusandoli per male lingue ». — « Non tantum otii habemus, ut implicare nos pluribus negotiis debeamus. Si hanc fenestram aperueritis, nihil aliud agi sinetis; omnium inimicitiae hoc praetexto ad nos deferentur ».

3) Suetonii *Tiberius* 20 « Sed adversus convitia malosque rumores et famosa de se ac suis carmina firmus ac patiens, subinde jactabat; in civitate libera linguam mentemque liberam esse debere ».

alcuno parlerà male di me io procurerò di dare conto di ogni mio fatto e detto; se poi continuerà, *invicem eum odero* ». Difatti non volle dare corso all'accusa contro Apuleia Varilla per aver parlato di lui e di sua madre ⁽¹⁾.

Tuttavia questi atti di generosità furono assai rari, poichè ben presto incominciarono e si susseguirono numerosi i processi e le esecuzioni per accuse di maestà « inevitabile crimen quum ex moribus principis foedissima quaeque diligeret accusator, objectaretque reo, nam quia vera erant dicta credebantur » ⁽²⁾.

Paolo ⁽²⁾ e Modestino parlando delle ingiurie al

¹⁾ Taciti *Annales* II, 50 « Adolescebat interea lex majestatis, et Apulejam Varillam sororis Augusti neptem, quia probrosis sermonibus divum Augustum ac Tiberium et matrem eius illuississet, majestatis delator arcessebat ». — Essendo Tiberio venuto a conoscenza di un'accusa mossa a certo Flaminio d'aver venduta, insieme coi giardini, la statua d'Augusto, scriveva ai consoli: « Non ideo patri suo coelum ut in perniciem civium is honor verteretur... Nec contra religiones fieri, quod effigies eius (Augusti), ut alia numinum simulacra, venditionibus hortorum et domum accedant ».

²⁾ Taciti *Annales* I, 74; Suetonii *Tiberius* 58 « Sub idem tempus, consulente praetore, an judicia majestatis cogi iuberet, exercendas esse leges respondit, et atrocissima exercuit. Statim quidam Augusti caput demserat, ut alterius imponeret. Acta res in Senatu, et quia ambigebatur, per tormenta quesita est. Dam-nato reo, paulatim hoc genus calumniae eo processit, ut haec quoque capitalia essent: circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestimenta mutasse, nummo vel anulo effigem impressam latrinae aut lupanari intulisse, dictum ullum factumve eius estimatione aliqua laesisse ».

³⁾ Pauli *Sententiarum* V, 29 (*Ad legem Jul. majest.*) « Quod crimine non solum facto sed maledictis impiis maxime exacerbatur ».

principe, le considerano come veri delitti di lesa maestà: il secondo però vuole che si tenga giusto conto della intenzione di colui che pronuncia le parole ingiuriose, se fosse o no sano di mente, non dovendosi punire una parola sfuggita all'impensata: « poichè sebbene i temerarii sieno meritevoli di pena tuttavia si deve perdonare se il delitto non è tale che sia definito dallo stesso testo della legge, o sia da punirsi per analogia di legge » (1). Raramente però gli imperatori tennero conto di questi saggi insegnamenti.

60. — Fra i *crimina imminutae majestatis* gravissimo era l'attentato alla vita del principe od al suo potere. Mommsen (2) osserva come l'assassinio del sovrano non fosse in modo speciale considerato dalle *leges majestatis* ma che questo delitto veniva compreso fra gli attacchi alla vita dei magistrati. Il tentativo delittuoso contro il potere del principe poteva compiersi in due modi, sia col cercare di ri-

1) L. 7, § 3 D. *Ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Modest. 12 *Pandect.*) « Hoc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis majestatem venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit, et an cogitaverit, et an sanae mentis fuerit: nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est ». — Ed al paragrafo successivo dice: « Crimen majestatis facto, vel violatis statutis, vel imaginibus maxime exacerbat in milites ».

Cuiaccio, a proposito di queste ultime parole, pensa che fossero un'aggiunta di Triboniano; mentre, come osserva il Nocito (Op. cit. 815), è cosa naturale che Modestino ritenesse maggiormente colpevoli i militari, in quanto questi erano da un giuramento speciale vincolati all'imperatore.

2) Mommsen op. cit. pag. 287.

stabilire la costituzione repubblicana ⁽¹⁾, sia col sostituire un'altra persona degna a quella regnante ⁽²⁾.

61. — Già vedemmo come le statue e le immagini dell'imperatore fossero *res sacrae* e pertanto *extra commercium* ⁽³⁾. Esse non potevano venire ritoccate nè rimosse se non quando stavano per cadere, sotto pena d'accusa di sacrilegio, a meno che si trattasse delle immagini di un sovrano del quale si fosse condannata la memoria ⁽⁴⁾. Gravissimi erano tutti gli oltraggi, i vilipendi e le mutilazioni ad esse, e sono noti gli abusi a cui diedero luogo queste accuse al-

¹⁾ Riguardo a questa prima forma di attentato al potere del principe la politica imperiale fu di colpire, per lo più, i letterati dell'epoca, sia perchè glorificavano gli assassini di Cesare, sia per aver tenute pubbliche declamazioni retoriche contro i tiranni.

²⁾ Questa seconda forma si designava, per lo più, colla frase *imperium cupere* e, verso la fine dell'impero, *purpuram sumere*. Ad essa era parificato il presentarsi al popolo sotto il falso nome di un imperatore antecedente, oppure l'assumere quello di una persona che avrebbe avuto diritto di raccogliere la successione imperiale (Mommsen op. cit. pag. 254).

³⁾ L. 6 D. *Ad leg. Juliam majest.* 48, 4 (Venuleius Saturninus 2 *De judiciis publicis*) — Si credeva, secondo ci dice Tacito, (*Annales* IV, 64), che gli Dei stessi riconoscessero la divinità dell'imperatore, impedendo che il fuoco ne intaccasse le statue.

⁴⁾ L. 4, § 1, D. *Ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Scaevola 4 *Reg.* « Hoc crimine liberatus est a Senatu qui statuas imperatoris reprobatae conflaverit ». — A proposito di questo *reprobatae* alcuni commentatori, fra i quali Revardo (citato dal Pothier, *Le pandette di Giustiniano*, Venezia 1842 vol. IV pag. 220) credono si debba interpretare le statue di quegli imperatori, come Nerone, Domiziano, ecc., la cui memoria fu condannata dal Senato, mentre altri, con Gotofredo, credono trattarsi di quelle statue fatte senza il permesso del principe.

trettanto ridicole che crudeli⁽¹⁾, come il punire di morte un cittadino per essersi spogliato innanzi al ritratto di Cesare, od avere portato in un lupanare una moneta od un anello coll'effigie di lui⁽²⁾.

Il carattere sacro di queste statue si estendeva altresì al suolo sul quale erano posate, laonde chi, colpevole od ingiustamente inseguito, presso di quelle si fosse rifugiato, parimenti che nei templi avrebbero goduto della sicurezza ed impunità. Senonchè essendosi originati degli abusi, in quanto tutti i delinquenti sfuggivano alla punizione cercando rifugio presso statue imperiali, si limitò tale beneficio soltanto a coloro che avessero avuto *certas causas*⁽³⁾.

Dobbiamo pure ricordare come gli imperatori Severo ed Antonino, sentirono il bisogno di porre un argine al dilagare di tante accuse di lesa maestà alle quali la maggior parte degli imperatori prestavano facilmente orecchio per ingrossare il proprio fisco: « *Locupletabant fiscum, non tam Voconiae et Juliae leges, quam majestatis singulare et unicum crimen eorum qui crimine vocarent* », sancendo che non era colpevole di *crimen majestatis* chi gettando un sasso a caso avesse colpita una statua del principe, come pure chi avesse vendute le immagini di Cesare non ancora consacrate⁽⁴⁾.

¹⁾ Molte sono le accuse siffatte che ci tramanda la storia: Taciti *Annales* I, 73, 74; III, 70. I. Ennium, equitem romanum majestatis postulatum « quod effigiem principis promiscuum ad usum argenti vertisset »; Suetonii *Tiberius* 58.

²⁾ Suetonii *Tiberius* 58.

³⁾ L. 28 §.7 D. *De poenis* 48, 19 (Callistratus 6 *De cognitio-nibus*; L. 33 D. *De iniuriis* 47, 10 (Scaevola 4 *Regul.*). L. 1 C. *De his qui ad statuas confugiunt* 1, 25 (*Valent., Theod. et Arc.*).

⁴⁾ L. 5 § 1 D. *ad leg. Jul. majest.* 48, 4 (Marco. 5 *Regul.*

Un eguale esempio di moderazione volle dare Teodosio il grande colla sua famosa costituzione: *Si quis imperatori maledixerit...* che alcuni autori pensarono essere quella stessa colla quale, per intercessione di S. Flaviano e Libanio, l'imperatore concesse perdono agli abitanti di Antiochia che avevano rovesciate le di lui statue⁽¹⁾.

Questi atti però di moderazione, suggeriti spesso da opportunità politica, non furono che rare eccezioni, mentre la maggior parte degli imperatori continuò e rese più crudeli i principii instaurati da Tiberio.

Così Caligola, che da principio egli pure si era mostrato alquanto longanime, divenne implacabile persecutore del delitto di maestà, cui poteva dar luogo la più futile e lieve cagione. Svetonio ci ricorda infatti l'autore di un'Atellana fatto ardere nell'anfiteatro per alcune ironie da lui scritte in un suo lavoro⁽²⁾. Alcuni giovani romani vennero rinchiusi in anguste celle, o

« Nec qui lapide iactato incerto fortuito statnam attigerit crimen majestatis commisit. Ita Severus et Antoninus Julio Cassiano rescripserunt ». — § 2 *idem* « Idem Pontio rescripserunt, non videri contra majestatem fieri ob imagines Caesaris nondum consecratas venditas ».

¹⁾ L. 1 C. *Si quis imperatori maledixerit*, 9, 7 (*Theod. Arc. Honor.*). « Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus, improbo patulantique maledicto nomina nostra crediderit lacescenda ac temulentia turbulentus obtrectator temporum fuerit, cum poenae nolumus subjugari, neque durum aliquid nec asperum sustinere, quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est, si ex insania miseratione diguissimum, si ab injuria remittendum. Unde integris omnibus hoc ad nostram scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensemus, et utrum praetermitti an exquiri debeant, censeamus ».

²⁾ Svetonii *Caligula* 27 « Atellanae poetam, ob ambigui joci vensiculum media amphitheatri arena igni cremavit ».

segati attraverso il corpo, o condannati *ad metalla* per aver lasciato intravedere poco compiacimento durante uno spettacolo preparato a cura dell'imperatore (1).

Nerone diede ordine che nessuno potesse portare abiti di colore viola o di porpora; e poichè un giorno, mentre egli cantava nel circo, vide una matrona vestita di tali colori, fattala spogliare di quegli abiti che indossava, la privò di tutte le sue sostanze (2). Così pure cacciò in esilio Tusco procuratore dell'Egitto accusato di aver preso un bagno in una vasca apparecchiata per l'imperatore (3).

Durante il regno di Diocleziano venne colpito come delitto di maestà il coniare monete senza l'autorizzazione del principe, e l'accusa era motivata dal fatto che sulla moneta veniva impressa l'immagine dell'imperatore (4). Come pure, a quanto ci dice Plinio, veniva punito di morte il disprezzare i suoi gladiatori.

Moltissimi furono anche gli *honestiores* da lui condannati a morte od esiliati in seguito all'accusa di cospirazione, originata da futilissimi motivi. Domiziano

1) Suetonii loc. cit. « Multos honesti ordinis, deformatos prius stigmatum notis, ad metalla, et munitiones viarum aut ad bestias condemnavit... nec omnes gravibus ex causis, verum male de munere suo opinatos ».

2) Suetonii *Nero* 32 « Et quum interdixisset usum amethystini ac Tiryi coloris... Quin etiam inter canendum animadversum matronam e spectaculis, vetita purpura cultam, demonstrasse procuratoribus suis dicitur: detractamque illico, non veste modo, sed et bouis exuit ».

3) Suetonii *Nero* 35 » Tuscum, nutricis filium, relegavit quod in procuratione Aegypti, balineis in adventum suum extractis lavisset ».

4) L. 2 C. *De falsa moneta* 9, 24 (*Constantinus*).

si servi assai bene di queste accuse per impossessarsi delle eredità e dei patrimoni, allo scopo di sopperire alle ingenti spese che capricciosamente egli aveva incontrate negli spettacoli preparati al popolo, talchè da parecchio tempo era impossibilitato a pagare i suoi militi (1).

Ma la repressione tirannica del delitto di maestà raggiunse il suo apogeo colla costituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio, promulgata nel 397 a. C. (2).

Oggetto di questa legge, come scrive lo Zachariae (3) era costituito da tutti gli atti che potessero lasciar supporre l'esistenza di una congiura contro la vita dell'imperatore, dei membri del *concistorio* imperiale, dei senatori e dei più alti impiegati dello Stato. È notevole però come non si trovi alcuna disposizione la quale contempra le offese ai membri della famiglia imperiale, nè in ispecial modo all'erede del trono.

Il Weiske (4) osserva che, non ostante questo silenzio, non si può credere che esse non costituissero

1) Suetonii *Domitianus* 12 « Exhaustus operum ac munerum impensis, .. nihil pensi habuit, qui praedaretur omni modo. Bona vivorum ac mortuorum usquequaque quolibet et accusatore et crimine, corripiebantur. Satis erat, objici qualemcumque factum dictumve adversus majestatem principis ».

2) L. 5 C. *Ad leg. Jul. majest.* 9, 8 (*Arcad. et Honor.*) « Quisquis cum militibus vel privatis, vel barbaris scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta, vel dederit de nece etiam virorum illustrium, qui consiliis et concistorio nostro interrunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), vel cuiuslibet postremo qui nobis militat, cogitaverit (eandem enim severitate voluntatem sceleris, qua effectum puniri iura voluerunt) ipse quidem utpote majestatis reus, gladio feriat, bonis eius omnibus fisco nostro addictis ».

3) Citato dal De Pilla Op. cit. pag. 41 nota.

4) Citato dal De Pilla Op. cit. pag. 42 nota.

un *crimen majestatis*, poichè sarebbe illogico pensare che il principe non considerasse la famiglia sua come *pars corporis sui*, mentre invece esplicitamente dichiarava essere tali gli alti funzionari da lui nominati. E questa parificazione è senza dubbio uno dei principii stabiliti dal rescritto imperiale, per cui la congiura contro gli ufficiali dell'impero era punita come la *scelestia factio* contro il sovrano. Questo disposto fu una innovazione in quanto le precedenti *leges majestatis* avevano sempre previsti i soli attentati alla vita dei *magistratus populi romani*; facilmente poi esse furono applicate anche a quelli contro la vita dell'imperatore, quando questi venne a riunire in sè tutte le maggiori dignità della spenta repubblica; e ciò senza che si sentisse la necessità di una nuova disposizione che in modo speciale venisse a contemplare le congiure contro il principe. Non egualmente possiamo dire invece per i funzionari del sovrano chiamati alle alte cariche dello Stato, che non si potevano considerare veri magistrati del popolo romano, e non possedevano *l'imperium*: onde fu necessaria una esplicita estensione a loro riguardo. È vero però che anche prima della pubblicazione di questa legge gli attentati ai funzionarii dello Stato furono quasi sempre puniti come delitti di lesa maestà, poichè l'imperatore poteva a suo arbitrio accusare e condannare.

62. — Da quanto siamo venuti esponendo, e più a lungo potremmo continuare, ove scorressimo le storie dell'impero romano, appare chiaramente come molteplici fossero le cause ed i fatti i quali potevano dar luogo ad un'accusa di *imminutae majestatis*, e come variassero ad arbitrio del principe, laonde il medesimo atto che da un imperatore veniva severamente punito, da un altro poteva invece non essere tenuto in conto alcuno e talvolta persino premiato.

Le accuse però più gravi e che si può dire abbiano

acquistata una certa fissità giuridica, erano quelle per ingiuria al sovrano, le quali, come vedemmo, potevano essere originate da moltissime azioni reputate delittuose come i libelli famosi, od apostrofi ed invettive verbali, portare le insegne o gli abbigliamenti riservati al sovrano; oltraggiarne i ritratti o le statue; falsificare monete, tenere prigioni private, ecc. (1).

A fondamento di tutte queste imputazioni stava sempre il sospetto che alcuno, compiendo di tali atti, tendesse a spodestare il sovrano; e talvolta avvenne realmente che il rovesciare ad es. l'effigie dell'imperatore fosse il primo segnale dell'iniziarsi di una sedizione militare.

63. — Altra forma d'ingiuria, da alcuni imperatori considerata assai grave, era il giuramento prestato nel nome del principe, allorquando si trattasse di un giuramento falso, o ad esso non si fosse mantenuta fede. Tuttavia, come bene osserva il Mommsen (2), in causa della frequenza di questi giuramenti, ed in seguito alla introduzione nella formula ufficiale del nome del sovrano regnante, col tempo divenne pressochè impossibile perseguire come delitti capitali tutti i falsi giuramenti, talvolta prestati per semplice leggerezza. La legge allora fissò le regole da seguirsi per stabilire in quali casi il falso giuramento fosse da punire come reato di lesa maestà (3), mentre per i soli abusi del

¹) L. 1 C. *Quae res venire non possunt* 4, 40 (*Grat., Valentin., Theodos.*) — L. 1 C. *De privatis carceribus* 9, 5 (*Zeno*) — L. 10 C. *De operibus publicis* 8, 12 (*Theod. Justinian.*) « Si quis iudices, perfecto publicis pecuniis operi suum nomen sine nostri numinis mentione inscripserint, majestatis teneantur obnoxii ».

²) Mommsen Op. cit. pag. 292.

³) Severi *ad Codicem Just.* 4, 1, 2 « Jurisjurandi contempta religio satis deum ultorem habet. Periculum autem corporis vel

giuramento *nomine principis* comminò una pena correzionale (4).

Merita poi speciale menzione il fatto che talvolta invece poteva essere considerato delitto il rifiuto di giurare nel nome o per il genio dell'imperatore (5). Tale rifiuto dai magistrati romani era giudicato sotto due aspetti, come manifestazione d'apostasia dalla religione dell'impero, come oltraggio al principe. In Roma il giuramento nel nome di una persona significava riconoscere la propria dipendenza da lei, per cui lo schiavo giurava nel nome del suo signore, il liberto in quello del patrono.

Laonde vediamo che le accuse per questo delitto assumono importanza e gravità speciale, quando, sorto il Cristianesimo, i seguaci della nuova dottrina vennero denunciati innanzi ai tribunali dell'impero sotto la imputazione d'aver rifiutato il giuramento pel *genio* dell'imperatore, il che li rendeva apostati

majestatis crimen secundum constituta divorum parentum meorum, etsi per principis venerationem quodam calore fuerit perjuratum, inferri non placet ».

⁴) L. 13 § 6 D. *De jurejurando* 12; 2 (Ulp. 22 *ad Edictum*) « Si quis juraverit in re pecuniaria per genium principis dare se non oportere et pejeraverit vel dari sibi oportere, vel intra certum tempus juraverit se soluturum nec solvit, imperator noster cum patre rescripsit fustibus enim castigandum dimitti debere et ita ei superdici προτερῶς μὴ ὄμνῆς; petulanter ne jurato ».

⁵) Suetonii *Caligula* 27 « Multos honesti ordinis.... ad metalla ad bestias condemnavit.... quod numquam per genium suum dejerassent ».

Taciti *Annales* XVI, 22 « Quin et illa objectabat: « principio anni vitare Thræseam solemne jusjurandum... numquam pro salute principis immolavisse ». — È notevole quest'ultima accusa, che fu tra le più gravi mosse ai cristiani.

dal culto nazionale e ribelli alla potestà del sovrano (4).

64. — IL DELITTO DI CRISTIANESIMO. Roma non ebbe una frase speciale, tecnica per indicare gli attentati alle credenze religiose della città, e se anche Tertulliano usa l'espressione « *Crimen læsæ religionis Romanæ* » non dobbiamo credere che essa facesse parte del linguaggio giuridico-corrente; come pure impropria è la parola *sacrilegium* della quale più d'una volta egli si serve, in quanto nel suo vero significato indicava piuttosto tutti i furti compiuti a danno dei templi (2). Nè si deve per questo pensare che il diritto romano non avesse in tale materia posti dei principi direttivi; cosa del resto inevitabile dati gli stretti rapporti sempre esistiti, come vedemmo, fra religione e Stato, specie nel periodo primitivo. Ed è appunto su questo carattere eminentemente divino del diritto formatosi e svoltosi parallelamente al culto che il Mommsen crede di poter affermare che alle tre grandi divisioni di tale diritto corrispondessero altrettante categorie di delitti: cioè al *jus privatum* i delitti privati, come il furto; al *jus publicum* i delitti pubblici o politici, come il tradimento; al *jus sacrum* i delitti religiosi, come l'omissione di un sacrificio. Questi ultimi però soltanto offendevano direttamente la divinità; la quale in tal modo offesa, doveva esser placata perchè risparmiasse la sua vendetta sul popolo.

1) Tertulliani *Apologeticus* 24, 28, 35. — Egli appunto accenna ad una doppia accusa fatta ai cristiani pel loro rifiuto di giurare nel nome dell'imperatore: offesa contro la religione romana; — *crimen læsæ romanæ religionis* —, oltraggio alla maestà imperiale — *ventum est ad secundum titulum læsæ majestatis augustioris* — *sacrilegii et majestatis* ».

2) Mommsen op. cit. pagg. 272 e segg.

Già vedemmo come durante la repubblica i principii fondamentali delle istituzioni di Roma si sieno andati sempre più secolarizzando; laonde il delitto sacro, dapprima soggetto ad una procedura speciale, venne a poco a poco ad essere perseguito civilmente e dai tribunali ordinari, con regole non dissimili da quelle sancite contro il furto, l'incesto e l'omicidio.

Certo contribuì assai a diminuire il forte prestigio della religione il rapido susseguirsi delle conquiste per opera delle gloriose legioni romane, riversanti a Roma popoli di razze svariate e differenti culti⁽¹⁾ che trovavano nella repubblica una larga tolleranza, in materia religiosa, alla quale si uniformava tutta l'amministrazione romana. Tolleranza che avrebbe però trovato un limite, quando le credenze straniere non avessero voluto riconoscere la supremazia di quella romana, o se nei loro riti si fossero intaccati la pubblica morale o l'ordine pubblico. In questi casi allora il potere dello Stato interveniva con misure di polizia, che, pure essendo talvolta ben rigorose, non degeneravano mai in crudeli persecuzioni. Così leggi severe avevano represso le arti magiche dei Persiani, e l'astrologia dei Caldei, mentre Giulio Cesare aveva sciolte parecchie società religiose, cacciandone in esilio gli affliggiati.

Questi rapporti di benevolenza esistenti fra lo Stato ed i culti stranieri provenivano forse anche dal fatto che questi poco si discostavano dai principii della religione romana, poichè tutti si ispiravano ad una fede politeistica⁽²⁾.

¹⁾ Taciti *Annales* XV, 44 « Sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt ».

²⁾ Guérin *Étude sur le fondement juridique des persécutions dirigées contre les Chrétiens* in *Revue historique de droit français et étranger* a. 1895.

65. — Caduta la repubblica e sorto sulle sue rovine l'impero, la città mistica di Roma ebbe una personificazione reale nell'imperatore, nel quale si considerava incarnata la divinità. Si cessò allora di adorare un simbolo, per creare un nuovo culto di servilismo al sovrano; ed a Giove si venne sostituendo il dio Cesare, il dio Augusto, ecc.

E, come scrive Tertulliano, questo *dio in aspettativa*, questo nume fatto uomo divenne assai più temibile delle altre divinità pagane.

Per la salute e per la fortuna dell'imperatore doveva prestarsi giuramento e sappiamo quanta fosse pel Romano la solennità di questa attestazione nella quale si invocava come testimonia della fede la protezione degli Dei, e la vendetta del principe; vendetta che, sotto le forme più varie e crudeli, raggiungeva sempre il colpevole di spergiuo. Furono tributati culti al genio dell'imperatore, e qualche collegio sacerdotale giunse persino ad offrire a lui sacrifici cruenti, contemporaneamente che a Giove ed a Giunone. Già abbiamo visto come altra forma di riconoscimento della divinità imperiale fosse l'adorazione delle sacre immagini e statue del principe (4).

È a quest'epoca che dall'Oriente giungono a Roma

4) Beurlier *Essai sur le culte rendu aux empereurs romains*. Paris 1891 pag. 45 « Ainsi se manifestait, sous les formes les plus variées, cette idée que l'empereur même de son vivant, avait en lui quelque chose de divin; qu'il méritait les mêmes hommages que Jupiter et les autres dieux; que sa providence, plus encore que celle des divinités de l'Olympe, protégeait les habitants de l'Empire; qu'il était meilleur gardien de la parole que Jupiter et les Pénautes; enfin qu'il convenait à tous ces titres de l'honorer comme dieu et de lui en donner le nom ».

i primi seguaci di Cristo⁽¹⁾ per restaurare la dignità degli uomini degradata, per abbattere l'adorazione degli idoli viventi, per sostituirvi, a prezzo anche del loro sangue un culto nuovo, ispirato ad una credenza eminentemente monoteistica, tendente all'amore e fraternità universale.

Quando si diffonde per la città la novella setta di Giudei i quali, *impulsore Cristo*, negano il sacrificio ad Augusto come a Giove, lo Stato crede di dover porre un termine alla ormai tradizionale sua tolleranza religiosa, e, per la dignità propria, e, per la pace della consociazione, stima opportuno d'intervenire.

È facile infatti comprendere come il Cristianesimo dovesse di necessità trovarsi in conflitto con la forma di politeismo vigente nella religione dell'impero romano, poichè i suoi principii di fede non permettevano ai seguaci fedeli delle nuove dottrine di sacrificare ad Augusto piuttosto che a Giove od a Venere.

Il Dio dei cristiani non ammetteva si potesse contemporaneamente venerare altre divinità, laonde i seguaci ed adoratori suoi furono assai facilmente ac-

¹⁾ Il primo storico il quale incominciò a parlare dei cristiani è Tacito, che però dice chiaramente trattarsi dei seguaci di una detestabile superstizione, colpevoli di delitti comuni, ma specialmente condannati *per soddisfare all'odio del genere umano*. (*Annales* XV, 44) « Ergo abolendo rumores Nero subdidit reos, et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis eius Christus, Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Repressaque in praesens exitiabilis superstitione, rursus erumperebat.... Igitur primo correpti, qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens, haud perinde in crimine incendii, quam odio humani generis convicti sunt ».

cusati di apostasia dal politeismo dei pagani ed in ispecial modo imputati di diffondere l'ateismo⁽¹⁾.

Nella negazione quindi degli Dei di Roma, nel rifiuto di culto al sovrano divinizzato, stavano le basi delle accuse e persecuzioni contro i cristiani. Questa almeno è la teorica del Neumann⁽²⁾.

Il medesimo concetto fu più tardi svolto anche dallo Schürer⁽³⁾.

Egli dopo aver pure affermato che Roma sino al sorgere del cristianesimo aveva in generale accordata una larga tolleranza in materia religiosa: « è vero — aggiunge — che dopo Traiano si ebbero delle persecuzioni sanguinose contro i cristiani; ma esse non tendevano effettivamente al contenuto positivo della dottrina nuova; erano piuttosto originate dal fatto che i cristiani rifiutavano di rendere il culto che all'imperatore spettava. Questo era il punto decisivo di ogni processo basato sull'accusa di appartenere alla setta di Cristo. Difatti colui che al principe sacrificava veniva prosciolto dall'imputazione, mentre il persistere nel rifiuto, accresceva la gravità dell'offesa alla maestà dello Stato che si personificava nel sovrano. Offesa che, quanto più crescevano i cristiani, diveniva sempre maggiormente temibile per la società. Su questo terreno, il despotismo romano combatte e perseguita nel sangue la nuova religione ».

Ramsay crede che il sacrilegio fosse il delitto imputato ai cristiani, ma considera: « comme tombant sous ce chef d'accusation non point le sujet de l'empire qui refuse le culte impérial, mais ainsi le *romain* qui

¹⁾ È notevole lo sforzo e l'energia con cui gli apologisti del Cristianesimo sempre lo difesero dall'accusa di ateismo.

²⁾ Citato dal Guérin Op. cit. pag. 11.

³⁾ Citato dal Guérin Op. cit. pagg. 14, 15.

abandonne la religion de l'État pour se fair chre-
tiens » (1).

Il Mommsen segue le ricerche del Neumann intorno a tale questione ed in due articoli esamina la disputa esponendo la sua interessante teorica. Egli pone il principio che il diritto penale romano sino all'epoca in cui comparve il Cristianesimo, ignorava il delitto religioso. Da principio i cristiani erano condannati sotto un falso aspetto. I magistrati li punivano per incesti, infanticidi ed altri delitti gravi di cui erroneamente il popolo li reputava colpevoli, ma non per la loro fede. Più tardi poi, quando maggiormente diffusi furono i principi della dottrina nuova, è l'accusa di lesa maestà che, più razionale, subentra; costituita, anche pel Mommsen, dall'aver rifiutato di giurare al genio dell'imperatore, e di tributargli onori. Ma, egli dice, in tutto questo non si può ancora scorgere una vera interdizione del Cristianesimo, come tale, per cui devesi concludere che durante i primi due secoli della sua diffusione esso non era perseguitato che per delitti comuni o rifiuto di culto al principe.

Egli però non si dissimula una obiezione che gli si può muovere, cioè di una profonda contraddizione fra la sua teorica e quanto ci dicono gli autori cristiani, che molti dei loro correligionari venivano condannati pel fatto solo di appartenere alla fede del Cristo. Tuttavia crede che tale contraddizione si possa risolvere facilmente: « la persécution pour le nom suppose des mesures législatives particulières, Mais, nulle part, il n'est fait mention d'un texte de loi..... Un auteur chrétien, dant l'autorité est des plus

1) Guérin Op. cit. pag. 16.

imposantes en ces matieres, en sa double qualité de chrétien e de jurisconsulte, Tertullien, indique nettement che les *cognitiones contra christianos* etait juridiquement basées sur la loi de majestè » (1). Il Mommsen come già vedemmo fa distinzione fra *crimen laesae romanae religionis* (2) ed il *crimen* contro la *majestas imperatoris* (3). Il suddito dell'impero che rifiutava gli onori agli Dei dello Stato romano, pur non avendo il diritto di cittadinanza, si rendeva colpevole di quest'ultimo. Secondo il Mommsen quindi dopo i primi anni d'incertezza sotto la forma della legge di lesa maestà era colpita la nuova fede; ed in vero non bene asserivano gli autori cristiani quando scrivevano che il loro solo nome era la causa della persecuzione. E noi invece crediamo che realmente molte volte bastasse il semplice nome di cristiano per essere perseguitati, in quanto l'autorità romana sapeva che il fatto solo di appartenere a tale religione induceva come necessaria conseguenza il rifiuto di onori agli Dei ed all'imperatore. Non si attendeva che questo rifiuto si avverasse, ma si puniva chi dichiarandosi cristiano dichiarava implicitamente che avrebbe rifiutato.

Con le loro teoriche il Neumann, lo Schurer ed il Mommsen riconducono le persecuzioni contro i cristiani, al concetto giuridico di un'applicazione particolare del diritto comune, delle leggi contro il sacrilegio e la lesa maestà, ad una classe speciale di persone.

66. — Voler considerare tutte le persecuzioni dell'im-

1) Citato dal Gréru Op. cit. pag. 19.

2) Tertulliani *Apologeticus* 24 « Irreligiositatis elogium, intentio laesae divinitatis ».

3) Tertulliani *Apologeticus* 28 « Ventum est ad secundum titulum laesae augustioris majestatis ».

però romano con uno stesso principio, spiegarle con una medesima causa noi crediamo non sia cosa possibile. Il carattere loro non può esser unico, ma deve mutare secondo l'epoca nelle quali singolarmente furono compite perchè di quest'epoca rispecchiano le tendenze, le condizioni politiche; deve variare a seconda dell'animo dell'imperatore che le proclama, dell'interesse che il principe poteva avere a perseguire questi fieri « settari » « odiati dal genere umano ». Dire che i cristiani sono stati perseguitati perchè non partecipavano agli onori divini, tributati ai nuovi Dei disprezzandone anzi il culto, è dire cosa non interamente vera quanto ai primi tempi della diffusione delle nuove credenze religiose. Perchè è certo che durante questo primo periodo il contegno dei fedeli del Cristo fu tutt'altro che provocatore e in rapporto al culto dei Cesari, si ridusse ad un astensionismo rispettoso. Ossequienti agli editti imperiali, rispettano e onorano l'imperatore fin dove la religione loro permette. La legge invece puniva per lo più un atto positivo, dal quale si potesse arguire l'intenzione di fare oltraggio all'imperatore vivente o morto; come un sasso gettato contro le statue di Cesare, come « qui urineas in hoc loco fuerint in quo statuæ et imagines inant principis, et qui coronas imaginibus detraxerunt ut alias ponerent ».

Il semplice rifiuto di rendere sacrifici all'imperatore poteva talvolta non venire a conoscenza del sovrano offeso e tutt'al più esporre agli insulti del popolo il colpevole; e quando anche questi era condotto innanzi ai magistrati, se di null'altro gli si poteva fare carico, veniva spesso liberato; se poi qualche zelantissimo giudice si trovava che avesse pronunciata condanna, il suo era atto di servilismo senza base giuridica. Del resto tali accuse di maestà non furono certamente mosse ai cristiani durante i primi tempi.

Di altri delitti essi erano ritenuti capaci e per questo condannati, accuse provenienti dalla vita misteriosa in caverne che dovevano condurre, o da loro riti speciali; talchè si credevano colpevoli di infanticidii, di incesti e di altri reati di tale fatta.

Non è a dire però che anche durante i due primi secoli di vita cristiana non si trovino casi di martiri condannati per rifiuto di culto all'imperatore e quindi per lesa maestà; ma per la più parte quei casi appartengono od a uomini della milizia o coprenti alte cariche dello stato, pei quali tale rifiuto acquistava necessariamente un carattere ed una gravità speciale. Eusebio ci ricorda ad es. la fine toccata al centurione Marino, colpevole d'aver rifiutato di sacrificare agli imperatori: così Marcello, comandante una centuria della III legione Traiana fu punito per non aver voluto prendere parte alla festa del *dies natalis* dell'imperatore. Egualmente avvenne pel vessillifero Fabio.

67. — Fra i delitti dei quali con più frequenza essi erano accusati evvi certamente quello di magia, imputazione che, dapprima mossa a Cristo in causa dei miracoli da lui compiuti, venne poi estesa a tutti i suoi proseliti (1). Per gli scrittori dell'impero i cri-

1) Tertulliani *Apologeticus* 21 « Quum igitur solum hominem modo praesumpserant de humilitate, sequebatur uti magum aestimarent de potestate, cum ille verbo daemone de hominibus excuteret, ecc. » — *Idem* 22 « Dicunt ibidem (Dii) equis ille Christum cum sua fabula, si homo communis conditionis, si magus »; — Lactantii *Divinarum institutionum* V, 3 « Si magus Christus, quia mirabilia fecit »; — S. Augustini *Sermo* LXXI, *De verbis evangelistae Matthaei* XII § 5 « Primo ipsi qui pagani appellantur multorum deorum falsorumque cultores et idolorum adoratores, cum dicunt Dominum Christum magicis artibus fecisse miracula, nonne istis sunt similes qui eum dixerunt in prin-

stiani non sono che un'accozzaglia di gente dedita ad ogni specie di malefizii (¹).

Infatti, quando essi cacciati nel fondo delle più oscure prigioni attendevano l'ora del martirio, venivano in modo speciale sottoposti a sorveglianza, poichè temevano che per mezzo delle loro arti di stregoneria fossero liberati (²). In seguito all'accusa di magia furono in special modo perseguitati S. Paolo e S. Pietro ed altri loro seguaci (³), S. Acazio (⁴), S. Lorenzo (⁵), S. Romano (⁶), per ricordarne soltanto

cipe, daemoniorum eiecisse daemonia? — Irenaei *Scripta anecdota* I, 23 « Igitur horum mystici sacerdotes libidinose quidem vivunt magias autem perficiunt, quemadmodum potest unusquisque ipsorum. Exorcismis et incantationibus utuntur ».

¹) Suetonii *Nero* 16 « Afflicti suppliciis christiani, genus hominum superstitionis novae et maleficae ». — S. Ambrosii *Expositio psalmi* 118, 121, § 7 « Impugnatur quasi veneficus qui in nomine Domini gloriatur ».

²) *Acta primorum martyrum sincera* Passio S. Perpetuae XVI « Cum a tribuno castigatus eo tractarentur, quia ex admonitionibus hominum vanissimorum verebatur ne subtraheretur de carcere incantationibus aliquibus magicis ».

³) S. Augustini *De Civitate Dei* XVIII, 53 « Excogitaverunt nescio quos versus Graecos tanquam consulenti quidam divino oraculo effusus, ubi... Petrum... maleficiis fecisse subjungunt ut coleretur Christi nomen per trecentos sexaginta quinque annos; deinde completo memorato numero auorum, sine mora sumeret finem ».

⁴) *Acta sincera disput. S. Achatii* V: Martianus ait: ubi sunt magi socii artis tuae, vel doctores huius artificiosae fallaciae? —

Respondit Achatius: Nos omnia meruimus a Deo et meremur: sectam vero magicae artis horremus. — Martianus ait: Ideo magi estis, quia novum nescio quid genus religionis inducitis ».

⁵) Prudentii *Peristephanon* II, *Passio S. Laurentii* v. 85-87:

Deprome thesauros, malis
Suadende quos praestigiis
Exageratos obtines.

⁶) Prudentii *Peristeph.* X *Passio S. Romani* v. 868, 869:

alcuni. Didimo poi fu punito perchè si diceva avesse colle sue arti mutato il sesso di una vergine; accusa originata dal fatto che egli si era generosamente sostituito nel martirio ad una fanciulla cristiana prigioniera, incontrando così invece sua la morte⁽¹⁾.

Era opinione dei pagani che Cristo avesse lasciati dei libri dai quali si apprendevano i segreti magici per compiere i miracoli. E più d'uno asseriva d'aver veduto scritti indirizzati dal Maestro ai Santi Pietro e Paolo⁽²⁾.

68. — Altro delitto comunemente imputato ai cristiani era la partecipazione ai *collegia illicita*, sempre con severità punita dalle leggi romane, resa più grave perchè le riunioni erano tenute generalmente di notte⁽³⁾.

Quousque tandem summus hic magus
Illudit, inquit, Thessalorum carmine?

¹⁾ *Acta sincera, Passio S. Dydimi* V « Audiebam quoniam demutavit aquam in vinum et fabulam existimabam id quod facilius erat. Nunc autem, quod majus est, video quoniam in virum demutavit virginem, et timeo ne me demutet in virginem ».

²⁾ S. Augustini *De consensu evangelistorum* I, IX, 14 « Ita vero isti desipiunt ut illis libris, quos eum scripsisse existimant, dicant contineri eas artes quibus eum putant illa fecisse miracula quorum fama ubique percrebuit... ». — *Idem opus* I, IX, 15 « Quid quod etiam divino iudicio sic errant quidam eorum, qui talia Christum scripsisse vel credunt vel credi volunt, ut eos libros ad Petrum et Paulum dicant tamquam epistolari titulo praenotatos ».

³⁾ L. 1 § 1 D. *De collegiis et corporibus* 47, 22 (Marc. 3 *Instituit.*) « Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra Senatusconsultum quo illicita collegia arcentur »..

L. 2 D. h. t. (Ulp. 6 *De off. procons.*) « Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur qua tenetur qui hominibus armatis loca publica vel templo occupasse iudicati sunt ».

Plinii *Epistola* X, 97 « Quod essent soliti, stato die, ante lu-

69. — Altre volte le persecuzioni hanno lo scopo di servire all'imperatore per scagionarsi di qualche suo delitto o de' suoi cortigiani accusandone i cristiani. Tale è il caso di Nerone nell'incendio di Roma. Tacito non ci parla di persecuzioni causate da delitto contro la religione romana o da sacrilegio o per lesa maestà: è l'accusa di incendiari che loro viene mossa dall'imperatore, accusa che il popolo intimamente faceva ricadere su di lui. « Un'idea infernale, scrive il Renan⁽¹⁾, gli venne allora in mente. Egli cercò se al mondo vi fossero miserabili ancor più detestati di lui dalla borghesia romana, sui quali far cadere l'odio degli incendi. E pensò ai cristiani ».

« Hand perinde in crimine incendii quom odio humani generis convicti sunt ». Il popolo di Roma non fu persuaso dall'accusa d'incendiari fatta a cristiani e continuò ad attribuire la responsabilità dell'incendio della città a Nerone; ma era tanto l'odio nutrito per la setta professante idee sovversive, capaci, com'essi credevano, dei più efferati delitti, che approvarono l'opera dello Stato, incoraggiandolo anzi ad allargare la sfera della sua attività persecutrice, talchè in massa i fedeli furono gettati ai supplizi.

Si è assai disputato se questa persecuzione sia stata estesa a tutti i cristiani dell'impero, o se rimanesse soltanto circoscritta a quelli della città⁽²⁾.

cem convenire ». — Tertulliani *Ad uxorem* II, 4 « Quis nocturnis convocationibus, si ita oportuerit, a latere suo eximi libenter feret? Quis denique solemnibus Paschae obnoctantem securus sustinebit? » — *De corona militis* III « Antelucanis coetibus ». — *De fuga* XIV « Postremo si colligere interdiu non potes, habes noctem ».

¹⁾ Rénan *L'Antéchrist* Paris 1873, pag. 153.

²⁾ De Rossi *Bollettino di archeologia cristiana* a. 1865 p. 93.

Il De Rossi è propenso a credere accettabile la prima opinione basandosi su alcuni epigrammi contro i cristiani trovati incisi sui muri di Pompei (¹).

70. — Carattere politico, di attentato alla maestà della legge e dell'imperatore lo possiamo invece trovare nelle condanne di Domiziano ricordateci da Dione Cassio e Svetonio.

Durante questa persecuzione furono messi a morte personaggi titolari di alte cariche, membri stessi della famiglia imperiale. Perchè appartenenti al patriziato di Roma essi avevano la qualità di cittadini romani, e come tali ricadevano sotto le sanzioni di quelle antiche leggi che minacciavano severe punizioni a quel cittadino che avesse seguito superstizioni straniere. È naturale quindi il carattere politico di tali infrazioni, ed in questi casi possiamo ammettere un'accusa di lesa maestà.

71. — Un periodo durante il quale i cristiani furono accusati per delitto religioso può essere quello dell'impero di Traiano, e noi lo desumiamo da un diligente esame della nota corrispondenza fra l'imperatore e Plinio il giovane.

¹) Furono scoperte nel 1862 sulle pareti di una vasta camera di Pompei, ove probabilmente i cristiani dovevano tenervi delle conferenze e riunioni, e tutte, sebbene non concordemente interpretate, lasciano però scorgere lo scherzo contro i nuovi fedeli:

..... AVDI CHRISTIANOS

SAEVOS OLORES

MVLVS HIC MVSCCELLAS DOCVIT.

MENDAX VERACI VBIQVE SALVTEM

MENDAX VERACI SALVTEM

OTIOSIS LOCVS HIC NON EST DISCERE MORATOR

Il diffondersi della repressione contro i proseliti della dottrina di Cristo aveva fatto sì che molte erano le accuse che da parte di fanatici e intransigenti pagani o da persone di mal'affare, che colle delazioni speravano ingraziarsi le autorità, giungevano ai magistrati, e anche a Plinio, governatore della Bitinia. Come è naturale fra tanto succedersi di accusati molti ve n'erano di fede inconcussa, che con profonda ed entusiasta convinzione confessavano d'essere seguaci del Cristo, noncuranti della pena che li attendeva. Ve n'erano molti altri invece che, condotti innanzi al magistrato romano, negavano recisamente di essere cristiani, ed a conferma della loro affermazione facevano sacrifici agli Dei, rendevano onori all'imperatore divinizzato, maledicendo il Maestro.

Di fronte a questi casi era ovvia la soluzione, assolvere senza preoccuparsi di investigare più oltre. Non così facile invece si presentava il problema trattandosi di coloro che ammettevano di essere stati cristiani in un tempo più o meno remoto d'averne anche praticato il culto di quella religione; ma che poi avevano cessato di appartenervi, ed erano ora disposti a sacrificare agli Dei e maledire il Cristo. Intorno al contegno ch'egli avrebbe dovuto tenere di fronte a quest'ultimi, Plinio chiese schiarimenti a Roma.

Di più, nonostante le numerose e sanguinosissime persecuzioni il numero dei proseliti della nuova religione andava aumentando, così che il governatore non si sentiva di assumere la responsabilità di intraprendere nuovamente ed una più estesa carneficina, tanto più che, da informazioni fatte assumere direttamente da' suoi fidi, era venuto convincendosi trattarsi bensì di una prava ed immodica superstizione, ma non di una società dedita alle orgie e misteriosi connubi, come accusava la voce pubblica.

È nota l'epistola che per togliersi da quella inde-

cisione Plinio scrisse a Roma all'imperatore Traiano, e dalla quale appare chiaramente che i cristiani erano condotti al suo giudizio soltanto perchè tali, il che ci dimostra come allora, almeno nell'opinione popolare, fosse delitto in sè perfetto, l'appartenere al nuovo culto. Il punto dubbioso per Plinio era, secondo dice anche il Guérin (1), sapere se questi settari ch'egli doveva giudicare fossero da condannarsi in base solo al nome ch'essi apertamente confessavano, o fosse da attendere la prova che altri delitti avevano compiuti.

Nel primo caso sarebbe stato sufficiente per essere colpevole, come accusava il popolo, dare la prova innanzi al magistrato che colui il quale veniva deferito al suo tribunale era un seguace della setta; nel secondo invece non sarebbe bastato essere riconosciuto cristiano, ma necessario altresì provare che l'accusato aveva compiuto gli altri delitti, « flagitia ». Pare che nell'incertezza Plinio applicasse la soluzione più sfavorevole ai cristiani.

La risposta di Traiano (2) veniva in pochi termini ad approvare la condotta del suo rappresentante: disponeva che non si procedesse in base soltanto a denunce anonime: se alcuno accusato dichiarava di non appartenere al Cristianesimo o si trattasse di apostati o lapsi che sinceramente approvassero di non più appartenervi, ci si accontentasse di simile dichiarazione, quando confermassero il loro pentimento ac-

1) Guérin Op. cit. pag. 37.

2) Plinii *Epistola* X, 97 (Rescritto di Traiano) « Conquirendi non sunt, si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut qui negaverit se christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando diis nostris, quamvis suspectum in praeteritum, veniam ex poenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli (in) nullo crimine locum habere debent ».

consentendo di sacrificare agli Dei. Ed è notevole la frase usata da Traiano « Diis nostris », senza fare alcuna menzione a sè, da cui si può arguire come nella coscienza dell'imperatore fosse convinzione essere reato soltanto il rifiutare onori agli Dei.

Conteneva poi il rescritto un'altra decisione assai importante per la quale si proibiva ai funzionari di perseguire i cristiani senza un accusatore, che non fosse però anonimo.

Quel medesimo fatto che alcune volte si considerava un delitto di Stato, altre disprezzo alla religione, ora diveniva quasi un delitto privato, perseguibile soltanto in seguito ad un'accusa formale. Questo è senza dubbio una prova della diminuita importanza del delitto di Cristianesimo, il che non si spiegherebbe quando avesse conservato quel carattere di lesa maestà che alcuni sostengono essere sempre stato a base di tutte le persecuzioni contro i cristiani.

72. — Anche Allard ⁽¹⁾ sostiene che durante il regno di Traiano era delitto il solo fatto di appartenere alla comunità cristiana; ma delitto poco pericoloso tanto che l'imperatore non credeva utile fosse perseguito d'ufficio; e ciò forse, egli crede, perchè si manifestava in forma per lo più negativa come il rifiuto di sacrificare agli Dei.

Secondo lui tre scopi si propone Traiano nel suo rescritto, fissare la condizione legale dei cristiani, stabilendo le modalità per la punizione; mantenere la quiete sociale dichiarando nulle le denunce anonime; cercare di favorire il ritorno dei cristiani al paganesimo, promettendo l'impunità agli apostati.

Il rescritto dell'imperatore, benchè fosse indirizzato personalmente a Plinio, divenne presto regola diret-

¹⁾ Allard *Le Christianisme et l'Empire Romain* 3^a ed. Paris 1898 pag. 29 e segg.

tiva a tutti i funzionari romani nei loro rapporti coi cristiani durante il secondo secolo. Il Neumann crede che ciò sia dovuto al fatto dell'inserzione, in forma ufficiale fra le prescrizioni ai funzionari, di questo passo della corrispondenza di Plinio con l'imperatore.

73. — Ai medesimi principii di Traiano s'ispira anche Adriano.

Il governatore Licinio Graziano, impressionato delle continue accuse del popolo fanatico che credeva scorgere nelle riunioni dei cristiani delle orgie delittuose, o covili di vizi e delitti, gridava tumultuante, e in veri accessi di furore obbligava i magistrati a cedere alla pressione ed a condannare, pur convinti nella coscienza loro che fossero ingiustamente perseguitati; inviò una lettera all'imperatore, nella quale dopo aver lamentato il sangue che troppo facilmente si spandeva per pacificare il popolo, gli esponeva il dubbio se fosse giusto condannare degli uomini a causa soltanto del loro nome e della loro fede, senza alcun altro delitto.

L'imperatore dopo qualche tempo rispondeva a Licinio Fundano succeduto a Licinio di non tenere conto delle accuse fatte in forma irregolare, cioè anonime, oppure con grida e tumulti dalla folla ostile agli adoratori di Cristo, e qui ritroviamo lo stesso scopo di mantenere l'ordine pubblico già notato nel rescritto di Traiano. Ricevuta invece un'accusa nelle forme regolari, il magistrato dovrà indagare se l'accusato oltre di Cristianesimo, già di per sè delitto, non grave però, fosse colpevole di qualche fatto contrario alle leggi comuni. Soltanto in caso affermativo avrebbe dovuto punire, potendo giungere anche sino alla pena di morte. Da questo passo pare evidente che l'imperatore richiedesse, oltre il fatto di essere cristiano, quello d'aver commesso un delitto determinato e punito dalla legge; non era quindi in

sè delitto vero e sufficiente per la punizione il professare la nuova religione, ma lo diveniva quando, per seguire il culto si fosse recata offesa alla maestà dell'imperatore, dell'impero, alla integrità delle persone, dei beni, ecc. potendosi così avere anche eventualmente un vero *crimen laesae majestatis*.

74. — Da questo rapido esame delle accuse che condussero ad alcune delle condanne dei cristiani, a noi sembra apparire come realmente esse fossero assai varie e dipendessero per lo più dalla natura dell'animo del principe, che, a seconda del proprio talento, fissava i principii ai quali dovevano uniformarsi i funzionari nel procedere contro i *fedeli*.

Tuttavia è certo che a primo fondamento delle imputazioni ai cristiani, stava il rifiuto di riconoscere le divinità pagane nazionali, fondamento quindi, secondo il diritto romano, eminentemente religioso-politico. Però dato lo strettissimo legame esistente fra il potere civile ed il culto alle divinità, spessissimo accadeva che l'accusa di ateismo si convertisse in quella di lesa maestà, in quanto venerandosi fra gli Dei anche il principe, è ovvio come questi fosse più direttamente offeso da un rifiuto di onori e sacrifici, e quindi con maggiore tenacia cercasse di assicurare la punizione del colpevole, il che egli otteneva facilmente con un'accusa *majestatis*, ben conoscendo quale fosse la gravità di tale reato.

Non crediamo quindi ci si possa tacciare di contraddizione se affermiamo che realmente agli occhi del popolo romano costituiva reato il solo fatto di appartenere all'*infame setta*.

Poichè non sono invero poche le sentenze che ci attestano essere le condanne eminentemente fondate sulla professione di culto cristiano.

Esse non contengono per lo più alcun accenno a delitti comuni e piuttosto sono motivate soltanto

sulla dichiarazione fatta dal reo di « *christianus sum* » (1).

Ma non dobbiamo credere che sempre questa accusa stesse a significare un delitto eminentemente religioso cioè costituito dal solo fatto di negare le divinità pagane, poichè in Roma assai raramente si considerava reato l'abbracciare una nuova religione, o rendere onori a divinità anche estranee al culto nazionale: e grande era la libertà lasciata dai romani agli scrittori in materia religiosa, così che non sempre si punivano le offese lanciate dagli stessi pagani contro gli Dei (2) come ce ne dà notizia lo stesso Tertulliano (3). Del

1) Tertulliani *Ad Nationes* I, 3 « *Iam apparet omne in nos crimen non alicuius sceleris, sed nominis dirigi. Adeo se de criminum veritate constaret, ipsa criminum nomina damnatis accomodarentur, ut ita pronuntiarentur in nos: illum homicidam, vel incestus, vel quodcumque iactamur, duci, suffigi, ad bestias dari placet. Porro sententiae vestrae mihi nisi christianum confessum notant. Nullum criminis nomen extat, nisi nominis crimen est* ».

Il medesimo concetto si rileva pure dalla sentenza contro Policarpo: « *Polycarpus confessus est christianum se esse* » — o da quella contro i martiri Scillitani: « *Speratum, Nartallum... christiano ritu se vivere confessos... gladio animadverto placet* ».

Allorquando però l'accusa era semplicemente per delitto religioso, bastava opporre un diniego perchè questo venisse subito accolto, anche in quei casi nei quali esso non appariva sincero. Tertulliani *Apologeticus* 2 « *Plane aliis negantibus non facile fidem accommodatis: nobis si negaverimus statim creditis* » — *idem* « *non ex fide negarit* ».

Anche Traiano aveva data somma importanza a tale diniego; così che leggiamo nel suo rescritto: « *Ut qui negaverit se christianum esse... quamvis suspectus in praeteritum fuerit, veniam ex poenitentia impetret* ».

2) Ferrini Op. cit. 346.

3) Tertulliani *Apologeticus* 15 « *Dispicite venustates: utrum*

resto talvolta anche le più audaci invettive dei cristiani accusati non erano considerate criminose.

L'accusa di « *nomen christianum* » come la frase « *non lice esse christianos* » non istava che ad indicare quel complesso di reati che un cittadino, pel fatto solo di appartenere alla nuova religione, si credeva potesse compiere.

Essere cristiani equivaleva ad essere delinquente quasi per antonomasia, degni delle più feroci pene, poichè si reputavano colpevoli di ogni reato, nemici degli Dei, dell'imperatore, delle leggi, dei costumi e di tutta la natura ⁽¹⁾.

Non era quindi necessario che il magistrato dichiarasse, nelle sue sentenze, Tizio colpevole di lesa maestà, di magia, di infrazione alle leggi sui *collegia* ecc. ma bastava ch'egli lo dichiarasse cristiano perchè punendolo come tale, implicitamente veniva pure a colpire per presunzione tutti i delitti che si credevano compresi in quella professione di fede ⁽²⁾.

Infatti, se nelle sentenze di condanne troviamo per lo più scritto semplicemente: « *Christianum confessum* », « *Confessus est christianum se esse* », « *Chri-*

minus an deos vestros in iocis et strophis videatis: Jovis mortui testamentum recitatum et tres Hercules famelicos irrisos ».

¹⁾ Tertulliani *Apologeticus* 2 « *Christianum hominem omnium scelerum reum, deorum, imperatorum, legum, morum, naturae totius inimicum existimas* ».

²⁾ Tertulliani *Apologeticus* 2 « *Quo perversius, cum praesumatis de sceleribus nostris ex nominis confessione cogitis tormentis de confessione decedere, ut negantes nomen, pariter negemus et scelera de quibus ex confessione nominis praesumpseratis* ».

Tertulliani *Ad Nationes* I, 3 « *Ideo nec creditis quae non probantur, ut ne reprobentur facile, non vultis inquirere, ut nomen inimicum sub praesumptione criminum puniatur* ».

stano ritu se vivere confessum », non si deve dimenticare che scorrendo invece le relazioni dei processi vediamo che le accuse mosse agli inquisiti non sono soltanto, come a tutta prima apparirebbe da queste frasi, per avere appartenuto alla nuova confessione religiosa, non riconosciuta dallo Stato e quindi d'apostasia del paganesimo.

A Sorbellio sacerdote pagano, convertito alla fede di Cristo, il magistrato osservava di non averlo interrogato sul contenuto del simbolo cristiano, ma bensì sul rifiuto da lui opposto di rendere onori a quegli Dei di cui egli prima era ministro. Un'accusa quindi per grave infrazione ai doveri sacerdotali.

In un altro processo è scritto: « Non intorno alla dottrina religiosa, sei interrogato, ma perchè rifiutasti incensi agli Dei: con ciò tu hai disprezzato le costituzioni imperiali, oltraggiato il governatore della provincia: ti sei comportato come *barbaro* in mezzo all'impero romano » (1).

A Stefano condannato nella persecuzione di Valeriano fu detto: « Tu es qui rem publicam conaris evertere et suasionibus tuis populum a deorum cultu recedere suades ». A Cornelio pontefice cristiano: « Sic definisti, ut ne deos consideres, nec praecepta principum audias, nec nostras minas timeas, ut contra rem publicam *litteras accipias et dirigas?* ».

Di S. Felicita leggiamo negli atti del suo martirio che: « Ausa est me praesente ista monito dare, ut dominorum nostrorum iussa condemnant » e come motivo dell'accusa a lei mossa: « Contra salutem vestram (degli imperatori) mulier haec vidua cum filiis suis, diis nostris insultat » (2).

1) *Acta martyrum edessorum* Insbrück fas. 1 pagg. 8, 95.

2) *Acta sincera. Passio S. Felicitae* I, II.

Talvolta poi il giudice, anche nel periodo istruttorio, non si preoccupava di ricercare le prove delle singole imputazioni che venivano fatte agli accusati, poichè il titolo di cristiani induceva una presunzione di colpevolezza in merito a tutti i delitti ad essi attribuiti. Cosicchè spesso anche il procedimento finiva col ridursi ad un breve dialogo: « Perseveras esse christianus? — Christianus sum ».

Concludendo: la causa prima della condanna dei cristiani era certamente la loro fede; talchè sono inviati al giudice sotto tale l'imputazione.

D'altra parte, poi, non sempre venivano condannati per la loro religione *strictu sensu*, ma piuttosto colpiti da disposizioni di diritto penale comune, il quale, senza proscrivere direttamente il Cristianesimo, puniva tuttavia come delitti, fatti che ai cristiani venivano attribuiti, quali l'incesto, le illecite associazioni, la magia, il sacrilegio, e, più grave, fra tutti, il rifiuto di culto agli dei ed all'imperatore nonchè di giuramento pel genio del principe, i quali rifiuti già vedemmo costituire per eccellenza il *crimen majestatis*.

75. — SEPARAZIONE DEL REATO POLITICO DA QUELLO DI RELIGIONE. Con l'editto di Costantino, il quale riconosceva al Cristianesimo un'esistenza di diritto fra le religioni ammesse dallo Stato, sebbene non si possa ancora affermare che l'impero abbia cessato di essere ufficialmente pagano, tuttavia non v'ha dubbio che i cristiani abbiano acquistata una piena libertà di culto, essendo venuto meno per essi l'obbligo di partecipare alle cerimonie del paganesimo.

La religione di Cristo non era ancora diventata religione nazionale; soltanto Roma in questo periodo viene attuando un principio di larga tolleranza in materia di culto, così che accanto al Cristianesimo, che va sempre più diffondendosi nella coscienza dell'impero, può vivere ancora il vecchio politeismo,

senza che apparentemente di molto sia mutata la condizione sua rispetto allo Stato. Costantino infatti conservò la dignità e l'ufficio di Pontefice Massimo, come pure continuarono a sussistere i *collegia* dell'antica religione.

Nel 379 d. C. un editto di Graziano, Valentiniano II e Teodosio proclamò il Cristianesimo la sola *religione vera*, e come tale doveva essere universalmente accettata.

L'impero assume allora una posizione protettrice della Chiesa, riducendo questa però alla quasi assoluta soggezione, coll'ottenere che tutte le decisioni dei concilii, le quali non si riferiscano a materia strettamente di fede, non possono avere efficacia obbligatoria, così da vincolare anche la coscienza dell'imperatore, se questi non ne abbia riconosciuta l'autorità, e dato loro valore giuridico sanzionandole come leggi imperiali (1).

Vediamo pertanto quale carattere assumessero in quest'epoca le offese e gli attacchi alla nuova religione.

76. — Il delitto di religione compiuto in odio al paganesimo (2), era teoricamente fondato sul principio che la fede negli Dei della nazione protettori dell'impero, il culto esterno, testimone dell'intima credenza, fossero sentimenti così profondamente compenetrati nella vita della società romana, che chiunque si fosse rifiutato di venerare queste divinità, commetteva una gravissima offesa diretta contro lo Stato, da parte del

¹⁾ Le decisioni, infatti, del Concilio di Calcedonia, per citarne uno fra i più importanti, non acquistarono valore di legge che in seguito alla costituzione di Valentiniano III e di Marciano. L. 8 C. *De haereticis et manichaeis* I, 5 (*Valent. Martianus*).

²⁾ Mommsen Op. cit. pag. 307 e segg.

quale provocava una fiera reazione, nella forma generica d'accusa di lesa maestà.

Eguualmente non avvenne invece per i delitti perpetrati contro il Cristianesimo, il quale non appartenne mai all'impero, in quanto un suddito di questo poteva o no essere seguace della nuova dottrina, come d'altra parte si annoveravano numerosissimi cristiani anche fra le popolazioni non soggette allo Stato romano.

Era del resto carattere precipuo della fede cristiana l'ignorare teoricamente lo Stato come tale, anche allorché era costretta a riconoscerlo di fatto.

Come logica conseguenza di questi nuovi rapporti fra l'impero e la religione si viene stabilendo una diversità intrinseca fra le due forme di delitto religioso; l'una diretta contro il paganesimo, ed ormai pressoché scomparsa, l'altra contro la nuova fede; e mentre la prima aveva un carattere prevalentemente e talvolta anzi esclusivamente politico, cioè di attentato alla sicurezza e maestà pubblica, la seconda, subendo una notevole trasformazione, viene a costituire il delitto di religione propriamente detto.

Ormai infatti le offese al culto cristiano non possono più venire considerate come lesioni della maestà imperiale, poichè sebbene il principe intervenga negli affari ecclesiastici, nelle divergenze persino dogmatiche — assai di frequente la Chiesa stessa ne invocava l'intervento — tuttavia anch'egli di fronte ad essa non era che un suddito.

L'offesa viene considerata come esclusivamente rivolta a Dio ed alla sua Chiesa, e l'imperatore non si atteggia che a difensore della divinità, non per placarla ed evitarne la vendetta come nel diritto antico, ma per il principio universalmente ammesso, che se degne di pena, e talvolta anche gravi, erano le ingiurie contro gli uomini, maggiormente lo dovevano essere quelle rivolte alla maestà di Dio.

Sorgono così allora alcune forme di reato le quali, pure ripetendo la loro origine dal diritto pagano, vengono assumendo un carattere eminentemente religioso e che lo Stato persegue in quanto, inibita la vendetta privata, esso soltanto conserva ancora i diritti di perseguire tutte le azioni delittuose.

Si puniscono pertanto quali *crimina publica laesae religionis* le ingiurie contro i sacerdoti nell'esercizio delle loro funzioni di rito (¹), gli atti compiuti allo scopo di profanare i luoghi destinati al culto ed alle pratiche di fede.

Lo Stato cristiano colpisce con particolare severità quest'ultimo delitto istituendo all'uopo una procedura d'accusa più energica e rigorosa, accordando così ai templi dei fedeli una protezione eccezionale (²), laddove le sinagoghe israelitiche ed i templi degli altri culti anche se ammessi, non godevano che di una protezione giuridica (³).

Durante il pagauesimo l'ingiuria verbale contro la divinità non era perseguita, perchè il diritto punitivo non conosceva le offese commesse direttamente all'indirizzo degli Dei con parole.

Fu lasciato quindi al Nume stesso oltraggiato la cura di imporre l'espiazione al colpevole (⁴). Col ri-

¹) L. 10 pr. C. *De episcopis et clericis* I, 3 (*Arc. et Honor.*) « Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit, ut in ecclesias catholicas intruens, sacerdotibus et ministris vel ipso cultu locoque importet iniuriae... ».

²) L. 10 C. h. t. (*Arc. et Honor.*).

³) L. 4 C. *De Judaeis et Caelicolis* I, 9 (*Valentin. et Valens.*) « In synagogam judaicae legis velut hospitii merito intruentes iubeas emigrare: quos privatorum domus, non religionum loca habitationum merito convenit attingere ».

⁴) Ciceronis *De legibus* 2, 8, 19 « Pietatem adhibeunto... qui

conoscimento del Cristianesimo la bestemmia invece fu da principio punita severamente da sole disposizioni ecclesiastiche; ma con Giustiniano incominciò ad essere oggetto anche di disposizioni della legge penale comune⁽¹⁾.

Altro delitto, fra questi aventi carattere eminentemente religioso, consisteva nello scrivere, porre in vendita, e più tardi anche soltanto leggere, libri contrari ai principii della religione cristiana⁽²⁾; gravissimo poi l'aderire alle dottrine condannate dalla Chiesa. Delitto che traeva seco l'infamia, seguita da numerose incapacità. — Anzitutto le associazioni degli eretici non erano dallo Stato riconosciute come *collegia licita*⁽³⁾, non potendo così possedere patrimonio alcuno, nè ereditare o ricevere legati. Le comunità cristiane ottenevano il riconoscimento ed erano esenti dall'osservanza delle regole restrittive imposte al diritto di associazione, colla facoltà di liberamente compiere tutti gli atti del loro culto; privilegi di cui non godevano invece gli eretici, i quali, per l'esercizio delle pratiche attinenti alla loro religione, dovevano necessariamente trovarsi in confitto coll'autorità pubblica.

Alle chiese eretiche non era concessa⁽⁴⁾ la proprietà

secus faxit, deus ipse vindex erit ». — *Idem* 10, 25 « non judex, sed deus ipse vindex constituitur ».

¹⁾ *Novella constitutio* 77 c. 1 « ... Si enim contra homines factae blasphemiae impunitae non relinquuntur multo magis qui ipsum Deum blasphemant, digni sunt supplicia sustinere ».

²⁾ Nel 435 fu promulgata da Teodosio una legge che condannò al pubblico incendio i libri di Nestorio, come già prima aveva ordinato Costantino per quelli di Ario.

³⁾ L. 14 C. *De haereticis et manichaeis* 1, 5 (*Grasoa constit. Justiniani vel Justiniani*).

⁴⁾ Mommsen Op. cit. pag. 313 e segg. — L. 8 § 3 C. h. t. (*idem*).

dei loro templi e dei cimiteri⁽¹⁾, e se non sempre erano confiscati quelli esistenti⁽²⁾, veniva però interdetta la costruzione dei templi nuovi⁽³⁾. Gli ordinamenti e le autorità delle congregazioni *cattoliche* ricevono il riconoscimento dello Stato, il quale invece non lo concede ai capi della comunità degli eretici⁽⁴⁾.

Questi erano esclusi dal *cingulum militiae*, nè potevano aspirare a pubbliche cariche, se non quando esse tornavano di onere a chi le assumeva: non ammessi all'insegnamento nelle scuole, nè alle difese delle cause⁽⁵⁾.

Se coloro ch'erano passati all'eresia rivestivano prima la dignità di sacerdoti o vescovi, lo Stato cessava di riconoscerli come tali: laonde non potevano attendere alle attribuzioni che sin d'allora si erano affidate alle autorità ecclesiastiche⁽⁶⁾, e, ciò ch'era più grave, venivano essi pure esclusi da tutti i benefici che l'impero aveva concessi alla Chiesa⁽⁷⁾.

¹⁾ L. 10 C. h. t. (*Anastasio*) — L. 14 C. h. t. (*Græca constitutio ecc.*).

²⁾ La confisca poteva avvenire tanto a favore dello Stato che della Chiesa cattolica.

³⁾ L. 56 C. Th. *De hæreticis* 16, 5 (*Th. Valent.*)

⁴⁾ L. 8 § 2 C. *De hæreticis et manichæis* (*Valent. et Mart.*).

⁵⁾ L. 12 § 6 C. h. t. (*Justinus et Justinianus*) — *idem* § 8 — Il divieto dell'insegnamento era originato dal timore, che « simpliciorum animos ad ipsorum errorem trahant, et hoc modo ignaviores eos adversus veram puramque orthodoxorum fidem reddant ». — L. 18 § 4 h. t. (*idem*).

⁶⁾ L. 2 pr. C. h. t. (*Gratian. Valentin. et Theod.*).

⁷⁾ L. 1 C. h. t. (*Constantin.*) « Privilegia quæ contemplatione religionis indulta sunt, Catholicæ tantum legis observatoribus prodesse oportet. Hæreticos et schismaticos non solum ab iis privilegiis alienos esse volumus, sed et diversis muneribus constringi et subijci ».

Altra gravissima conseguenza dell'appartenere alla eresia era la perdita del diritto di testare e di fare testimonianza per testamenti altrui⁽¹⁾, incapacità che talvolta si estendeva anche alla donazione e alle vendite, ed in generale a tutti i contratti⁽²⁾.

77. — Tutte queste sanzioni, certamente assai gravi, che siamo venuti esaminando, non appartengono propriamente al diritto penale, e per lo più non vengono applicate in seguito a procedimento; ma piuttosto, come giustamente osserva il Ferrini⁽³⁾ — e tale fatto ci deve maggiormente persuadere che in questo periodo, del resto assai breve, le offese alla religione hanno pressochè perduto ogni carattere di reato politico — sono da considerarsi conseguenze giuridiche civili, più che non siano penali: « paragonabili a quelle che le leggi antiche o l'editto del pretore annettevano all'esercizio di certe professioni (come ad es. la teatrale) o ad un determinato contegno ».

¹⁾ Era interdetto all'eretico il fare testimonianza in giudizio contro un ortodosso: L. 21, pr. C. *De haeret. et manich.* 1, 5 (*Theod. et Valentin.*) « Sancimus contra orthodoxos quidem litigantes nemini haeretico... esse in testimonia ».

²⁾ L'incapacità di testare poteva anche essere talvolta invocata dopo la morte del colpevole, non però oltre cinque anni dopochè essa era avvenuta. — L. 2 C. *De Apostasia* 1, 7 (*Gratian., Valentin. et Theod.*). — Giustiniano mitiga le conseguenze di questa incapacità in rapporto ai figli degli eretici defunti concedendo loro, qualora fossero ritornati alla fede cristiana, di ricuperare il patrimonio paterno; nelle condizioni e nell'entità, però, nelle quali si trova, senza diritto alcuno nè a restituzioni di frutti, nè a rimborso per le alienazioni eventualmente avvenute durante l'intervallo. — L. 4 § 3 C. *De haeret. et manich.* I, 5 (*Theod.*) « Praeterea non donandi, non emendi, non vendendi, non postremo contrahendi cuquam convicto relinquimus facultatem ».

³⁾ Ferrini Op. cit. pag. 355.

Non vogliamo escludere con ciò che talvolta anche vere pene corporali fossero applicate contro gli eretici, come l'infamia, l'espulsione dalla capitale dell'impero, o la relegazione del colpevole nella sua patria originaria; in generale però la legislazione romana non prese misure repressive speciali contro gli eretici, e soltanto stabilì talvolta pene più gravi contro qualche singola setta⁽¹⁾.

I processi contro i reati di eresia, ed in genere contro tutte le offese alla religione, seguivano nella forma ordinaria della procedura d'accusa, innanzi ai tribunali secolari⁽²⁾.

I magistrati inquirenti si attenevano spesso ai sistemi seguiti nei procedimenti contro i cristiani; cioè interrogavano gli accusati sul quesito se ammettevano di appartenere ad una confessione religiosa non riconosciuta e condannata dalla Chiesa ufficiale e dallo Stato. L'abiurare alla dottrina eretica estingueva l'azione penale⁽³⁾.

Chiuderemo questo nostro brevissimo studio sul delitto religioso distinto da quello politico con un accenno alla condizione speciale⁽⁴⁾ in cui si mantenne

¹⁾ Parallelamente alle pene sancite dallo Stato, si ebbero delle punizioni di puro carattere ecclesiastico. Così, nel 385, papa Siriacò esiliò da Roma i Manichei ed interdisce loro l'accostarsi all'Eucarestia; ed Innocenzo, nel 482, fece rinchiodere in anguste celle di monasteri i Montanisti.

²⁾ L. 4 § 1 C. *De haeret. et manich.* 1, 5 (*Hav.*, *Honor. et Theod.*) « Ac primum volumus quidem esse publicum crimen ».

³⁾ L. 41 C. Th. *De haereticis*, 16, 5 (*Grat. Valent. Theod.*).

⁴⁾ Il Ferrini (*Op. cit.* pag. 359), ricercando i motivi che potevano aver indotto l'impero cristiano ad un benevolo trattamento verso i Giudei, crede di poterli ridurre a questi due: che la religione giudaica era stata in parte anche religione dello Stato romano quando la Palestina costituiva un regno tributario di

il culto giudaico anche dopo il riconoscimento della religione cristiana. Esso infatti fu tollerato dall'impero come *religio licita*, ed i giudei ebbero diritto di conservare le loro sinagoghe ed il patrimonio delle comunità, col divieto però, in base ad una costituzione del 439, di costruire nuovi templi. Sebbene fossero colpiti di inferiorità giuridica rispetto ai cristiani, come appare specialmente in materia testimoniale⁽¹⁾ e nell'esclusione da alcuni pubblici uffici⁽²⁾, ottennero tuttavia speciali dispense dall'osservanza di alcune leggi che potevano in qualche modo ostacolare il compimento dei loro doveri religiosi.

È vietata la conversione del Cristianesimo al giudaismo, secondo un disposto di Costanzo II, mantenuto in vigore anche dagli imperatori successivi⁽³⁾; sono da Teodoro I dichiarati nulli i matrimoni fra i cristiani ed i giudei⁽⁴⁾.

Il culto ebraico fu normalmente ammesso anche in pubblico, soltanto furono vietati alcuni riti introdotti in odio alla religione cristiana, e specialmente quando fossero riesciti di oltraggio e di scherno alla Croce⁽⁵⁾.

Roma; che gli Ebrei si erano sempre resi indispensabili come strumento efficace del commercio e per le finanze. « Vinti, avevano saputo prendere la loro rivincita economica ed il vincitore aveva dovuto chinare la testa innanzi alle pretese di questo popolo sotto tanti aspetti meraviglioso ».

¹⁾ L. 21 pr. C. *De haereticis et manicheis* I, 5 (*Theod. Valentin.*).

²⁾ Furono, ad es., ammessi alle curie ed agli *onera municipalia*.

³⁾ L. 1 C. *De Apostasis* I, 7 (*Constantius*) « Si quis lege venerabilis ex Christiano Judaeus effectus sacrilegis coetibus adgregetur... ».

⁴⁾ L. 6 C. *De Judaeis et Caelicis* I, 9 (*Valentin., Theodos. et Arcad.*) « Ne quis Christianam mulierem in matrimonium Judaeus accipiat, neque Judaeae Christianus coniugium sortiatur ».

⁵⁾ L. 11 C. h. t. (*Honor., Theod.*). Ferrini loc. cit.

N. 1.

PAPIRO GIUDIZIARIO DI TORINO *

Disposizioni della materia nel testo

Tutto il papiro si può dividere in due parti:

PARTE I.

Contenente le parole e le formalità colle quali il re costituisce il tribunale. Essa si compone di tre colonne.

Colonna I (*assai frammentaria*). — Risulta di nove linee — nella prima delle quali forse era contenuta la data, oggi distrutta, — ora non vi si trova che il *protocollo reale*. Le altre otto linee raccolgono le parole del re rivolte ai magistrati.

Colonna II (*con lacune*). — Composta pure di nove linee nelle quali è il seguito del discorso reale. Inoltre sono singolarmente nominati i giudici i quali vengono informati del fatto, e ricevono l'ordine di usare della più grande severità.

Colonna III (*intera*). — Di cinque linee contenenti la conclusione del discorso reale, l'imprecazione contro i colpevoli, ed un omaggio alla duplice giustizia divina.

* Vedi: Devéria *Le papyrus judiciaire de Turin*, *Journal Asiatique*, 6^a ser. T. VI, VIII, a. 1865-66. — Lieblein *Deux papyrus hiératiques du Musée de Turin*. Christiania 1868. — Pleyte et Rossi *Papyrus de Turin*. Leide 1869-1877, 2 vol. in fol.

PARTE II.

Dà notizia del procedimento contro i colpevoli e si compone pure di tre colonne.

Colonna IV (*intera*). — Suddivisa in quindici linee. Nella prima di esse è detto che i colpevoli del *grande delitto* sono condannati dalla prima sezione del comitato giudiziario. Nelle altre quattordici troviamo che altrettanti accusati sono successivamente giudicati, condannati e sottoposti alla pena.

Colonna V (*intera*). — Composta di dieci linee. Dalle prime tre di esse apprendiamo che pure sei donne e due altri accusati subiscono la pena. Nella quarta linea incominciano altri colpevoli di *delitti* e di *complicità* che sono condannati, ma non giustiziati, da quattro membri della 2^a sezione del Comitato giudiziario. Nella quinta ancora sei persone vengono sottoposte a giudizio, così pure altre nella sesta. Finalmente nella settima, ottava, nona e decima troviamo quattro accusati i quali non soltanto sono condannati ma immediatamente sottoposti alla pena.

Colonna VI (*intera*). — Di sette linee. Dalla prima apprendiamo che alcune *genti di giustizia* furono accusate di non aver tenuto conto di certe testimonianze a carico degli imputati. Il re stesso li condannò insieme alle donne; dalla seconda alla quinta inclusa, che altre quattro persone, fra le quali due membri della commissione giudiziaria, e due ufficiali di giustizia, la sesta contiene la condanna di molti individui imputati di complicità; finalmente la settima, che chiude, il manoscritto, non ricorda che un solo nome quello di un ufficiale della corte.

Tutta la seconda parte poi è divisa altresì in cinque rubriche così composte: la *prima* dalle quindici linee della quarta colonna più le tre prime della quinta;

la *seconda* della quarta e quinta pure della quinta colonna; la *terza* formata dalle restanti linee della medesima colonna; a formare la *quarta* concorrono le cinque prime linee della quinta colonna; finalmente l'*ultima* rubrica si compone delle due ultime linee.

Diamo ora di questo papiro, ne' suoi passi principali, una versione letterale italiana, condotta fedelmente su quella francese del Devèria, pubblicata nel *Journal Asiatique*, Ser. 6 Tom. VI, a. 1865 p. 227 e segg.

PARTE I.

[Della parte prima non riportiamo che la costituzione del tribunale essendo gli altri passi assai frammentarii anche nella interpretazione del Devèria]:

Colonna II.

II, 1 — io le sottometto (le azioni delittuose) al tesoriere *Men-tau-m-ta-ti*; al tesoriere *Païwreton*.

II, 2 — al porta-caccia-mosche Kar; (all'ufficiale) *Païbast*; (all'ufficiale) *Qederiden*; (all'ufficiale) *Bar-mahâr*.

II, 3 — (all'ufficiale) *Pa-aron-ou*; (all'ufficiale) *Thotirex-noïcre*; (al) reale *Pen-Renou*; (allo) scriba *Mai*.

II, 4 — allo scriba *Pa-ra-m h'eb* della biblioteca; [ed al] porta-ombrello *Har*, del corpo degli *Aouâi*¹⁾.

PARTE II.

COLONNA IV DEL PAPIRO — I RUBRICA.

IV, 1 — Genti (qui) condotte per le grandi abbominazioni ch'essi hanno compiute: io li ho messi nel luogo

¹⁾ Corpo militare incaricato del servizio di polizia, e probabilmente anche dell'esecuzione delle sentenze.

della punizione, per farli giudicare da (1) tesoriere *Men tou m-la-ti*, (dal) tesoriere *Pañwreton*, dal portacaccia mosche *K w*, (dall'ufficiale) *Pañbast*, (dallo) scriba *Mai*, della biblioteca, (e dal) porta ombrello *Har*. Essi (i magistrati) li giudicarono, li trovarono colpevoli, e fecero loro applicare le pene loro (spettanti), e (le) loro abominazioni furono lavate.

[I colpevoli sono]:

IV, 2. — Il grande delinquente *Pañ-baka-Kamen*, essendo maggiordomo (1), condotto (qui) pel suo delitto, che egli compì a causa (2) di *Taii*, con le donne dell'harem, Egli fece uno con esse (egli s'unì ad esse), gli accadde di recare le loro parole fuori (dell'harem) alle loro madri (e alle) loro sorelle (delle donne) che erano riunite per dire d'eccitare gli uomini, d'indurre i malfattori a fare torto al loro Signore. Egli è stato posto in presenza dei grandi magistrati del luogo del giudizio. Essi giudicarono (le) sue abominazioni, trovarono a dire ch'egli le fece, e che le sue abominazioni erano complete in lui. I magistrati che lo giudicarono, gli fecero applicare la sua pena.

IV, 3. — Il grande delinquente *Mesdi-sau-rà*, essendo (ufficiale). — Condotto (qui) pel suo delitto, ch'egli compì (a causa di) *Pañ-baka-Kamen*, essendo (questi) maggiordomo, con le donne (in complicità delle donne), per eccitare i malfattori a far torto al loro Signore — Egli fu posto in presenza dei grandi magistrati del luogo dei giudizi. Essi giudicarono le sue abominazioni, l'hanno trovato in colpevolezza, (e) gli fecero applicare la sua pena.

IV, 4. — Il gran delinquente *Paanaouk*, essendo intendente del gineceo reale nell'harem, in servizio.

1) Letteralmente: *Grande di casa*.

2) In una traduzione più libera: *per istigazione di...*

Condotta (qui) per il fatto di essersi accordato con *Paï-baka-Kamen* e *Mesdi-sou-râ*, per fare torto al loro Signore. — Egli è stato messo in presenza dei grandi magistrati del luogo del giudizio. Essi giudicarono le sue abbominazioni; e lo trovarono in colpevolezza, (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 5. — Il grande delinquente *Pen-douaouou*, essendo scriba del gineceo reale, all'harem, in servizio. Condotta (qui) per il fatto di avere agito con *Paï-baka-Kamen*, *Mesdi-sau-râ* e l'altro colpevole (¹) essendo intendente del gineceo reale delle donne dell'harem, [fini] per diventare il più grande dei reprobî con loro, nello scopo di far torto al loro Signore. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Essi giudicarono le sue abbominazioni, e lo trovarono in colpevolezza, (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 6. — Il grande colpevole *Pa-niwû-m-doua-Amon* (²) essendo impiegato dell'harem, in servizio. — Condotta (qui) per aver udito i discorsi che fecero gli uomini conversando colle donne dell'harem, e che egli non procedette contro essi. — Egli è stato messo in presenza dei grandi magistrati del luogo del giudizio. Essi giudicarono le sue abbominazioni; lo hanno trovato colpevole, (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 7. — Il grande delinquente *Karpous*, essendo (impiegato) dell'harem, in servizio. Condotta (qui) per i discorsi ch'egli intese (e) ch'egli nascose. Egli è stato posto in presenza dei magistrati del luogo del giudizio, essi l'hanno trovato in colpevolezza e gli fecero applicare la sua punizione.

¹) Quello precedentemente nominato.

²) E incerto se non sia invece *Pa-Niwu-mâcAmon*.

IV, 8. — Il grande delinquente *S'â-m-Ap-t*, essendo (impiegato) dell'harem, in servizio. — Condotto (qui) per i discorsi ch'egli intese e che nascose. — Esso è stato posto in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Essi l'hanno trovato in colpevolezza (e) gli fecero applicare la sua pena.

IV, 9. — Il grande delinquente *S'â-m-maa-ner*, essendo (impiegato) dell'harem, in servizio. — Condotto (qui) per i discorsi ch'egli intese (e) che nascose. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 10. — Il grande colpevole *Séli-m-per-Thot-ti*, essendo (impiegato) dell'harem, in servizio. — Condotto (qui) per i discorsi ch'egli intese (e) che nascose. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 11. — Il grande colpevole *Séli-m per-[Almon*, essendo (impiegato) dell'harem, in servizio. — Condotto (qui) per i discorsi che egli intese (e) che nascose. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 12. — Il grande colpevole *Ouar*, essendo (ufficiale). — Condotto (qui) per l'audizione che egli fece dei discorsi del maggiordomo; egli si è allontanato da lui, (ma) li (i discorsi) nascose (e) non fece la dichiarazione. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 13. — Il grande colpevole *Ashebs-t*, essendo valletto di *Pai-baka-Kamen*. Condotto (qui) per l'audizione che egli fece dei discorsi di *Pai-baka-Kamen*; egli s'intrattenne con lui (e) non ne fece dichiarazione. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati

del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 14. — Il grande colpevole *Palka* (straniero), essendo (ufficiale) e scribe della dimora di vita ⁽¹⁾. — Condotta per il suo delitto che egli fece a causa di *Paï-baka-Kamen*; egli intese i suoi discorsi (e) non fece rivelazione. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

IV, 15. — Il grande delinquente *Libou Inini* (straniero) essendo (ufficiale). — Condotta (qui) pel suo delitto, ch'egli compì a causa di *Paï-baka-Kamen*; egli intese i suoi discorsi (e) non ne fece rivelazione. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Essi l'hanno trovato in colpevolezza (e) gli fecero applicare il suo castigo.

Colonna V.

V, 1. — Le donne delle genti delle porte dell'harem essendo riunite agli uomini (accusati), s'intrattennero con parole (si indugiarono con parole fra loro). — Io (le) ho messe in presenza dei magistrati del luogo del giudizio (che) le hanno trovate in colpevolezza (e) loro fecero applicare il castigo. — 6 donne.

V, 2. — Il grande colpevole *Paï-ari*, figlio di Lama (straniero), essendo caricato del tesoro (tesoriere). — Condotta (qui) per il suo delitto, che egli fece in causa del grande colpevole *Pen houï-ban*; fece uno con lui (si rese suo complice), per spingere i malfattori a fare torto al loro Signore. — Egli è stato messo in presenza dei magistrati del luogo del giudizio. Lo hanno trovato colpevole (e) gli fecero applicare il suo castigo.

¹⁾ Con questa frase si indicava il collegio degli scribi.

V, 3. — Il grande colpevole *Ban-em-Ouabou*, essendo ufficiale d'Etiopia. — Condotta (qui) a causa del messaggio che gli spedì sua sorella che era nell'harem, per dirgli: « Eccita gli uomini a fare dei misfatti, (e) tu vieni per far torto al tuo Signore ». Egli è stato messo in presenza di *Qedenden* (straniero), *Bar-Màhàr* (straniero), *Pa-arou* (e *Tholli-rex-nowre*. Lo giudicarono, lo trovarono colpevole, (e) gli applicarono il suo castigo.

V, — 4. Gente condotta (qui) per loro abbominazioni e per loro delitto, che fecero a causa di *Païbaha-Kamen*, *Paï-as* (e) *Peu-la-our*. — Sono stati messi in presenza dei magistrati del luogo del giudizio per giudicarli. — Li hanno trovati colpevoli; li lasciarono a disposizione, nel luogo del giudizio. — Sarebbero morti essi pure, se non fosse stata fatta eccezione per essi. [E sono:]

V, 5. — Il grande colpevole *Païas*, essendo capitano degli arcieri. — Il grande colpevole *Mes-sou-ï*, essendo scribe della dimora di vita. — Il grande colpevole *Pa-rà-Kamen-w*, essendo superiore capo ⁽¹⁾. — Il grande colpevole *Aï-ri*, essendo incaricato della libazione di *Pacht*, — Il grande colpevole *Neb-z'ewaw*, essendo (ufficiale). — Il grande colpevole *S'ad-mesz'er*, essendo scribe della doppia dimora di vita. — Totale 6 (colpevoli).

3. Rubrica.

V. 6. — Genti condotte (qui) per le loro abbominazioni, al luogo del giudizio innanzi *Qedenden* (?) (straniero) *Bar-mahàr* (straniero) *Pa-arou-ou*, *Tholli-rex nowre* (e *Merti-ous-Amon*). Essi li giudicarono

¹⁾ Titolo di dignità (?).

intorno alle loro abominazioni; li hanno trovati in colpevolezza, (e) disposero di essi nel posto (nel quale) si trovavano. Morirono essi pure. (Questi sono).

V. 7. — *Pentaour*, essendo stato chiamato con altro nome. Condotta (qui) per il delitto che fece (a causa di) *Tati*, sua madre, quando ella s'intrattenne con parole colle donne dell'harem, nello scopo di fare torto al suo Signore. Egli è stato messo in presenza degli (ufficiali) per giudicarlo. Lo hanno trovato colpevole; disposero di lui al posto (dove) era. E morì egli pure.

V. 8. — Il grande colpevole *Han-oulen-Amon*, essendo (ufficiale). Condotta (qui) a causa delle abominazioni delle donne dell'harem; essendo nel loro interno, egli (le) intese (e) non ne fece dichiarazione. Egli è stato messo in presenza degli (ufficiali) per giudicarlo. Lo hanno trovato colpevole; disposero di lui al posto (dove) era. E morì egli pure.

V. 9. — Il grande colpevole *Amen s'adou*, essendo (musicista?) dell'harem, in servizio. Condotta (qui) per le abominazioni delle donne dell'harem; essendo nell'interno; egli (le) intese (e) non ne fece dichiarazione. Egli è stato messo in presenza degli (ufficiali) per giudicarlo. Lo trovarono colpevole. Disposero di lui al posto (ove) era. E morì egli pure.

V. 10. — Il grande colpevole *Pai-ariou* essendo scriba del gineceo reale dell'harem, in servizio. Condotta per le abominazioni delle donne dell'harem; essendo nell'interno; egli (le) intese (e) non ne fece dichiarazione. Egli è stato messo in presenza degli (ufficiali) per giudicarlo. Lo trovarono colpevole; disposero di lui al posto (dove) era. E morì egli pure.

Colonna VI. 4. Rubrica.

VI, 1. — Gente che fu castigata col supplizio (mutilazione) del loro naso (e) delle loro orecchie, a causa

dell'abbandono (negligenza) ch'essa fece delle buone testimonianze ⁽¹⁾ io (il re) dissi: le donne (essendo) partite, si raggiungano nel (luogo) ove sono, (e) che facciano un'abitazione (soggiorno) di tormenti con esse (e) con *Pai-as*, e che la loro abbominazione sarebbe tolta ⁽²⁾. (E sono).

VI, 2. — Il grande colpevole *Pai-bast* essendo (ufficiale). Gli fu applicato il castigo (e di più) si è disposto di lui. E morì egli pure.

VI, 3. — Il grande colpevole *Maï* essendo scribe della biblioteca.

VI, 4. — Il grande colpevole *Tai-nex-tou-la*, essendo ufficiale dei *Aouâï*.

VI, 5. — Il grande colpevole *Nanaïon* (straniero) essendo superiore dei....

5. Rubrica.

VI, 6. — Gente (ciascun uomo il quale) essendo unito con loro, essendo (vi) stata opposizione dalla sua parte in (con) parole cattivissime: è stato disposto di lui, (e) non è stata fatta eccezione per lui. (E:).

VI, 7. — Il grande colpevole *Har* essendo portaumbrello del corpo degli *Aouâï*.

¹⁾ Furono imputati di non aver prese in considerazioni alcune testimonianze contro i colpevoli. Per lo più sono giudici.

²⁾ Sin tanto che non siano lavate le loro abbominazioni.

N. 2.

PAPIRO ABBOTT.

(Papiro ieratico contenente informazioni ufficiali intorno a furti compiuti nelle sepolture reali) (NB.)

(L'an)⁽¹⁾ il 20 del mese di *Thoth*, del regno del re signore del mondo, Sole, essere buono, approvato dal Sole, signore dei diademi, *Ramesse IX* prediletto d'*Ammon*, amato da *Ammon-Ra*, re degli Dei, e di *Ra*, signore dei due orizzonti.

Possa egli vivere sempre!

(Quel giorno fu fatto una ricognizione da) i *muratori* del luogo principale⁽²⁾, lo scriba del magistrato, lo scriba del tesoriere del palazzo....., delle camere degli antichi reali, delle cappelle e dei luoghi nei quali riposano i cittadini (de l'occidente della città).

NB. Le frasi poste fra parentesi indicano esistere delle lacune nel testo, ma tali che poterono dal Birck essere colmate mediante congetture o raffronti con altri passi del testo. Avvertiamo essere stata fatta di questo papiro un'altra traduzione per parte di M. G. Maspero (*Une enquête judiciaire à Thèbes*, in *Mémoires présentées par divers savants à l'Acad. des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France*, ser. 1^a, T. 8^o a. 1874), alla quale noi rimandiamo, non avendola potuto consultare, perchè venutino a conoscenza troppo tardi. Noi usammo invece della traduzione del Birck *Revue Archéologique* 1859 pagg. 257-281.

¹⁾ Il primo paragrafo è assai frammentario: la data, una parte del preambolo e parecchi nomi di funzionari sono scomparsi.

²⁾ Il palazzo del re.

I..... de l'occidente del distretto furono inviati dal governatore della città *Sha-em-gémi*, l'ufficiale regio *Nasiaman*, scriba del re, lo scriba del tempio della glorificatrice (1), nel palazzo d'*Ammon-Ra*, re degli Dei, l'ufficiale del re *Ra-nefer-Ka-em-a-Ammon*, deputato della Corte, ed il magistrato dell'occidente del distretto, per dire ad *Ha*, comandante delle truppe, a *Pa-ur-aa*, (il grande capo) del grande luogo principale, ed al governatore dell'ovest di *Gemi*, ciò che aveva scritto il magistrato.

Capi ed ufficiali della Corte... presenti quel giorno;

Pa-ur-aa del luogo [seguono alcune righe delle quali il Birck non potè decifrare che poche parole]:

Il comandante dei mercenarii (Magiaï)

Mentkhapesh-ef, del grande luogo;

Pa-bak, scriba del magistrato;

Lo scriba dei magazzeni, *Patnefer* (al servizio) del tesoriere;

Il Sacerdote *Pa-an-sha* del tempio (del re) *Amenofo*;

Il Sacerdote *Ur-Amen*, del tempio d'*Ammon (Ra)* dove si trova la dimora d'*Alp*. (2).

Ed i Magiaï del luogo dove sono..... (3).

1) In tale modo si designava la regina.

2) Il numero e l'importanza dei dignitari incaricati dell'inchiesta ci possono far comprendere quanta fosse la gravità del fatto di cui si trattava.

3) I *magiaï* sono assai frequentemente citati nelle iscrizioni e nei papiri come nemici dell'Egitto, sempre con queste in lotta, e pare che fossero di razza nera. Non si sa come noi li troviamo nominati in questo papiro al servizio dell'Egitto, e come di guarnigione presso uno dei templi di Tebe. In tre gradi si dividevano i loro comandanti: i generali, i colonnelli ed i capitani.

Paragrafo II (1).

Sepolcri, camere e santuari esaminati quel giorno dai muratori:

1). L'orizzonte eterno del re (2) (Sole) distributore dell'esistenza, figlio del Sole, *Amenofe I*, che forma 120 cubiti dopo sua camera funeraria, fino a..... nord del palazzo (tempio) d'*Amenofe* nel *Kamu-Ha*, il grande capo della città, dichiara ciò che gli hanno comandato il governatore civile *Sha-em-gemi*, *Nastamen*, l'ufficiale del re, lo scriba della Corte, capo del tempio della reale glorificatrice d'*Ammon-Ra*, re degli Dei, e l'ufficiale *Ra-nefer-Ka-em-a-amen*, deputato della Corte: i grandi capi dovevano dire se dei malfattori hanno compiute delle violazioni. Esaminato in quel giorno, fu trovato in buon stato dai muratori.

2). Tomba del re, figlio del Sole, *Han-aa*, che è al nord del palazzo d'*Amenofe*, nella stanza dove la sua tomba è stata costruita. La sua stele è posta nella parte anteriore. Vi ha una statua del re ritto sulla stele, avente fra i piedi il suo gatto chiamato *Buhaki*.

Esaminato in quel giorno dai muratori fu trovato intatto.

3). Sepolcro, del re, Sole d'oro della creazione, figlio del Sole, *Hannut-f*.

Esso fu trovato bucato dalla mano dei malfattori; essi avevano fatto due cubiti e mezzo, bucando nel suo rivestimento ed un cubito nello spessore della

1) In questo secondo paragrafo sono resi noti l'oggetto dell'inchiesta ed i risultati.

2) Talvolta con questa frase si indicavano i luoghi dove i sovrani giacevano morti.

galleria d'*Aurni*, sovrintendente delle offerte della casa d'*Amon (Ra)*. Questo fu il suo danno: (nel resto) egli è intatto, i malfattori non avevano potuto attendervi.

4). Sepolcro del re, Sole che il primo distingue la verità, figlio del Sole, *Hannul-ef-aa*. Esso fu effettivamente trovato bucato dalla mano dei malfattori al luogo dove la sua stele funeraria era stata messa.

Esaminato in quel giorno, esso fu trovato intatto; i malfattori non avevano saputo come entrarvi.

5). Sepolcro del re, Sole che il primo prende cura della terra, figlio del Sole *Sebak-em-san-ef*. Si trovò che i malfattori l'avevano danneggiato, praticando una apertura nella camera principale della sua tomba a traverso lo spessore del passaggio del Santuario di *Nebamen*, sovrintendente dei granai del re, sostegno della creazione (*Tohtmes III*). Si trovò il luogo funerario privato della persona del re, e la tomba vuota della reale dama *Nub-shas*, sua reale sposa. I ladri avevano portate sopra di essi le loro mani violenti. Il magistrato, i capi e i funzionari ne fecero il riconoscimento, trovando le tracce della violenza che i malfattori avevano compiuto contro il re e la regina.

6). Il sepolcro del re, Sole moltiplicatore, figlio del Sole, *Ta-aa*, esaminato in quel giorno fu trovato in buone condizioni.

7). Il sepolcro del re, Sole moltiplicatore, figlio del Sole, *Taa-a*, al nord di quello del re *Ta-aa*, esaminato in quel giorno fu trovato in buono stato.

8). Il sepolcro del re, Sole che fornisce la creazione, figlio del Sole *Kamés*, esaminato in quel giorno era in buone condizioni.

9) Il sepolcro del re *Ahmes*, figlio di *Pe-ar*, esaminato in quel giorno fu trovato in buono stato.

10). Sepolcro del re, Sole, signore delle parole, figlio del Sole, *Mentuhotep*, che è nel *To-Sar*. Esso è in buono stato.

Totale dei sepolcri d'antichi re esaminati in quel giorno dai muratori:

Trovati in buono stato nove sepolcri
 Trovati violati . . . uno
 Totale dieci.

Santuari delle sacerdotesse del tempio della reale glorificatrice della casa d'*Amon-Ra*: esaminati, due erano in buono stato, i malfattori ne avevano rovinati due; totale quattro. —

Santuarii e camere funerarie nelle quali riposa la generalità delle genti, di donne che hanno vissuto nella città e degli uomini del paese ad occidente della città: si trovò che i ladri le avevano violate interamente; essi avevano messo in pezzi i possessori che erano nelle loro casse funerarie e nei loro sarcofaghi e li avevano lasciati nel fango; avevano rubato gli oggetti mobili, che loro erano stati donati, come pure l'oro e l'argento delle guarnizioni che erano nelle loro casse funerarie (1).

Paragrafo III.

Ha comandante dei Magiaï,
 Il grande capo del luogo principale,
 Il capitano dei Magiaï,
 I Magiaï,
 I muratori del luogo,
 Lo scriba del magistrato,
 E lo scriba del tesoriere,
 Resero conto a *Sha-em-gemi*, governatore della città,
 a l'ufficiale del re *Nasi-Amen*, scriba della Corte, (allo)

1) Con questo secondo paragrafo termina l'inchiesta propriamente detta.

scriba del tempio della divina adoratrice *d' Ammon Ra*,
re degli Dei,

All'ufficiale del re *Ra-nefer-Kar-ema-amen*, deputato
di Corte,

Ed ai grandi capi, [dell'inchiesta].

Il capo dell'occidente, il comandante dei Magiā ed
il grande capo del luogo, inviarono per iscritto il
nome dei ladri davanti il magistrato, i capi e gli uf-
ficiali, con ordine d'arresto e d'esame di ciò che era
avvenuto.

Paragrafo IV.

[Il paragrafo IV dà notizia di un'altra inchiesta
ordinata in seguito a denuncia di furto nella tomba
della regina Hesi contro di un operaio in metalli o
cesellatore Pekkar figlio di Kari da parte di tre per-
sone appartenenti ad una classe di gente che il testo
chiama i *Semtu* del tempio. Dichiararono infatti che
egli trovandosi con loro nei luoghi ove si trovano le
tombe reali, si lasciò sfuggire questa frase: « Io era
nel luogo della regina Hesi, io ho preso le cose che
vi mancano, io ho fatto tutto ». In seguito a questa
denuncia l'accusato è costretto dai magistrati ad as-
sistere alla visita giudiziaria nelle tombe. Durante
tale perquisizione avviene un tentativo di fuga.

L'inchiesta non stabilì nulla a carico dell'imputato
perchè, esaminate le tombe indicate, si trovarono in-
tatte. Due luoghi attirarono l'attenzione delle autorità,
ma anche intorno ad essi l'accusato giurò⁽⁴⁾ di non

⁴⁾ Assai curioso è il modo di giurare degli Egiziani, come ci
è descritto in questo paragrafo: « Come il mio Signore esiste! »
— E toccandosi il naso e l'orecchio e ponendo le mani sul capo
disse, ecc...

conoscerne che l'entrata e l'uscita, di non essere quindi penetrato nell'interno.

Dopo di che la commissione fa ritorno in città, e l'operaio è tuttavia accusato, perchè, se non altro, colpevole di menzogna. Il seguito del papiro è alquanto oscuro e il Birch interpretò assai frammentariamente]. Dalla interpretazione che del papiro stesso fece anche il Chabas ⁽¹⁾ traduciamo la parte riferentesi al procedimento contro l'operaio Pekkar:

L'anno XVI d'*Athyr* il 21° Giorno.

In quel giorno nel luogo delle grandi assisi della città presso le due stele d'*Ammon* alla entrata del terrazzo d'*Ammon*, alla porta dell'adorazione dei *Rékkis*;

Magistrati che presero parte alle grandi assisi della città in quel giorno.

Il Poliarca governatore *Shaemab* il primo profeta d'*Ammon-Ra*, re degli Dei [e segue una enumerazione di otto funzionari].

Allora il Poliarca Governatore *Shaemab* fece condurre l'operaio in metalli *Pekkar* figlio di *Kari*.

L'operaio in metalli *Djari*, figlio di *Shoemapo*.

L'operaio in metalli *Ptkamen*, figlio di *Djari* del tempio di *Ousor-ma-Ra Meri-Amen* (Ramesse III) che è sotto l'autorità del primo profeta d'*Ammon* ⁽²⁾.

[Il governatore riferisce ai magistrati le accuse mosse agli operai e conclude]: Or vedete: gli operai in metalli sono innanzi a voi: dite tutto ciò che ne è.

Essi deliberarono: trovarono che gli uomini (imputati) non avevano alcuna conoscenza del luogo reale

(1) Chabas: *Une spoliation des hypogées de Thèbes* (in *Mélanges Egyptologiques*, Ser. 3, Tom. 1, pag. 1, a. 1870).

(2) Questi due operai furono forse ritenuti complici dell'accusato.


a proposito del quale il comandante aveva detto le parole: *per ciò sono colpevoli*.

I grandi magistrati accordarono *il soffio della vita* [non li condannarono cioè a morte] agli operai in metalli del tempio di *Ousor-ma-Ra Meri-Amen*.

[Ricorderemo ancora il papiro giudiziario di Amhurst, che pure dà preziose notizie intorno alla procedura seguita contro i violatori di tombe reali ⁽⁴⁾].

(4) *Le papyrus judiciaire Amhurst* par S. Birch et F. Chabas in *Mélanges Egyptologiques*, III Ser., Tom. II, 1873.

Ex. C.F.
3/11/25



INDICE

DEDICA.

BIBLIOGRAFIA.

CAPITOLO I.


Diritto orientale e greco.


Lineamenti generali	Pag.	1
India	»	1
Egitto	»	4
Giudea	»	9
Grecia	»	15


CAPITOLO II.

Diritto Romano.

§ 1° Lineamenti generali e <i>crimina perduellionis</i>	Pag.	52
Diritto penale e religione	»	52
Concetto di delitto politico	»	59
Concetto di <i>majestas</i>	»	61
<i>Perduellio</i> e sue forme principali	»	65
<i>Proditio</i>	»	76
<i>Aŕfectatio regni</i>	»	83
<i>Coetuum nocturnorum</i>	»	90
Delitti dei magistrati e sacerdoti	»	93
Altre forme di <i>perduellio</i>	»	95
Ultime leggi della repubblica sui delitti politici	»	103
§ 2° <i>Crimen imminutae majestatis</i> durante l'impero	»	112
Contenuto del <i>crimen imminutae majestatis</i>	»	112
Principali forme di <i>crimina imminutae majestatis</i>	»	123
Il delitto di Cristianesimo	»	136
Separazione del reato politico da quello di religione	»	157
APPENDICE	»	166







Prezzo Lire 4





